

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 20 del 17-05-2023

Supplemento n. 99

mercoledì, 17 maggio 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	11
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	12
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 4 maggio 2023, n. 8869 - certificato il 5 maggio 2023	
Pratica SiDIT n. 759/2023 - Concessione demaniale per un attraversamento aereo, con linea elettrica a BT (tip. 1.1), di un corso dacqua privo di denominazione (TS57277) affluente del canale Molla, in località podere Cavazza nel comune di Grosseto (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.	
.....	12
DECRETO 4 maggio 2023, n. 8870 - certificato il 5 maggio 2023	
Pratica SiDIT n. 4152 del 2022 - Concessione demaniale per uno scarico di acque reflue industriali (tipologia 6.3) nel Fosso del Chiassale (AV36579) in loc. Pian del Sentino, nel Comune di Rapolano Terme (SI) - Cod. Locale n. 2403 O.I. - Concessionario: Acquedotto del Fiora s.p.a.	
.....	22
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 4 maggio 2023, n. 8880 - certificato il 5 maggio 2023	
L.R. 80/2015 e R.D. n. 523/1904. SIDIT 202/2023 - Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica - Attraversamento sotterraneo del corso d'acqua senza nome (TC6898) per la realizzazione di nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo BT nel Comune di Casale Marittimo (PI), via della Pieve (rif. AUT_2560052). Richiedente E- distribuzione S.p.A.	
.....	32
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 4 maggio 2023, n. 8926 - certificato il 5 maggio 2023	
R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3552 - Pratica SIDIT n. 1978/2023. Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di nove scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Barga (LU).	
.....	42

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 4 maggio 2023, n. 8928 - certificato il 5 maggio 2023	
R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque sotterranee pubbliche nel Comune di Arezzo (Ar), Località Borgo a Giovi, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SIDIT n. 195718/2020/n. 2710/2020; Codice locale n. CSA2011_00004.	
.	49
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 4 maggio 2023, n. 8948 - certificato il 5 maggio 2023	
Intervento denominato "Realizzazione di un alveo di magra nella parte centrale della sezione del tratto terminale del corso d'acqua - Completamento", torrente Carrione in Comune di Carrara. Codice intervento DODS2021MS0U7b - CUP D88B21000780002. Decreto di impegno e liquidazione tramite deposito al MEF delle indennità di Occupazione temporanea ex art. 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001 non accettate.	
.	54
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 4 maggio 2023, n. 8984 - certificato il 5 maggio 2023	
R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 2047/2023-156/2019; Codice locale n. CSA2018_00010 - Voltura della titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Sestino (AR), Località Macea, rilasciata con decreto n. 14227 del 29/08/2019.	
.	60
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 4 maggio 2023, n. 9006 - certificato il 8 maggio 2023	
Pratica SiDIT n. 758/2023 - Concessione demaniale per due attraversamenti in subalveo con condotta idrica (tip. 11) del fosso Alma Vecchio (TC 16794) e del suo affluente privo di denominazione (TC16841), in località la Carpineta nel comune di Castiglione della Pescaia (GR). Concessionario: Acquedotto del Fiora S.P.A.	
.	63
DECRETO 8 maggio 2023, n. 9030 - certificato il 8 maggio 2023	
Pratica SiDIT n. 3380/2021 - Concessione di aree del demanio idrico per complessivi mq 2.620, situate in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR), di cui mq 1.429 ad uso non agricolo-ricreativo (tip. 2.3), mq 325 ad uso parcheggio privato (tip. 2.7) e mq 866 ad uso non agricolo-giardino (tip. 2.3).	
.	73
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	

<p>DECRETO 5 maggio 2023, n. 9041 - certificato il 8 maggio 2023 L.R. nr. 80/2015, D.P.G.R. nr.60R/2016. Concessione per l'occupazione di porzione dell'alveo del fosso dell'Acqualunga, per ml 28 (mq 84), in adiacenza a via Buraccia e Pacinotta, in Comune di Pistoia (PT), nr.pratica 4332 (pratica SIDIT n. 1993/2023, procedimento SIDIT n. 3022/2023).</p> <p>.....</p>	81
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 8 maggio 2023, n. 9047 - certificato il 8 maggio 2023 R.D. nr. 523/1904 - L.R. nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del torrente del Poggetto (Id. MV3852) e del torrente Gambellato (Id. MV3947), nel Comune di Barberino di Mugello (FI), per interventi di ripristino del Viadotto Poggettone - Pecora Vecchia ubicato al km 244+487 dell'Autostrada A1 - tratto Vado - Firenze Nord. Pratica SiDIT 715/2023.</p> <p>.....</p>	86
<p>DECRETO 8 maggio 2023, n. 9050 - certificato il 8 maggio 2023 R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 225/2023; Pratica n. 133/2023; Codice locale n. 2151 - Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Firenze, Viale Giovine Italia.</p> <p>.....</p>	92
<p>DECRETO 8 maggio 2023, n. 9055 - certificato il 8 maggio 2023 R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 226/2023; Pratica n. 134/2023; Codice locale n. 2152 - Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Firenze, Viale Giovine Italia.</p> <p>.....</p>	96
<p>DECRETO 8 maggio 2023, n. 9062 - certificato il 8 maggio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso potabile - Nuova concessione di prelievo da sorgente esistente ubicata nel comune di Comune di Palazzuolo sul Senio (FI), Loc. Il Fantino, NCT foglio 56 particella 175. Pratica: Sidit 3319/22; Loc. 4345 - Sorgente ad uso potabile.</p> <p>.....</p>	100
<p>DECRETO 8 maggio 2023, n. 9063 - certificato il 8 maggio 2023 R.D. nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Baccaiano, in loc. Baccaiano del Comune di Montespertoli per l'esecuzione di scarico acque reflue domestiche depurate. Pratica SiDIT 1801/2023.</p> <p>.....</p>	104
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	

<p>DECRETO 8 maggio 2023, n. 9140 - certificato il 9 maggio 2023 R.D. 523/1904 - L.37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3530 - SIDIT 1941/2023. Concessione ed Autorizzazione idraulica per lo spostamento di impianto di illuminazione pubblica BT con attraversamento aereo del corso dacqua senza nome (TN39271) in Via di Ponte Strada in Loc. Sorbano del Giudice nel Comune di Lucca (LU).</p> <p>.....</p>	111
<p>DECRETO 8 maggio 2023, n. 9141 - certificato il 9 maggio 2023 R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1, legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza di rinnovo concessione con variante sostanziale (aumento della portata media annua) di derivazione acque dalla sorgente denominata Corna nel Comune di Sillano Giuncugnano (LU) ad uso potabile, pratica Sidit n. 184460/2020 C.L. n. 2454.</p> <p>.....</p>	121
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 8 maggio 2023, n. 9185 - certificato il 9 maggio 2023 U8 - Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio - I Stralcio - CUP D37B13000300002 - Liquidazione 80% indennità di esproprio - Foglio 23 particella 96 - Proprietà Cerri Luigi e Cerri Vincenzo.</p> <p>.....</p>	125
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 8 maggio 2023, n. 9204 - certificato il 10 maggio 2023 R.D. n. 1775/33 - presa d'atto della Relazione finale di Regolare Esecuzione dei Lavori, redatta ai sensi dell'art. 59 comma 2 lett.a) del regolamento 61/R del 16/08/2016, per impianto idroelettrico sul Rio Noceto o di Gello in loc. Ansana nel Comune di Pescaglia (LU), (prat. Sidit n. 191232/2020 C.L. n. 5439).</p> <p>.....</p>	133
<p>DECRETO 9 maggio 2023, n. 9207 - certificato il 10 maggio 2023 R.D. 523/1904, L.R. 41/2018. Pratica n.2625 (Sidit n. 2049/2022). Proroga della concessione idraulica di un'area demaniale del Fiume Magra (TN15023), per realizzare un intervento di protezione delle pile in alveo del viadotto Santo Stefano dell'autostrada A15 Parma-La Spezia, in località Albiano Magra, nel Comune di Aulla (MS).</p> <p>.....</p>	139
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	

<p>DECRETO 8 maggio 2023, n. 9243 - certificato il 10 maggio 2023 R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per esecuzione di interventi di ripristino conservativo dell'attraversamento autostradale A11, Km 023+039, sul fosso La Fossa nel tratto censito con il codice MV49997, nel comune di Pistoia (PT). Pratica n. 4231. (SIDIT Pratica: 1983/2023, Procedimento: 3010/2023).</p>	142
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 9 maggio 2023, n. 9252 - certificato il 10 maggio 2023 R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art. 14 c.1, legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza di rinnovo concessione di derivazione acque dalle sorgenti Il Piastrone nel Comune di Sillano Giuncugnano (LU) ad uso potabile, pratica Sidit n. 184462/2020 C.L. n. 2457.</p>	151
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 9 maggio 2023, n. 9274 - certificato il 10 maggio 2023 R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua dal sottosuolo mediante un pozzo nel Comune di Lucca fraz. Saltocchio ad uso produzione di beni e servizi (pratica Sidit 181329/2020 C.L. n. 2639).</p>	154
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 8 maggio 2023, n. 9303 - certificato il 11 maggio 2023 R.D. 523/1904, L.R. 41/2018, L.R.50/2021. Pratica idraulica n. 3586, pratica Sidit n. 2069/2023. Concessione di aree demaniali, di pertinenza di vari corsi dacqua, nel comune di Tresana (MS), occupate dagli scarichi n. 212-213-217-220-225-232.</p>	158
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 8 maggio 2023, n. 9308 - certificato il 11 maggio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di Lamporecchio. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Autolinee Toscane s.p.a - Pratica n. 35355. Pratica SIDIT n. 5177/2022.</p>	165
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 10 maggio 2023, n. 9309 - certificato il 11 maggio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso delle Cascine del Riccio, in loc. Cascine del Riccio del Comune di Firenze per l'esecuzione di rinforzo e rialzo muro dx idraulica. Pratica SIDIT 802/2022.</p>	169
<p>.....</p>	

<p>DECRETO 10 maggio 2023, n. 9310 - certificato il 11 maggio 2023 R.D. nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di corso dacqua senza nome (Id. MV21208), nei pressi della località San Piero a Sieve (Casenuove) nel Comune di Scarperia e San Piero (FI), per manufatto di scarico acque reflue domestiche e meteoriche. Pratica SiDIT 1617/2023.</p> <p>.....</p>	176
<p>DECRETO 10 maggio 2023, n. 9311 - certificato il 11 maggio 2023 R.D. nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Pesa (MV 43719), in loc. Alberaccio del Comune di Radda in Chianti per realizzazione di guado provvisorio in attraversamento. Pratica SiDIT 1165/2023.</p> <p>.....</p>	183
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 9 maggio 2023, n. 9314 - certificato il 11 maggio 2023 Pratica SIDIT n. 3269/2019. Procedimento n. 3353/2019. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI). Pozzo n. 17630.</p> <p>.....</p>	189
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 8 maggio 2023, n. 9324 - certificato il 11 maggio 2023 R.D. nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Montelungo AV43096, in loc. Chiusi Scalo del Comune di Chiusi per l'esecuzione di attraversamento in sub-alveo di elettrodotta tramite inserimento di tubazione per passaggio cavo all'interno di canaletta metallica fissata alla spalletta del ponte. Pratica SiDIT 500/2023.</p> <p>.....</p>	195
<p>DECRETO 8 maggio 2023, n. 9325 - certificato il 11 maggio 2023 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 2026/2023-1233/2023; Codice locale n. CSA2015_00011 - Voltura della titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Sestino (AR), Località Ca' Bianchi - Via per San Giovanni (Sorgente Buglione) e in Località Ca' Barboni (sorgente Barboni), rilasciata con decreto n. 14357 del 05/10/2017.</p> <p>.....</p>	201
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	

<p>DECRETO 9 maggio 2023, n. 9326 - certificato il 11 maggio 2023 R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1, legge n.241/1990, riguardante l'istanza per il rilascio della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso civile (condizionamento), in località Filanda nel Comune di Aulla (MS), pratica Sidit n. 408580/2020 C.L. n. 1178/76-51.</p>	204
<p>DECRETO 8 maggio 2023, n. 9335 - certificato il 11 maggio 2023 R.D. 523/1904, L 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3336, pratica SIDIT n.4383/2022 Concessione di aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, occupate da n. 5 attraversamenti a raso per accesso al sito estrattivo di Cava Castelbaito Fratteta, interferenti con l'area demaniale del Fosso Castelbaito Fratteta, nel Comune di Fivizzano (MS).</p>	208
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 10 maggio 2023, n. 9342 - certificato il 11 maggio 2023 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015- rilascio di concessione demaniale per navigazione ricreativa del fiume Bisenzio nel comune di Prato - pratica n. locale 4349 - n. SIDIT 1726/2023.</p>	213
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 8 maggio 2023, n. 9345 - certificato il 11 maggio 2023 Pratica SiDIT n. 191/2018 (Procedimento n. 46/2023) - Subentro nella titolarità della concessione rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 7776 del 22/05/2018, relativa all'occupazione di aree demaniali di mq 6.490, lungo le pertinenze del fosso Tanaro e del fosso dei Pescatori, in località Il Cristo nel comune di Grosseto, per coltura cerealicola e foraggera (tip. 2.1).</p>	221
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 11 maggio 2023, n. 9366 - certificato il 11 maggio 2023 R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Subentro nella concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 4104 del 16/03/202. Pratica SiDIT 490/2021.</p>	229
<p>DECRETO 11 maggio 2023, n. 9369 - certificato il 11 maggio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso privato - Rinnovo concessione di prelievo dal T. Elsa ubicato nel comune di Comune di Colle Val d'Elsa (SI), Loc. Il ponte Marziale antistante i terreni in sx idraulica NCT foglio 51 particelle 89-453-455-456-739-735-114. Pratica: Sidit 413946-20; Loc. 921FI; ex 972 SI.</p>	234
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	

<p>DECRETO 9 maggio 2023, n. 9390 - certificato il 11 maggio 2023 Pratica SIDIT n. 1279/2023 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 art. 95, Autorizzazione alla ricerca di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione di n.1 pozzo nel Comune di Grosseto (GR), allo scopo di estrarre acque da utilizzare per uso civile - Richiedente: Fincesar s.p.a.</p>	238
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 27 aprile 2023, n. 9392 - certificato il 11 maggio 2023 Intervento 2012EMS0040 - Regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse. CUP: J96B18000060001. Liquidazione saldo indennità di esproprio e di occupazione.</p>	244
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 11 maggio 2023, n. 9400 - certificato il 11 maggio 2023 R.D. nr. 523/1904 - L.R. nr. 80/2015. Concessione porzioni di aree demaniali dei corsi d'acqua denominati Borro di Piantravigne AV10241, Borro di Piantravigne AV10439 e Borro delle Ville AV12838 nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR) per l'esecuzione di attraversamenti. Pratica SiDIT 2081/2023.</p>	257
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 10 maggio 2023, n. 9411 - certificato il 11 maggio 2023 Pratica SiDIT n. 967/2023 (Proc. n. 1546/2023) - Concessione per attraversamento con ponte carrabile (tip. 4.1) del fosso della Iena (TS49812), in località Poggio Castiglioncello nel comune di Castiglione della Pescaia (GR). Concessionario: Società Agricola Giò Ranch Società Semplice.</p>	263
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 10 maggio 2023, n. 9419 - certificato il 11 maggio 2023 R.D. nr. 523/1904 - L.R. nr. 80/2015. AUT_256582- Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Castelnuovo, in loc. Borgo a Cascia del Comune di Reggello per l'esecuzione di nuovo elettrodotto a bassa tensione BT con attraversamento aereo. Pratica SiDIT 3734/2022.</p>	273
<p>DECRETO 11 maggio 2023, n. 9444 - certificato il 11 maggio 2023 R.D. nr. 523/1904 - L.R. nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale dei corsi d'acqua denominati BV12860 - Torrente Egola -BV13150 - BV13166, in varie località del Comune di Montaione per l'esecuzione di parallelismi e attraversamento per opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica . Pratica SiDIT 2036/2023.</p>	279

<p>DECRETO 11 maggio 2023, n. 9446 - certificato il 11 maggio 2023 R.D. nr. 523/1904 - L.R. nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Doccia Canale di Nottola, in loc. Valiano del Comune di Montepulciano per l'esecuzione di attraversamento del corso d'acqua. Pratica SiDIT 1118/2023.</p>	285
<p>DECRETO 11 maggio 2023, n. 9447 - certificato il 11 maggio 2023 R.D. nr. 523/1904 - L.R. nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale dei corsi d'acqua denominati AV15943 e AV15760, nel Comune di Terranuova Bracciolini per realizzazione difese spondali mediante posa in opera di materassino tipo "reno" con sostituzione tratti canalette in c.a. esistente, riprofilatura e ricompattazione argini a protezione della linea del metanodotto esistente GALLESE - AREZZO DN 1050 (42") 75 bar. Pratica SiDIT 132/2023.</p>	291
<p>DECRETO 11 maggio 2023, n. 9448 - certificato il 11 maggio 2023 R.D. nr. 523/1904 - L.R. nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale nelle pertinenze idrauliche del corso d'acqua denominato Torrente Solano (AV3948 e AV4033), in loc. Strada nel Comune di Castel San Niccolò (AR) per guado provvisorio a ruota bagnata e scarico delle acque meteoriche. Pratica SiDIT 1626/2023.</p>	298
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 11 maggio 2023, n. 9451 - certificato il 11 maggio 2023 Pratica SiDIT n. 10281/2019 - L.R. 77/2016 - Concessione demaniale per uno scarico di acque reflue assimilabili a domestiche sul Fosso Quadracci (TS28650) in Montalcino Loc. Caprili - cod. loc. 1751 O.I.</p>	304

SEZIONE

I





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8869 - Data adozione: 04/05/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 759/2023 - Concessione demaniale per un attraversamento aereo, con linea elettrica a BT (tip. 1.1), di un corso d'acqua privo di denominazione (TS57277) affluente del canale Molla, in località podere Cavazza nel comune di Grosseto (GR).
Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010023

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l’uso demanio idrico – revoca della DGRT n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l’anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 92129 del 21/01/2023, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Ubicazione (1:5.000);
- Planimetria catastale (1:2.000);
- Sezione;

PRESO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Per. Edile Nicola Pais, prevede la manutenzione di una linea elettrica aerea in BT, con un attraversamento di un corso d’acqua privo di denominazione (TS57277) affluente del canale Molla, in località podere Cavazza nel comune di Grosseto, come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che il corso d’acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 (C.T.R. tav. n. 319140), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.

RITENUTO che l'opera oggetto della presente concessione sia compatibile sotto il profilo idraulico, ai sensi dell'art. 3 della D.P.G.R. 42/R/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione che regolarizza l'utilizzazione del demanio idrico sopraindicata sussistono i presupposti di cui all'art. 40 del Regolamento che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l'attraversamento del corso d'acqua sopraindicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 141980 del 20/03/2023;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;

h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it, dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";

- siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
- si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano”;
 - L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana” e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;
 - D.P.G.R. 48/R/2003 “Regolamento Forestale”;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell’area interessata dall’intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- qualora il cavo in BT non consentisse il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolassero le attività di istituto di questo Ente, eventuali interventi di interruzione dell’elettricità e i relativi costi correlati saranno a carico della Ditta proponente, escludendo la Regione Toscana da qualsiasi controversia che ne dovesse conseguire.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l’esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell’interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l’attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all’art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall’Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all’esecuzione d’ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d’ufficio o su istanza del concessionario, l’acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento aereo con linea elettrica a BT (tip. 1.1) ammonta ad € 6,10, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii., ridotto del 20% per effetto della richiesta effettuata dal concessionario in data 14/01/2021, prot. n. 13484, ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento, precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento, a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo del bene demaniale dal 2018 alla terza mensilità del 2023, dell'importo complessivo di € 32,00, determinato ai sensi della DGRT 888/2017 e ss.mm.ii.;
- ha provveduto al versamento del canone per l'anno 2023 per l'importo di € 4,59, corrispondente a 9/12-esimi del canone annuo di € 6,10;
- ha provveduto per l'anno 2023 al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'importo di € 2,30;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione di bonifico del 21/02/23 su c/c n. 1031575820 intestato alla Regione Toscana, trasmessa con nota prot. n. 92129 del 21/02/2023);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare a e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, la concessione per un attraversamento aereo, con linea elettrica a BT (tip. 1.1), di un corso d'acqua privo di denominazione (TS57277) affluente del canale Molla, in località podere Cavazza nel comune di Grosseto, così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/04/2042, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 9) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Cartografia

287fa1b90792f6dc7350441c7e0a4747bc8759d3eb4328e25a082052c6633f9b

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 759/2023 - Concessione demaniale per un attraversamento aereo, con linea elettrica a BT (tip. 1.1), di un corso d'acqua privo di denominazione (TS57277) affluente del canale Molla, in località podere Cavazza nel comune di Grosseto (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8870 - Data adozione: 04/05/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4152 del 2022 - Concessione demaniale per uno scarico di acque reflue industriali (tipologia 6.3) nel Fosso del Chiassale (AV36579) in loc. Pian del Sentino, nel Comune di Rapolano Terme (SI) - Cod. Locale n. 2403 O.I. - Concessionario: Acquedotto del Fiora s.p.a.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010038

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*”;

VISTA la L.R. 22/2015 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “*Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*”, di seguito Regolamento;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “*Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016*” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “*Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016*”;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua*”;

in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)*”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "*Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, n. 81*";

VISTA l'istanza di concessione acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 417817 del 03/11/2022 a cui è stato attribuito il n. 4152 del 2022 di SiDIT, presentata dall'Arch. Sergio Rossi in qualità di rappresentante legale della Acquedotto del Fiora s.p.a, con sede in Grosseto (GR), via Mameli, 10 – C.F. 00304790538, tramite il tecnico incaricato Ing. Aila Mori, con allegata la seguente documentazione:

- Relazione Tecnica;
- Corografia 1:10.000;
- Tavole Stato Progetto;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di uno scarico di acque reflue industriali (tipologia 6.3), provenienti dall'impianto di potabilizzazione Quercioni, nel Fosso del Chiassale (AV36579) in loc. Pian del Sentino, nel Comune di Rapolano Terme (SI), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il Fosso sopra indicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VISTO il contributo istruttorio trasmesso, con prot n. 497667 del 21/12/2022, dal Consorzio di Bonifica n. 2 – Alto Valdarno, a seguito del sopralluogo congiunto nel quale è stata accertata la presenza di un esteso deposito di concrezioni calcaree lungo l'alveo del Fosso del Chiassale;

ACCERTATO che tale deposito di concrezioni è dovuto alla presenza dello scarico esistente di Acquedotto del Fiora in una canaletta di guardia, esterna al reticolo idrografico regionale, di acque provenienti dall'impianto di potabilizzazione Quercioni che defluiscono nel Fosso Chiassale;

VISTA la necessità di ripristinare le condizioni di deflusso del Fosso del Chiassale, per il tratto ostruito dalla presenza delle concrezioni, e mantenere lo stesso in condizioni di efficienza idraulica

nelle more del progetto di Acquedotto del Fiora di trattamento delle acque di scarico “Acquedotto anello senese” in fase di attuazione;

RITENUTO che debba restare a carico di Acquedotto del Fiora il ripristino delle sezioni del corso d’acqua ed il controllo periodico dello stesso al fine di effettuare, di concerto con il consorzio competente, le eventuali riprofilature necessarie;

DATO ATTO che nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, viene individuata l’area oggetto della concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall’art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 120888 del 07/03/2023;

DATO ATTO che, ai fini dell’uso previsto, dell’esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a. assumere la custodia dell’area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b. effettuare periodiche ricognizioni nell’area di intervento per provvedere, di concerto con il consorzio di bonifica competente, alla pulizia delle concrezioni calcaree ed eventuali riprofilature necessarie a garantire il buon regime delle acque;
- c. consentire l’accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell’area e impartire l’ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l’accesso al personale del consorzio di bonifica competente per espletare le attività manutentive;
- d. sollevare fin d’ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- e. rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- f. non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- g. assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- h. non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- i. assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, /dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

>PRESCRIZIONI TECNICHE

- al termine dei lavori dovrà essere garantita la pulizia e riprofilatura del tratto del corso d'acqua interessato dalle concrezioni calcaree, con la rimozione e lo smaltimento delle stesse secondo le specifiche disposizioni di legge e, in ogni caso, fuori dalle pertinenze idrauliche;
- le protezioni spondali dell'opera di scarico, dovranno essere realizzate in scogliera con massi di adeguate dimensioni tenendo conto, nelle modalità di esecuzione della stessa, della necessità di manutenzione e mantenimento della sezione del corso d'acqua;
- le protezioni spondali dell'opera di scarico, dovranno essere poste in opera, senza ridurre la sezione del corso d'acqua;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta giallo, arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell' ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*"
 - L.R. 39/2000 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "*Regolamento Forestale*";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché le opere realizzate non determinino interferenza con la dinamica fluviale; in particolare, dovrà essere posta attenzione alla periodica verifica della struttura di scarico e della relativa difesa spondale eseguita, al fine di garantirne la stabilità ed escludere fenomeni di distacco o dissesto;

> PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile e il Consorzio di Bonifica n. 2 – Alto Valdarno, sulla data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di 19 anni, poiché il concessionario garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per l'uso "tip.6.3 – Scarico Acque reflue industriali ", dovuto per l'anno in corso, ammonta ad € 241,60 in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 1555/2022, ridotto del 20% su richiesta del Concessionario, e potrà essere nuovamente aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare ad una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

1. ha provveduto, per l'anno 2023, al versamento dell'importo di € 201,33 pari a 10-dodicesimi dell'importo annuo;
2. ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 241,60 pari ad una annualità del canone ;
3. ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree per l'anno 2023, per un importo pari ad euro 100,67;
4. ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (effettuato tramite dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, di annullamento della marca da bollo n. 01210998460331 rilasciata in data 10/11/2022, allegata all'istanza iniziale);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare ad *Acquedotto del Fiora S.P.A.*, con sede in Grosseto (GR), via Mameli, 10 – C.F. 00304790538, la concessione demaniale per uno scarico di acque reflue industriali (tipologia 6.3) nel Fosso del Chiassale (AV36579) in loc. Pian del Sentino, nel Comune di Rapolano Terme (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A) con decorrenza dalla data del presente atto fino al 30/04/2042;
2. di autorizzare l'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. n° 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione.
7. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

planimetria


800a576f8a0d1847631958280693da8136eca6ecfb4f97a186b6f1a88c22899c



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
GENIO CIVILE TOSCANA SUD

ALLEGATO - A -



Pratica SiDIT n. 4152 del 2022 – Concessione demaniale per uno scarico di acque reflue industriali (tipologia 6.3) nel Fosso del Chiassale (AV36579) in loc. Pian del Sentino, nel Comune di Rapolano Terme (SI) - Cod. Locale n. 2403 O.I. -



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8880 - Data adozione: 04/05/2023

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. n. 523/1904. SIDIT 202/2023 - Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica - Attraversamento sotterraneo del corso d'acqua senza nome (TC6898) per la realizzazione di nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo BT nel Comune di Casale Marittimo (PI), via della Pieve (rif. AUT_2560052). Richiedente E- distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010063

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis LR 80/2015- art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. 293/2015”;

VISTA la L.R. n. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali,

sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e il relativo allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n.1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTA l’istanza di concessione di E-distribuzione S.p.A., Cod.Fisc./P.IVA 05779711000, con sede legale in Via Ombrone, n. 2, nel Comune di Roma (RM), presentata a firma del Responsabile Mario Falomi (Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Unita' Territoriale Pisa - Dispacciamento e Servizi) acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con prot. n. 0305124 del 02/08/2022 e Prot. 0089354 del 21/02/2023 (SIDIT n. 202/2023), corredata dalla seguente documentazione progettuale firmata dal geom. Riccardo Gennai , iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Pisa al n.1501:

- relazione tecnica-descrittiva

-corografia (1:5.000)

- planimetria e sezione

-estratto di mappa (scala 1:2000)

DATO ATTO che oggetto della presente concessione è l’uso, a titolo esclusivo e temporaneo, dell’area appartenente al Demanio Idrico per la realizzazione di nuovo elettrodotto BT interrato, con attraversamento inferiore del corso d’acqua identificato nel reticolo idrografico ex L.R. 79/2012 nella versione vigente con codice TC6898, nel tratto in corrispondenza dell’attraversamento di Via della Pieve nel Comune di Casale Marittimo (PI) ;

VISTO che il progetto prevede la posa di un cavo elettrico interrato BT (n. 4 cav, di cui tre di 150 mm2 e uno di 95 mm2) all’interno di un corrugato con diametro Ø100, il cui posizionamento sarà effettuato con tecnologia NO-DIG , ad una profondità tale da mantenere una distanza maggiore a cm 150 tra il manufatto preesistente e l’estradosso superiore del cavo;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione “Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo”;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale l'Ing. Francesco Pistone Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R/2016 e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un Disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori di cui sopra è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'estradosso superiore del cavidotto dovrà essere posizionato ad una profondità di almeno 1,50 m rispetto all'estradosso inferiore della copertura del corso d'acqua in corrispondenza dell'attraversamento stradale;
- i pozzetti di spinta dovranno essere realizzati ad una distanza mai inferiore a ml 4 dal ciglio di sponda ;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti nel corso d'acqua dovranno essere immediatamente rimossi;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida

esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;

- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <https://www.cfr.toscana.it/> o <https://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- con il presente Decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque

tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo annuale del canone per le opere di cui trattasi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A, punto 11), corrisponde ad Euro 268,80 (duecentosessantotto/80) considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021, sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione ed, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata dall' articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per utilizzazione delle aree mediante il versamento della somma pari a euro 268,80 (duecentosessantotto /80) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (Allegato A punto 11), considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota prot. n. 0099097 del 24/02/2023 ore questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 224,00 (duecentoventiquattro/00), a titolo di prima annualità del canone concessorio per l'anno 2023 pari a 10 mensilità;
- versamento dell'importo di euro 268,80 (duecentosessantotto /80) , a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;
- versamento dell'importo di euro 112,00 (centododici/00) a titolo di imposta sulle concessioni demaniali anno 2023;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale ed imposta sulle concessioni demaniali) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente provvedimento in data 14/03/2023;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a E-distribuzione S.p.A., Cod. Fisc. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone n.2, nel Comune di Roma (RM), della concessione per utilizzo del Demanio idrico per la realizzazione di nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo BT in attraversamento sotterraneo del corso d'acqua TC6898 nel Comune di Casale Marittimo (PI), via della Pieve (rif. AUT_2560052);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impreviudicati i diritti di terzi;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;
9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
10. di trasmettere il presente decreto al richiedente e al Comune interessato .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8926 - Data adozione: 04/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3552 - Pratica SIDIT n. 1978/2023. Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di nove scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Barga (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009866

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0399470 del 20/10/2022 a cui è stato attribuito il numero di pratica idraulica 3552 e numero pratica SIDIT 1978/2023 presentata dall’Ing. Gianfranco Degl’Innocenti, in qualità di Dirigente Servizi Ingegneria della Società GAIA S.p.A., avente sede legale in via G. Donizetti n. 16 nel Comune di Pietrasanta (LU) - C.F.:01966240465, tramite il tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

- scarico n. 482 rif. id n. 05F01SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 485 rif. id n. 05F03SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 488 rif. id n. 05F06SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 490 rif. id n. 05F09SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 491 rif. id n. 05F09SC02 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 494 rif. id n. 05F12SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 496 rif. id n. 05F15SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;

- scarico n. 497 rif. id n. 05F16SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 498 rif. id n. 05F17SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate il tecnico, Ing. Matteo Bertoneri, assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:

- scarico in PVC , 60 cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Fiume Serchio (TN22427), Loc. San CASTELVECCHIO PASCOLI, nel Comune di Barga (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1616087,82 Y= 4882527.012, Foglio 27 particella 624;
- scarico in PVC , 20cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Corsonna (TN22153), Loc. CATAGNANA, nel Comune di Barga (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1619606.88 Y= 4882522.40, Fogli 30 particella 424;
- scarico in PVC, 42cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Corsonna (TN22580), Loc. LATO FONTANAMAGGIO, nel Comune di Barga (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1618476.63 Y= 4881778.48, Foglio 36 Particella 41;
- scarico in PVC, 40cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Rio Val di Lago (TN23717), Loc. BARGA FONTANAMAGGIO, nel Comune di Barga (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1618278.75 Y= 4880416.77, Foglio 38 Particella 123;
- scarico in PVC, 20cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Rio Fontanamaggio (TN23718), Loc. RIO FONTANAMAGGIO, nel Comune di Barga (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1618502.49 Y= 4880933.97, Foglio 38 Particella 1;
- scarico in PVC , 20cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Senza Nome (TN23995), Loc. MOLOGNO, nel Comune di Barga (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1616257.9 Y= 4879831.1, Foglio 34 Particella 428;
- scarico in cemento, 30cm di diametro, con recapito nel corso Torrente Ania (TN25618), Loc. FILECCHIO PEDONA, nel Comune di Barga (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1619979.0 Y= 4877514.4, Foglio 51 Particella 1147;
- scarico in PVC, 30cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Loppora (TN25633), Loc. LOPPORÀ, nel Comune di Barga (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1618710.8 Y= 4878154.1, Foglio 49 Particella 1201;
- scarico in PVC, 16cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Loppora (TN25633), Loc. BERTOLOTTI, nel Comune di Barga (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1618710.8 Y= 4878154.1, Foglio 49 Particella 443;

CONSIDERATO che dagli accertamenti istruttori lo scarico n. 482 - rif. id n. 05F01SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019 è risultato essere situato nella fascia di rispetto del Fiume Serchio, ma non sussiste occupazione di area demaniale e, pertanto, la concessione non è dovuta;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 3552, pratica SIDIT n. 1978/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma, per oneri istruttori, di € 75,00 (euro settantacinque/00) su c/c IBAN n. IT8900760102800001031575820 a favore Regione Toscana in data 05/04/2023 ed ha assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) per presentazione istanza con dichiarazione sostitutiva, mediante bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate acquisita con nota prot. n. 0399470 del 20/10/2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo di dichiarazione sostitutiva, mediante bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate acquisita con nota prot. n. 0399470 del 20/10/2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 05/04/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.713,60 (euro millesettecentotredici/60) a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.713,60 (euro millesettecentotredici/60) a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 856,80 (euro ottocentocinquantesi/80) a titolo di imposta pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 699,17 (euro seicentonovantanove/17) a titolo di imposta di registro mediante modello F24 in data 05/04/2023;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate a firma del tecnico incarico ing. Matteo Bertoneri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla società richiedente GAIA S.p.A., avente sede legale in Via G. Donizzetti, n. 16 a Pietrasanta (LU) - C.F. 01966240465, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:
 - a) Scarico in PVC , 60 cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Fiume Serchio (TN22427), Loc. San CASTELVECCHIO PASCOLI, nel Comune di Barga (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1616087,82 Y= 4882527.012, Foglio 27 particella 624 – non sussiste occupazione demaniale;
 - b) Scarico in PVC , 20cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Corsonna (TN22153), Loc. CATAGNANA, nel Comune di Barga (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1619606.88 Y= 4882522.40, Fogli 30 particella 424;
 - c) Scarico in PVC, 42cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Corsonna (TN22580), Loc. LATO FONTANAMAGGIO, nel Comune di Barga (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1618476.63 Y= 4881778.48, Foglio 36 Particella 41;
 - d) Scarico in PVC, 40cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Rio Val di Lago (TN23717), Loc. BARGA FONTANAMAGGIO, nel Comune di Barga (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1618278.75 Y= 4880416.77, Foglio 38 Particella 123;
 - e) Scarico in PVC, 20cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Rio Fontanamaggio (TN23718), Loc. RIO FONTANAMAGGIO, nel Comune di Barga (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1618502.49 Y= 4880933.97, Foglio 38 Particella 1;
 - f) Scarico in PVC , 20cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Senza Nome (TN23995), Loc. MOLOGNO, nel Comune di Barga (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1616257.9 Y= 4879831.1, Foglio 34 Particella 428;
 - g) Scarico in cemento, 30cm di diametro, con recapito nel corso Torrente Ania (TN25618), Loc. FILECCHIO PEDONA, nel Comune di Barga (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1619979.0 Y= 4877514.4, Foglio 51 Particella 1147;
 - h) Scarico in PVC, 30cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Loppora (TN25633), Loc. LOPPORÀ, nel Comune di Barga (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1618710.8 Y= 4878154.1, Foglio 49 Particella 1201;
 - i) Scarico in PVC, 16cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Loppora (TN25633), Loc. BERTOLOTTI, nel Comune di Barga (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1618710.8 Y= 4878154.1, Foglio 49 Particella 443;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dall'1/1/2022 e che il canone di concessione è pari a € 1.713,60 (euro millesettecentotredici/60), secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'allegato a della D.G.R.T. n. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni

emanate dalla regione toscana, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI NOTIFICARE per via telematica il presente provvedimento al richiedente;
7. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8928 - Data adozione: 04/05/2023

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque sotterranee pubbliche nel Comune di Arezzo (Ar), Località Borgo a Giovi, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SIDIT n. 195718/2020/n. 2710/2020; Codice locale n. CSA2011_00004.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009974

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

RICHIAMATO il provvedimento di concessione rilasciato dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 203/DS del 21/04/2015 alla Società Casini Elio s.a.s. di Casini Claudio & C. per la captazione di acque pubbliche tramite un pozzo per uso civile nel Comune di Arezzo, Loc. Borgo a Giovi, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio 10/A, particella 147;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 07/07/2020 al numero protocollo 234170 la richiedente Società Casini Elio s.a.s. di Casini Claudio & C., con sede in Comune di Arezzo, C.F. 01630820510 ha presentato richiesta di variante sostanziale alla concessione sopra citata, consistente nella escavazione di un nuovo pozzo da realizzarsi nel territorio del Comune di Arezzo, Loc. Borgo a Giovi, nel terreno individuato al N.C.T dalla particella n. 22 (ora 147) del foglio n. 10/A;

CONSIDERATO CHE la domanda prevedeva anche il tombamento del pozzo preesistente, ubicato all'interno del fabbricato ad uso produttivo di proprietà della richiedente e già oggetto di concessione, da effettuare successivamente alla messa in produzione della nuova opera, contestualmente ai lavori di ristrutturazione dell'immobile;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 13761 del 07/09/2020 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori a firma del Dott. Enrico Lombardini, acquisita dalla Regione Toscana con prot. 0419237 del 04/11/2022;

CONSIDERATO CHE il lavori di ristrutturazione del fabbricato non sono stati ancora avviati e che, pertanto, il pozzo preesistente, ancorché inutilizzato, non risulta ad oggi tombato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,024 l/s, per un fabbisogno di 750 metri cubi annui, destinati ad uso civile;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 23/12/2022 la somma di € 246,37 (*euro duecentoquarantasei virgola trentasette centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE la richiedente Casini Elio s.a.s. di Casini Claudio & C., nella persona del legale rappresentante Sig. Claudio Casini, ha sottoscritto in data 23/12/2022 mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di accogliere la richiesta presentata dalla Casini Elio s.a.s. di Casini Claudio & C., con sede in Comune di Arezzo, C.F. 01630820510, relativa alla variante sostanziale alla concessione sopra citata, consistente nella realizzazione di un nuovo pozzo ubicato in Comune di Arezzo, Loc. Borgo a Giovi, nel terreno individuato al N.C.T dalla particella n.147 (ex 22) del foglio n. 10/A, allo scopo di estrarre acque da utilizzare per uso civile, per una portata media di 0,024 l/s e un fabbisogno di 750 metri cubi annui di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 23/12/2022, conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di impartire le seguenti prescrizioni relative al tombamento del pozzo preesistente:

- 5.1 dovranno essere tempestivamente comunicate all'Autorità concedente la data di inizio dell'attività, nonché il nominativo del direttore dei lavori;
- 5.2 entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, dovrà esserne data comunicazione all'Autorità concedente, dando atto del rispetto delle modalità previste dal progetto di dismissione o motivando le eventuali modifiche avvenute in corso d'opera;
6. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 246,37 (*euro duecentoquarantasei virgola trentasette centesimi*);
7. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Arezzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

a1e590c5728b3873c44d2a1158a59d320552182c450d6416334c86a9b5788326



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8948 - Data adozione: 04/05/2023

Oggetto: Intervento denominato "Realizzazione di un alveo di magra nella parte centrale della sezione del tratto terminale del corso d'acqua - Completamento", torrente Carrione in Comune di Carrara. Codice intervento DODS2021MSOU7b - CUP D88B21000780002. Decreto di impegno e liquidazione tramite deposito al MEF delle indennità di Occupazione temporanea ex art. 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001 non accettate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD004267

IL DIRIGENTE

Vista la D.G.R.T. n. 193 del 08/03/2021 con la quale viene approvato il Documento Operativo per la Difesa del Suolo anno 2021 nel quale, fra gli interventi previsti a carico della Regione, risulta l'intervento denominato "Realizzazione di un alveo di magra nella parte centrale della sezione del tratto terminale del corso d'acqua – Completamento" torrente Carrione in Comune di Carrara, codice intervento DODS2021MS0U7b - CUP D88B21000780002;

Dato atto che i lavori in parola risultano inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici della Regione Toscana 2021-2023, CUI L0138603048820210000, nell'elenco annuale 2021, programma approvato con D.G.R.T. n. 362 del 06/04/2021 e da ultimo aggiornato con D.G.R.T. n. 813 del 02/08/2021;

Visto il decreto n. 6887 del 28 aprile 2021 "Revisione assetto organizzativo della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile" con il quale è stato modificato l'assetto organizzativo della Direzione e sono state modificate le competenze dei settori afferenti alla stessa, in particolare attribuendo le competenze in merito alla "progettazione e realizzazione degli interventi" situati nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca dal Settore Assetto Idrogeologico al Settore Genio Civile Toscana Nord a partire dal 24 maggio 2021, tra i quali compare l'intervento denominato "Realizzazione di un alveo di magra nella parte centrale della sezione del tratto terminale del corso d'acqua – Completamento", torrente Carrione in Comune di Carrara, codice intervento DODS2021MS0U7b - CUP D88B21000780002;

Visto il decreto n. 8656 del 21 maggio 2021 "Attribuzione incarichi responsabile di settore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile ai sensi dell'art. 17 della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1", con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord all'Ing. Enzo Di Carlo;

Visto l'ordine di servizio n. 14 del 27 maggio 2021 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con cui è stata modificata l'assegnazione della responsabilità dei capitoli di spesa e di entrata del bilancio finanziario 2021-2023 ai Dirigenti responsabili dei Settori afferenti alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, in particolare assegnando allo scrivente Dirigente i capitoli di spesa afferenti agli interventi che erano prima assegnati al Settore Assetto Idrogeologico e che ora, a seguito dei decreti sopra richiamati, sono di competenza del Settore Genio Civile Toscana Nord;

Considerato pertanto che fa capo al Settore Genio Civile Toscana Nord l'esecuzione dell'intervento codice DODS2021MS0U7b "U7B Risagomatura tratto finale torrente – Completamento", torrente Carrione in Comune di Carrara, CUP D88B21000780002;

Richiamato il decreto n. 9727 del 08/06/2021, così come integrato dal decreto n. 11179 del 28 giugno 2021, con il quale, a seguito di una riorganizzazione della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile è stato individuato, per l'intervento in oggetto il nuovo RUP nella persona dell'Ing. Andrea Morelli;

Richiamato il decreto n. 17754 del 01/10/2021 con il quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in parola, conservato agli atti di ufficio;

Dato atto che il progetto esecutivo approvato è costituito anche dall'elaborato denominato "Elaborato 7 – Inquadramento catastale e occupazione aree", nel quale sono individuate le aree oggetto di occupazioni temporanee non soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 327/01;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Vista la legge regionale n. 30 del 18 febbraio 2005, “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016, “Modalità operative dell’ufficio regionale espropriazioni” così come aggiornato con il Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28/04/2021;

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento di espropriazione competente alla realizzazione dei lavori in oggetto citati, ai sensi del decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 10468/2016 e del decreto del Direttore Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 5986 del 23/04/2018 è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord della Regione Toscana Ing. Enzo Di Carlo;

Richiamato il decreto n. 21525 del 02/12/2021 con il quale sono stati affidati i lavori alla società CNP Costruzioni;

Dato atto che con Decreto del sottoscritto n. 2488 del 10/02/2022, è stata disposta l’occupazione temporanea ex art. 49 del DPR n. 327/01, delle aree occorrenti per la realizzazione dell’Intervento “Realizzazione di un alveo di magra nella parte centrale della sezione del tratto terminale del corso d’acqua – Completamento”, torrente Carrione in Comune di Carrara, codice intervento DODS2021MS0U7b - CUP D88B21000780002, nello specifico di parte del mappale 114 del foglio 107 del Comune di Carrara, di proprietà della Ditta GSV SRL con sede in Carrara;

Dato atto che in data 23 febbraio 2022 è stata effettuata l’immissione nel possesso delle aree necessarie allo svolgimento dei lavori – fg 107 mappale 114 del Comune di Carrara, per una superficie di mq 1000 - con redazione dello stato di consistenza;

Dato atto che con comunicazione di questo Settore Genio Civile Toscana Nord prot. n. 437732 in data 15/11/2022, è stato comunicato alla Ditta Proprietaria del mappale 114 fg 107 del Comune di Carrara, la fine dell’occupazione e l’ammontare dell’indennità spettante, pari ad € 486,00 per sette mesi di occupazione;

Dato atto che con la medesima nota prot. 437732/2022 è stato altresì comunicato, nel caso di accettazione dell’indennità proposta, di compilare i modelli allegati nel termine di 15 gg dal ricevimento della nota e che in mancanza la somma sarebbe stata depositata presso la Ragioneria territoriale dello Stato;

Dato atto che sono trascorsi 15 giorni dalla notifica della nota prot. 437732/2022 e non sono stati inviati i modelli per l’accettazione dell’indennità di occupazione temporanea e che la stessa quindi si intende rifiutata;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione a favore del M.E.F. (ex Cassa DD.PP.) sede di Firenze, per la somma totale di € 486,00, imputando la spesa all’impegno assunto con il presente atto e procedendo con le modalità indicate nell’allegato “A”;

Dato atto che il codice di riferimento del deposito è il seguente: FI01384488A;

Dato atto che nel Decreto n. 2488 del 10 febbraio 2022 per mero errore era stato indicato che i terreni oggetto di occupazione di cui al presente atto non ricadevano nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D ai sensi dell'art. 35 D.P.R. n. 327/01;

Accertato invece che, come risulta dal Regolamento Urbanistico - variante generale approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 69 del 05/08/2005, l'area oggetto di occupazione temporanea risulta essere destinata a zona di "ricomposizione urbana n. 1b" assimilabile a zona D, per cui ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 327/01, sull'indennità dovuta sarà applicata la ritenuta del 20% prevista che sarà liquidata dal MEF al momento dello svincolo;

Vista la DGRT n. 376 del 11.04.2023 "Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs.118/2011";

Considerato che è necessario, pertanto, procedere ad impegnare la somma di € 486,00 sul capitolo 42780 (Avanzo) annualità 2023 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009";

Vista la L.R. n. 1 del 07.01.2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008";

Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con DPGR n. 61/R del 19.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la L.R. 29 dicembre 2022, n. 45 (Legge di stabilità per l'anno 2023);

Vista la L.R. n. 46 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2023/2025";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 09/01/2023 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2023-2025 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025"

DECRETA

1. di impegnare sul capitolo 42780 (Avanzo) annualità 2023 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 che presenta la necessaria disponibilità, l'importo totale di € 486,00 a favore del M.E.F. - servizio depositi definitivi della Cassa depositi e prestiti (codice Sibec 9090) a titolo di saldo delle indennità di occupazione temporanea dovuta alla Ditta GSV SRL con sede in Carrara, di cui all'Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre il deposito amministrativo della somma totale di € 486,00 soggetta a ritenuta d'acconto, ex art. 35 DPR 327/2001, per le motivazioni indicate in premessa, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - servizio depositi definitivi della Cassa depositi e prestiti - sede di Firenze, a favore Ditta GSV SRL, con le modalità contenute nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di liquidare a favore del M.E.F., imputando all'impegno assunto con il presente atto, la somma totale di Euro 486,00, con le modalità di cui all'allegato "A";

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di questa Regione Toscana ai sensi dell'art. 26, comma 7, del DPR 327/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Modalità di deposito

d418f7891e0069675728d37f98e634748c717251a047a533ae3df27dc5b784a2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8984 - Data adozione: 04/05/2023

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 2047/2023-156/2019; Codice locale n. CSA2018_00010 - Voltura della titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Sestino (AR), Località Macea, rilasciata con decreto n. 14227 del 29/08/2019.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010069

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

VISTI:

- il provvedimento di concessione di acque pubbliche rilasciato dalla Regione Toscana all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti - ATERSIR (C.F. 91342750378), con decreto n. 14227 del 29/08/2019, alle condizioni stabilite nel disciplinare di concessione allegato allo stesso decreto, per l’utilizzo di n. 2 sorgenti ubicate al F. 1 P.IIa 12, in Comune di Sestino (AR) Loc. Macea, per uso potabile per una portata media di 0,5 l/s ed un volume annuo di 15.800 mc;
- l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 14/03/2023 al numero 133707 con cui la società Hera S.P.A. con sede in Comune di Bologna (C.F. 04245520376) chiede la voltura a proprio favore della concessione sopra citata, di cui alla pratica Sidit n. 156/2019 - codice locale n. CSA2018_00010, alle stesse condizioni di cui alla concessione originaria;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha:

- corrisposto il deposito cauzionale di € 284,06 e le spese di istruttoria come da attestazioni agli atti dell’Ufficio;
- DATO ATTO CHE l’imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;
- DATO ATTO CHE che a seguito dell’esperita istruttoria non sono state ravvisate condizioni ostative all’accoglimento della istanza di variazione di titolarità dell’intestatario della concessione di derivazione di acque pubbliche richiesta;
- DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del presente provvedimento verrà restituito al soggetto cedente il deposito cauzionale infruttifero di € 265,23 versato in data 26/06/2019;
- DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione alla derivazione di acque pubbliche per l’utilizzo di n. 2 sorgenti ubicate al F. 1 P.IIa 12, in Comune di Sestino (AR) Loc. Macea, per uso potabile per una portata media di 0,5 l/s ed un volume annuo di 15.800 mc, di cui alla pratica Sidit n. 156/2019 - codice locale n. CSA2018_00010,

dalla Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti - ATERSIR (C.F. 91342750378), soggetto cedente, alla società Hera S.P.A. con sede in Comune di Bologna (C.F. 04245520376), soggetto subentrante;

2. di dare atto che la società Hera S.P.A. subentra in ogni obbligo e responsabilità stabiliti dal decreto n. 14227 del 29/08/2019 rilasciato dalla Regione Toscana e dal relativo disciplinare di cui all'allegato A dello stesso decreto;
3. di confermare la scadenza della concessione al 28/08/2039, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 24/07/2019;
4. di trasmettere copia del presente decreto alla società subentrante e al soggetto cedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9006 - Data adozione: 04/05/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 758/2023 - Concessione demaniale per due attraversamenti in subalveo con condotta idrica (tip. 11) del fosso Alma Vecchio (TC 16794) e del suo affluente privo di denominazione (TC16841), in località la Carpineta nel comune di Castiglione della Pescaia (GR). Concessionario: Acquedotto del Fiora S.P.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009946

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l’uso demanio idrico – revoca della DGRT n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l’anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali sia i nuovi importi relativi agli oneri istruttori e alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Acquedotto del Fiora S.P.A., con sede legale in Grosseto, via Mameli 10, C.F. 00304790538, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 91888 del 21/02/2023, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Elaborati di progetto (Planimetrie, sezione, particolari esecutivi);

PRESO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Aila Mori, prevede la realizzazione del collegamento del potabilizzatore di Pian d’Alma e il serbatoio Puntone, con l’attraversamento in subalveo (metodologia TOC) del fosso Alma Vecchio (TC16794) e del suo affluente privo di denominazione (TC16841), in località la Carpineta nel comune di Castiglione della Pescaia (GR), come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che i corsi d’acqua sopraindicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 (C.T.R. tav. n. 318140), risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l’utilizzo del demanio idrico;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio 5 Toscana Costa, acquisito agli atti con prot. n. 121093 del 07/03/2023 (rif. prot. C5TC n. 964 del 07/03/2023), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, vengono individuati gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopraindicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 141979 del 20/03/2023;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it, dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";

- siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
- si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano”;
 - L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana” e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;
 - D.P.G.R. 48/R/2003 “Regolamento Forestale”;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell’area interessata dall’intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l’esecuzione delle opere indicate in premessa, pertanto ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione, prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell’interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio 5 Toscana Costa la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre, entro 60 giorni dal termine dei lavori, dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l’attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all’art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall’Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all’esecuzione d’ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d’ufficio o su istanza del concessionario, l’acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all’art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 14 e fino al rilascio della

nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per due attraversamenti in subalveo (tip. 11) ammonta ad € 537,60, corrispondente ad € 268,80 per ciascun attraversamento, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii., e ridotto del 20% per effetto della richiesta del concessionario ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento, precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'importo di € 403,20, corrispondente a 9/12-esimi del canone per l'anno 2023;
- ha provveduto al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2023, pari ad € 201,60;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento F24 c/o Banca Monte dei Paschi di Siena in data 30/03/2023, inviata con nota del 27/04/2023, prot. n. 197738);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare ad Acquedotto del Fiora S.P.A., con sede legale in Grosseto, via Mameli 10, C.F. 00304790538, la concessione per due attraversamenti in subalveo con condotta idrica (tip.11) del fosso Alma Vecchio (TC 16794) e del suo affluente privo di denominazione (TC16841), in località la Carpineta nel comune di Castiglione della Pescaia (GR), così come rappresentato

nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");

- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/09/2041, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 9) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Cartografia

2afb75bd2d1e177b7047edc0060b92ca67222c0b2a0bdc77a5eb9fe70a693947

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 758/2023 - Concessione demaniale per due attraversamenti in subalveo con condotta idrica (tip. 11) del fosso Alma Vecchio (TC 16794) e del suo affluente privo di denominazione (TC16841), in località Carpineta nel comune di Castiglione della Pescaia (GR). Concessionario: Acquedotto del Fiore S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9030 - Data adozione: 08/05/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 3380/2021 - Concessione di aree del demanio idrico per complessivi mq 2.620, situate in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR), di cui mq 1.429 ad uso non agricolo-ricreativo (tip. 2.3), mq 325 ad uso parcheggio privato (tip. 2.7) e mq 866 ad uso non agricolo-giardino (tip. 2.3).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010254

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 avente ad oggetto “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio” ed in particolare l'allegato A (schema di disciplinare per la concessione dei beni del demanio idrico);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii. “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, i nuovi importi degli oneri istruttori e le relative modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la delibera della giunta regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

PRESO ATTO che la concessione demaniale rilasciata dalla Provincia di Grosseto con determinazione dirigenziale n. 3286 del 18/11/2015 alla sig.ra Lucia Calò per utilizzo di aree demaniali per complessivi mq 2620, situate in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR), è scaduta in data 17/11/2021 e che pertanto le aree risultano al momento non concessionate;

VISTA l’istanza di concessione presentata dalla sig.ra Lucia Calò, identificata nell’allegato “A” al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, acquisita agli atti del Settore con prot n. 0314702 del 03/08/2021, per l’utilizzo di aree del demanio idrico per complessivi mq 2.620, situate in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR), di cui mq 1.429 ad uso non agricolo-ricreativo (tip. 2.3), mq 325 ad uso parcheggio privato (tip. 2.7) e mq 866 ad uso non agricolo-giardino (tip. 2.3) – riferimenti catastali: foglio 110, particelle 56p e 57p;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l’occupazione di aree del demanio idrico, individuate nell’elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto n. 1442 del 23/01/2023 con il quale è stato approvato l’avviso, il disciplinare e gli altri documenti previsti dall’art. 12 del Regolamento per il rilascio di una concessione demaniale con procedura di evidenza pubblica su istanza di parte;

CONSIDERATO che, decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto sul B.U.R.T. del 08/02/2023, sul sito web della Regione Toscana, sull'albo pretorio del Comune di Orbetello (GR) e sul relativo sito web istituzionale, non sono pervenute domande in concorrenza a quella della sig.ra Calò Lucia e pertanto la concessione può essere rilasciata al soggetto istante;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0146599 del 22/03/2023;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Concessionario si obbliga a osservare le prescrizioni indicate nell'art. 22 del Regolamento e gli ulteriori obblighi evidenziati distintamente nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Concessionario è tenuto ad osservare ogni altro termine, modo e condizione accessoria all'utilizzazione del bene demaniale specificato nel disciplinare allegato;

RITENUTO di far cessare la presente concessione, entro la durata massima stabilita dall'art. 5 del Regolamento, in data 30/04/2032;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopraindicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato e che, in caso contrario, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa sul Concessionario inadempiente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, la presente concessione demaniale non è rinnovabile tacitamente e/o ad istanza di parte alla scadenza, in quanto non rientra nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) del Regolamento;

CONSIDERATO che il canone demaniale annualmente dovuto per la concessione di utilizzazione di aree demaniali per complessivi mq 2.620, di cui mq 2.295 a uso non agricolo e mq 866 a uso parcheggio privato, ammonta ad € 5.169,00 (importo posto a base della procedura di selezione), corrispondente a € 3.901,50 per l'area ad uso non agricolo e a € 1.267,50 per l'area ad uso parcheggio privato, come previsto dalla DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto in ogni caso per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare ad una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, dovuto dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente anticipate da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, che il soggetto richiedente è in regola con gli adempimenti connessi alla precedente concessione decaduta il 17/11/2021 e che, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento del canone dovuto per l'anno 2023,

- ha costituito, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale di € 1.841,88, che integra la cauzione già versata alla Provincia di Grosseto di € 3.327,12, in data 18/11/2015, cosicché la cauzione risulti costituita per l'importo totale di € 5.169,00, corrispondente a una annualità del canone ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.
- ha assolto al versamento dell'imposta regionale per l'anno 2023 pari ad € 1.938,38, determinata ai sensi dall'art. 2 della L.R. 2/1971;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di registro, dovuta ai sensi dell'art. 5, parte I della Tariffa del D.P.R. 131/1986, per l'importo di € 930,42;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto e sul disciplinare ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 del 31/03/2023, protocollo telematico n. B0306905036310323 – 0221447);

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, vengono individuate le aree oggetto della concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

VISTO l'allegato disciplinare di concessione, sostanzialmente conforme allo schema tipo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 02/05/2023, parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato "A"), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla sig.ra Lucia Calò, identificata nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione per l'utilizzo di aree del demanio idrico per complessivi mq 2.620, situate in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR), di cui mq 1.429 ad uso non agricolo-ricreativo (tip. 2.3), mq 325 ad uso parcheggio privato (tip. 2.7) e mq 866 ad uso non agricolo-giardino (tip. 2.3) – riferimenti catastali: foglio 110, particelle 56p e 57p –, individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";
2. di stabilire che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/04/2032;
3. di approvare l'allegato disciplinare di concessione, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato "A"), sottoscritto dal Concessionario in data 02/05/2023 con l'impegno di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati secondo quanto stabilito nel disciplinare di concessione richiamato ed approvato al precedente punto 3);

5. di dare atto che il presente decreto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 131/1986;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 2

- A* *Disciplinare firmato, contenente dati personali*
d134eea10d099ae8d917659aade42a1f2f2ff6debbe806c44d7bd1f8559ea380
- B* *Cartografia*
a4273f0b678923aa3c42bbd8c79b52875dcc572e1515824df3efb8cb7114ef30

ALLEGATO B

Pratica SiDIT n. 3380/2021 – Concessione di aree del demanio idrico per complessivi mq 2.620, situate in località Ansedonia nel comune di Orbetello (GR), di cui mq 1.429 ad uso non agricolo-ricreativo (tip. 2.3), mq 325 ad uso parcheggio privato (tip. 2.7) e mq 866 ad uso non agricolo-giardino (tip. 2.3) – riferimenti catastali: foglio 110, particelle 56p e 57p.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9041 - Data adozione: 05/05/2023

Oggetto: L.R. nr.80/2015, D.P.G.R. nr.60R/2016. Concessione per l'occupazione di porzione dell'alveo del fosso dell'Acqualunga, per ml 28 (mq 84), in adiacenza a via Buraccia e Pacinotta, in Comune di Pistoia (PT), nr.pratica 4332 (pratica SIDIT n. 1993/2023, procedimento SIDIT n. 3022/2023).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009985

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 2 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la L.R. 57 del 13/10/2017, art 12 comma 1, con il quale per gli anni 2017 e 2018 l'imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, è stata ridotta del 100 per cento;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, sono stati approvati il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTE la L.R. 79/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua” e la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 con cui è stato individuato il reticolo idrografico e di gestione, aggiornato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020 e n.103 del 06/12/2022“Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79”;

VISTO il decreto del direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015”, e successive modifiche;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la L.R. n. 74/2018 “Legge di stabilità per l'anno 2019”, in particolare l’art. 5, con cui si conferma la riduzione del 100% dell’imposta regionale sui beni del demanio idrico anche per l’anno 2019;

VISTA la L.R. n.93 del 27/11/2020 art. 1 con cui si conferma la riduzione del 100% dell’imposta regionale sui beni del demanio idrico anche per l’anno 2020 e ne stabilisce l’aliquota per l’anno 2021 in misura pari al 50% del canone annuo ai sensi della l.r. 2/1971 art. 1, comma2, lettera a);

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 5/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA l’istanza avanzata dai Sig.ri Ruggieri Ines, Borchì Stefano e Fizialetti Irene, così come meglio identificati nell’allegato A, parte integrante del presente atto, acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 21/03/2023 al n. 0143792 al fine di subentrare ai Sig.ri Gai Alberto, Guastini Claudia e Ballerini Marco nella titolarità della concessione per l’occupazione di suolo demaniale rilasciata dalla

Regione Toscana ai Sig.ri Gai Alberto, Guastini Claudia, Ballerrini Marco, Malaponti Vincenzo, Agusti Alice, Dheborra Bellini, Anna Maria Majtyka, con provvedimento n.1471 del 06/02/2019 n. pratica 977P, avente ad oggetto “subentro nella concessione di un’ area demaniale per occupazione di porzione dell’alveo del fosso dell’Acqualunga, per ml 28 (mq 84), in adiacenza a via Buraccia e Pacinotta, in Comune di Pistoia (PT)”;

PRESO ATTO che trattasi di istanza di subentro che attiene la variazione di elementi meramente amministrativi della concessione in essere;

DATO ATTO che i soggetti richiedenti hanno effettuato in data 09/03/2023 il versamento di 107,00 euro comprensivo di 75,00 euro per oneri istruttori e di due (n.2) marche da bollo virtuale di 16,00 euro ciascuna e che gli stessi hanno altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Cecilia Nannicini e che l'istruttoria tecnica della pratica è stata affidata all'agr.David Barbieri;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull'istanza pervenuta, alla stessa è stato dato un nuovo numero di pratica 4332 (pratica SIDIT n. 1993/2023, procedimento SIDIT n. 3022/2023);

VISTA la documentazione trasmessa in allegato alla domanda, di seguito elencata:

- fotocopia del documento di identità leggibile ed in corso di validità di tutti i sottoscrittori;
- copia atto titolo di compravendita;
- attestazioni pagamento diritti istruttoria e attestazione pagamento di n.2 marche da bollo virtuali ;
- nomina unico referente della Sig.ra Ruggieri Ines ai sensi dell'art. 10 del R/60/2016;
- autocertificazione di presa visione e accettazione del disciplinare allegato al decreto n. 1471 del 06/02/2019 a firma dei Sig.ri Borchetti Stefano, Fizialetti Irene e Ruggieri Ines.

PRESO ATTO che la concessione concerne per la realizzazione della copertura di tratto del corso d'acqua denominato fosso dell'acqualunga (MV23786), in loc. S.Agostino, in Comune di Pistoia (PT), come meglio descritto negli elaborati agli atti per una superficie di mq 84;

DATO ATTO che il corpo idrico in questione appartiene al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012 e nello stesso censito col codice MV23786;

DATO ATTO:

- che la durata della concessione consiste nel periodo che residua rispetto al termine fissato in anni 30 decorrenti dal 09/05/2006, data alla quale veniva rilasciato con prot. 59777 l'atto originario di rilascio della concessione dalla Provincia di Pistoia e sarà rinnovabile nei soli casi previsti dall'art. 13 comma1 lett. a), b), c) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;
- che il canone di concessione afferisce alla categoria n. 3 “ Tombature - Uso residenziale o strumentale-” di cui alla D.G.R. T 1555/2022;

VERIFICATA la corretta corresponsione dei canoni e dell'imposta regionale, quando dovuta, dal 2018 al 2022 sul Sistema informativo Tributario della Regione Toscana (STRT);

DATO ATTO che il canone per l'annualità 2023, aggiornato secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1555 del 27/12/2022 pari a Euro 280,00 è oggetto di riscossione da parte del settore competente secondo il calendario regionale dei pagamenti;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali di cui al citato decreto dirigenziale n.1471 del 06/02/2019;

PRESO ATTO che i richiedenti hanno assunto gli obblighi contenuti nel disciplinare di concessione approvato col suddetto decreto dirigenziale n. 1471 del 06/02/2019 sottoscrivendo l'Allegato “A”, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, contenente altresì i dati identificativi dei richiedenti medesimi;

RILEVATO che è stato effettuato in data 13/09/2017, ai fini del rilascio della concessione di subentro con decreto n. 1471 del 06/02/2019, il pagamento della cauzione di Euro 750,00 (pari a tre volte il canone, in conformità all'art. 31 del Regolamento 60R/2016);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di approvare il subentro da parte dei Sig.ri Ruggieri Ines, Borchì Stefano e Fizialetti Irene, meglio identificati nell'allegato A, nella titolarità della concessione di cui al decreto della Regione Toscana n. 1471 del 06/02/2019 per l'uso di area appartenente al demanio idrico afferente al fosso dell'Acqualunga (codice identificativo MV23786 del reticolo idrografico ex D.C.R.T. 101/2016);
2. di determinare la durata della concessione nel periodo che residua rispetto al termine fissato in anni 30 decorrenti dal provvedimento originario n. 59777 del 09/05/2006 rilasciato dalla Provincia di Pistoia;
3. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi dei richiedenti e contestuale autodichiarazione di presa visione e accettazione del disciplinare di cui al decreto n. 1471 del 06/02/2019 è parte integrante del presente decreto;
4. di disporre che la custodia delle superfici demaniali occupate e l'utilizzo e gestione delle opere rimangano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate nel decreto n. 1185 del 01/02/2019;
5. di dare atto che i richiedenti hanno assunto gli obblighi contenuti nel disciplinare di concessione approvato col suddetto decreto dirigenziale n. 1471 del 06/02/2019, contenente altresì i dati identificativi dei richiedenti medesimi;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. I destinatari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Allegato A

6be25cd4df26fc99c51b80869779b1551d96e75fda75ca857307e3819022bf97



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9047 - Data adozione: 08/05/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del torrente del Poggetto (Id. MV3852) e del torrente Gambellato (Id. MV3947), nel Comune di Barberino di Mugello (FI), per interventi di ripristino del Viadotto Poggettone - Pecora Vecchia ubicato al km 244+487 dell'Autostrada A1 - tratto Vado - Firenze Nord. Pratica SiDIT 715/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009698

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 715/2023 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 86370 del 17/02/2023 presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., C.F. 07516911000, con sede legale in Comune di Roma in Via A. Bergamini n. 50, e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica generale
- Estratto di mappa catastale (scala 1:2000)
- Corografia (scala 1:25000)
- Documentazione fotografica
- SIC-003-3 – Tavola di cantierizzazione – tav. 1 di 3 (scale varie)
- SIC-004-4 – Tavola di cantierizzazione – tav. 2 di 3 (scale varie)
- SIC-005-5 – Tavola di cantierizzazione – tav. 3 di 3 (scale varie)
- STR-001-2 – Corografia (scala 1:25000)
- STR-002-2 – Stato di fatto – planimetria e sezioni – tav. 1 di 2 (scala 1:500)
- STR-003-2 – Stato di fatto – planimetria e sezioni – tav. 2 di 2 (scala 1:500)
- STR-005-3 – Ubicazione interventi e ripristini – tav. 1 di 2 (scala 1:500)
- STR-006-3 – Ubicazione interventi e ripristini – tav. 2 di 2 (scala 1:100)
- STR-009-2 – Ripristino passerelle di ispezione a porzione di soletta di intervvia carrabile (scale varie)

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di opere di cantierizzazione (ponteggi sospesi) nelle pertinenze idrauliche del torrente del Poggetto e del torrente Gambellato nel Comune di Barberino di Mugello (FI), nei pressi del Viadotto autostradale Poggettone – Pecora Vecchia ubicato al km 244+487 dell' Autostrada A1 – tratto Vado – Firenze Nord, per l'effettuazione di un interventi di ripristino del Viadotto, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico dei suddetti corsi d'acqua e precisamente:

- opera 14216 - Porzione di alveo del torrente del Poggetto (Id. MV3852) e del torrente Gambellato (Id. MV3947) presso la particella n. 30 del Foglio 1 del Catasto del Comune di Barberino di Mugello (FI) da occuparsi con ponteggi sospesi per interventi di ripristino del Viadotto ubicato al km 244+487, dell' Autostrada A1 – tratto Vado – Firenze Nord;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1102/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione dei corsi d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde dei corsi d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- si dovrà porre particolare cautela affinché non vi sia caduta di materiale in alveo e nel caso dovesse accidentalmente accadere lo stesso dovrà essere immediatamente rimosso;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 658 giorni dalla data di inizio lavori a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesce a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire che la concessione ha una durata di 658 giorni dalla data di inizio lavori e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO non necessaria la costituzione di una garanzia finanziaria a copertura delle spese di ripristino dei luoghi in ragione della tipologia di opera autorizzata con il presente atto;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01201555336283 del 10/03/2023.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto, in data 08/03/2023, al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.058,21 a titolo di canone concessorio, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 529,10 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione mediante versamento sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580 .

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di 658 giorni dalla data di inizio lavori, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla richiedente Società Autostrade per l'Italia S.p.A., C.F. 07516911000, con sede legale in Comune di Roma in Via A. Bergamini n. 50, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico con la seguente opera:
 - opera 14216 - Porzione di alveo del torrente del Poggetto (Id. MV3852) e del torrente Gambellato (Id. MV3947) presso la particella n. 30 del Foglio 1 del Catasto del Comune di Barberino di Mugello (FI) da occuparsi con ponteggi sospesi per interventi di ripristino del Viadotto Poggettone – Pecora Vecchia ubicato al km 244+487, dell' Autostrada A1 – tratto Vado – Firenze Nord;
4. di stabilire che la concessione ha durata di 658 giorni dalla data di inizio lavori e che il canone di concessione è pari a € 1.058,21 (millecinquantotto/21), secondo quanto riportato al p.to 13 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all' indirizzo autostradepertaliadt4firenze@pec.autostrade.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9050 - Data adozione: 08/05/2023

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 225/2023; Pratica n. 133/2023; Codice locale n. 2151 - Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Firenze, Viale Giovine Italia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009976

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le D.G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e del 2 novembre 2022, n. 1219, “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022”;

CONSIDERATO che con istanza in data 29/11/2022 prot. n. 461817 il richiedente KRYALOS SGR S.p.A., con sede nel comune di Milano, Via Cordusio n. 1, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acque pubbliche nel comune di Firenze, Viale Giovine Italia, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 168, particella n. 406, per uso civile;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche del pozzo a firma del Dott. Geol. Pansini Gianluca conservata agli atti;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata nella misura della portata media di 0,37 l/s, pari al fabbisogno di 11770 mc/anno, destinata ad uso civile;

CONSIDERATO che il richiedente ha versato in data 03/04/2023 la somma di € 324,92 (*trecentoventiquattro virgola novantadue*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d’acqua pubblica ai sensi dell’art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO che il richiedente KRYALOS SGR S.p.A. nella persona del procuratore speciale Sig. Lupi Alberto ha sottoscritto in data 04/04/2023 mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all’oggetto;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque" Ing. Carmelo Cacciatore ;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente KRYALOS SGR S.p.A., con sede nel comune di Milano, Via Cordusio n. 1, la concessione di derivazione di acque pubbliche tramite n. 1 pozzo ubicato al foglio n. 168, particella n. 406, nel comune di Firenze, Viale Giovine Italia, per uso civile, per una portata media di 0,37 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 5 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare, sottoscritto in data 04/04/2023, conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di stabilire che, ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 324,92 (*trecentoventiquattro virgola novantadue*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Firenze.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

33e6d3354b1396f8c495d1d1c22dd9d050593f00c2ffa2ad6c8d30e5ada61f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9055 - Data adozione: 08/05/2023

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 226/2023; Pratica n. 134/2023; Codice locale n. 2152 - Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Firenze, Viale Giovine Italia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009977

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le D.G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e del 2 novembre 2022, n. 1219, “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022”;

CONSIDERATO che con istanza in data 29/11/2022 prot. n. 461815 il richiedente KRYALOS SGR S.p.A., con sede nel comune di Milano, Via Cordusio n. 1, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acque pubbliche nel comune di Firenze, Viale Giovine Italia, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 168, particella n. 406, per uso civile;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche del pozzo a firma del Dott. Geol. Pansini Gianluca conservata agli atti;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata nella misura della portata media di 2,90 l/s, pari al fabbisogno di 91500 mc/anno, destinata ad uso civile;

CONSIDERATO che il richiedente ha versato in data 03/04/2023 la somma di € 893,54 (*ottocentonovantatre virgola cinquantaquattro*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d’acqua pubblica ai sensi dell’art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO che il richiedente KRYALOS SGR S.p.A. nella persona del procuratore speciale Sig. Lupi Alberto ha sottoscritto in data 04/04/2023 mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all’oggetto;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque" Ing. Carmelo Cacciatore ;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente KRYALOS SGR S.p.A., con sede nel comune di Milano, Via Cordusio n. 1, la concessione di derivazione di acque pubbliche tramite n. 1 pozzo ubicato al foglio n. 168, particella n. 406, nel comune di Firenze, Viale Giovine Italia, per uso civile, per una portata media di 2,90 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 5 con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare, sottoscritto in data 04/04/2023, conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di stabilire che, ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 893,54 (*ottocentonovantatre virgola cinquantaquattro*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Firenze.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

97a6da120dd1f79235fa04a828ecec12e2d7c3b1f27b99b2969c40abf85cf8b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9062 - Data adozione: 08/05/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso potabile - Nuova concessione di prelievo da sorgente esistente ubicata nel comune di Comune di Palazzuolo sul Senio (FI), Loc. Il Fantino, NCT foglio 56 particella 175. Pratica: Sidit 3319/22; Loc. 4345 - Sorgente ad uso potabile

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010012

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 13 settembre 2021 n. 938 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA l’istanza prot. 533336 del 22/11/2018 – SIDIT 3319/22 Loc. 4345, con la quale la sig.ra Vettorello Beatrice, in qualità di titolare dell’ AZ. AGR. Il Fantino, con sede a Ravenna (RA) Via Gentile da Fabriano, 3A ha richiesto il rilascio di concessione di acque pubbliche per uso potabile, da sorgente posta in comune di Palazzuolo sul Senio (FI), Loc. Il Fantino in terreno individuato al NCT dal foglio56 part.IIa 175 di proprietà della società medesima;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 28/10/2022, come da relata inviata dal Comune medesimo;

DATO ATTO che la visita istruttoria prescritta al terzo comma dell'art. 95 del T.U. n. 1775 del 11/12/1933 è stata effettuata il giorno 26/10/2022 dal cui verbale conservato agli atti non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la relazione tecnica e geologica, a firma del Agr. F. Bugoloni (n. 1098 Ordine Agronomi Firenze) e del Geol. A. Loli (n. 565 Ordine Geologici Toscana);

DATO ATTO che in base all'istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 700 metri cubi, destinata ad uso potabile, P.M.A. di 0,02l/s;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €. 166,12 (soggetta ad integrazione adeguamento T.I.P), ha versato €. 124,59 per annualità 2023 (da aprile a dicembre - soggetta ad integrazione adeguamento T.I.P), ha versato €. 100,00 a titolo di oneri istruttori, ha versato €. 40,00 ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775 /1933;
- ha sottoscritto in forma olografa, in persona della Titolare sig.ra Vettorello Beatrice, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante F23 agli atti di € 48,00;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore della AZ. AGR. Il Fantino con sede a Ravenna (RA) via Gentile da Fabriano,3/A, per uso potabile entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di sorgente esistente sita nel comune di Palazzuolo sul Senio (FI), Loc. Il Fantino in terreno individuato al NCT dal foglio 56 part.lla 175 di proprietà della società medesima;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2043;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in forma olografa in data 30/03/2023 dalla Az. Agricola richiedente a mezzo della Titolare, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 166,12 (calcolo anno 2023 - soggetta ad integrazione adeguamento T.I.P);
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

54954c1d4835e8fb960ea0a35d8092642f5e82d4482fa052eb44315e26cdc974



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9063 - Data adozione: 08/05/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Baccaiano, in loc. Baccaiano del Comune di Montespertoli per l'esecuzione di scarico acque reflue domestiche depurate. Pratica SiDIT 1801/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010122

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA l’istanza di concessione suolo del demanio idrico acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0186669 del 18-04-2023 a cui è stato attribuito il n. 1801/2023 SiDIT presentata da Sara Cappelletti, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, tramite il tecnico incaricato Radassao Gianfranco, con allegati i seguenti elaborati in formato digitale:

1. Relazione tecnica descrittiva;
2. Relazione idrologica idraulica;
3. Documentazione fotografica;
4. Corografia scala 1:10.000;
5. Estratto catastale scala 1:2.000;
6. Tavole di progetto.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Baccaiano (MV38289), loc. Baccaiano in Comune di Montespertoli, presso la particella 602 del Foglio 36 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14931- scarico acque reflue domestiche depurate, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2786/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- eventuali pozzetti di ispezione potranno essere posati in opera a non meno di 4 metri dal ciglio superiore di sponda del corso d'acqua;
- la tubazione di scarico non dovrà sporgere dal filo sponda;
- in prossimità dello scarico la sponda dovrà essere opportunamente protetta con idonea scogliera senza avanzamento a fiume raccordandone il profilo a monte ed a valle;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- la presente autorizzazione ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni nove (9) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel

corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico tramite la piattaforma nazionale PagoPA in data 21/04/2023

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 02/05/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 257,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero;
- € 171,33 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a otto dodicesimi del canone annuale;
- € 85,67 a titolo di imposta pari al 50% del canone pagato.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre (3) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Sara Cappelletti, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Baccaiano (MV38289), loc. Baccaiano in Comune di Montespertoli, presso la particella 602 del Foglio 36 con l'opera n. 14931-scarico acque reflue domestiche depurate;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni nove (9) dalla data del presente atto
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di partecipare per via telematica il presente provvedimento al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

34c793ae31af1355c7b44fb7af2d129b69cfef2d5b2a571105fd2e9ac517ac71



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9140 - Data adozione: 08/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3530 - SIDIT 1941/2023. Concessione ed Autorizzazione idraulica per lo spostamento di impianto di illuminazione pubblica BT con attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome (TN39271) in Via di Ponte Strada in Loc. Sorbano del Giudice nel Comune di Lucca (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009944

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza, sia di Concessione idraulica, presentata dalla Società Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l. con sede legale in via dei Bichi n. 340 Lucca (LU), codice fiscale/partita IVA 01969730462, per l’attraversamento aereo del corso d’acqua senza nome (TN39271) che di Autorizzazione

idraulica per lo svolgimento dei lavori per lo spostamento di impianto di illuminazione pubblica BT con attraversamento aereo del corso d'acqua di cui sopra in Via di Ponte Strada in Loc. Sorbano del Giudice nel Comune di Lucca (LU) recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 0386054 del 11/10/2022 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell'Ing. Pietro De Bonis iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. A1659:

- relazione tecnica descrittiva, compresa dichiarazione compatibilità idraulica ai sensi della LR 41/2018;
- tav. 1: corografia con indicazione luogo dei lavori;
- tav. 2: stato attuale, progetto e sovrapposto – planimetria e foto;
- tav. 3: estratto catastale con indicazione luogo dei lavori;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua senza nome (TN39271), relativa ai lavori per lo spostamento di impianto di illuminazione pubblica BT con attraversamento aereo del corso d'acqua di cui sopra in Via di Ponte Strada in Loc. Sorbano del Giudice nel Comune di Lucca (LU) – individuati al NCEU sul Foglio 167, part. 418-588 del Comune di Lucca (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 116,00 (euro centosedici/00), di cui € 100,00 (euro cento/00) per oneri istruttori ed € 16,00 (sedici/00) per marca da bollo su domanda, tramite bonifico su conto IBAN IT89O0760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana del 08/09/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3530 – Pratica SIDIT n. 1941/2023;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, L'istanza è presentata al fine della regolarizzazione di un pilone di illuminazione pubblica esistente, situato nella fascia di tutela assoluta del corso d'acqua senza nome (TN39271) in via di Ponte Strada, loc. Sorbano del Giudice, nel Comune di Lucca (LU), la cui presenza è stata riscontrata nel sopralluogo effettuato il 02/11/2021, che ha conseguentemente portato all'emissione dell'atto la cui natura giuridica ed i cui estremi sono riportati nell'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- i lavori dovranno essere realizzati così come descritti in relazione e rappresentati negli elaborati grafici allegati;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro

ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
- b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

PRESO ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Relazione Tecnica e Dichiarazione di compatibilità idraulica (All. A), Tav. 02 – Stato Attuale-Progetto-Sovrapposto (All. B);

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto, determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 6,83 (euro sei/83) per singolo attraversamento (uso 1.1 – attraversamento aereo), e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per n. 1 (uno) attraversamento pari a € 5,46 (euro cinque/46);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0402853 del 21/10/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione/Autorizzazione, di effettuare il versamento di € 5,46 (euro cinque/46) quale canone anno 2022, versamento di € 5,46 (euro cinque/46) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione, € 2,73 (euro due/73) quale imposta regionale anno 2022;

DATO ATTO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0060711 del 03/02/2023 è stato fatto un sollecito al soggetto istante, per il rilascio della Concessione/Autorizzazione, di effettuare i versamenti di cui al punto precedente;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 07/03/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 5,46 (euro cinque/46) quale canone anno 2022;
- € 5,46 (euro cinque/46) quale deposito cauzionale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 23/12/2021 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 10,92 (euro dieci/92) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 07/03/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70J0760102800000011899580 di:

- € 2,73 (euro due/73) quale imposta regionale anno 2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta tramite marca da bollo ID. n. 01191682883249 del 17/12/2020;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l. con sede legale in via dei Bichi n. 340 Lucca (LU), codice fiscale/partita IVA 01969730462, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa all'attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome (TN39271) in Via di Ponte Strada in Loc. Sorbano del Giudice nel Comune di Lucca (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati Pratica 3530 – Pratica SIDIT n. 1941/2023;
2. DI AUTORIZZARE la Società Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l. allo svolgimento dei lavori per lo spostamento di impianto di illuminazione pubblica BT con attraversamento aereo del corso d'acqua di cui sopra in Via di Ponte Strada in Loc. Sorbano del Giudice nel Comune di Lucca (LU) – individuati al NCEU sul Foglio 167, part. 418-588 del Comune di Lucca (LU) , ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3530 – Pratica SIDIT n. 1941/2023;
3. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Relazione Tecnica e Dichiarazione di compatibilità idraulica (All. A), Tav. 02 – Stato Attuale-Progetto-Sovrapposto (All. B);
4. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e


prescrizioni generali individuate in premessa, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

6. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data di adozione del presente atto;
7. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data di adozione del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato in € 5,46 (euro cinque/46), salvo rivalutazione ISTAT, così come dettagliato in premessa;
8. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente;
9. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Relazione Tecnica - Dichiarazione Compatibilità Idraulica*
bf8ee29f5769a64b000582ca03f2e0681b79c93290f9b8d2ad8899e594701a22
- B* *TAV. 02 - Stato Attuale-Progetto- Sovrapposto*
9772970bb0cf3fd6ea08d04b7922c755c3f685b8912f2d36908654faa7dc0b96





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9141 - Data adozione: 08/05/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1, legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza di rinnovo concessione con variante sostanziale (aumento della portata media annua) di derivazione acque dalla sorgente denominata Corna nel Comune di Sillano Giuncugnano (LU) ad uso potabile, pratica Sidit n. 184460/2020 C.L. n. 2454.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009954

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n. 40/2009;
- la L.R. n. 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza presentata da Gaia s.p.a., C.F.: 01966240465, con sede a Pietrasanta (LU) via Donizetti n. 16, protocollata il 21/11/2022 n. 449237, intesa ad ottenere il rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione acqua ad uso potabile dalla Sorgente Corna nel Comune di Sillano Giuncugnano (LU), prat. n. 2454;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento effettuata con la pubblicazione dell’avviso della presentazione dell’istanza sul BURT n.49 del 07/12/2022, all’albo pretorio del Comune di Sillano Giuncugnano;

VISTA la nota del GCTN prot. n. 508373 del 28/12/2022 con cui è stata convocata la Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990, forma semplificata modalità asincrona, e Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c. 1 legge n. 241/1990. Istanza prot. n. 449237 in data 21/11/2022 di rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione acque pubbliche ad uso potabile, dalla sorgente denominata Corna nel Comune di Sillano Giuncugnano (LU), foglio 112 particella n° 904, per un aumento della portata media annua da 0,09 l/s a 0,34 l/s. Richiedente: GAIA SpA. Pratica SIDIT n. 184460/2020 C.L. n. 2454; sono state invitate a partecipare: Comune di Sillano Giuncugnano, ARPAT, AIT, AUSL Toscana Nord Ovest, Autorità di Distretto dell’Appennino Settentrionale, R.T. Direzione Ambiente ed energia Settore Tutela della Natura e del Mare;

CONSIDERATO che il giorno 29/03/2023 era il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

Viste le note di:

- ARPAT, prot. del 11/01/2023 n. 17617, con la quale sono stati chiesti chiarimenti circa la verifica di portata, l’esistenza o meno dello scarico dell’acqua non derivata, la verifica dei dati delle acque (caratteristiche chimico e chimico-fisiche);
- GCTN, prot. n. 26480 del 16/01/2023, pec inviata a GAIA spa e, p.c. agli enti interessati la Conferenza, con la quale è stata trasmessa la richiesta di chiarimenti di ARPAT (prot. del 11/01/2023 n. 17617);

- GAIA spa, prot. n. 83940 del 17/02/2023, con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti;
- ARPAT, prot. del 03/04/2023 n. 166841, con la quale è stato espresso parere positivo;
- GAIA spa, prot. del 04/04/2023 n. 167459, con la quale è stato trasmesso il rapporto di prova relativo alla Sorgente Corna;

Vista la pec del GCTN, prot. n. 119313 del 07/03/2023, inviata agli enti interessati la Conferenza con la quale è stato disposto che il giorno 05/04/2023 è il nuovo termine perentorio, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;

CONSIDERATO che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre novanta giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. DI CONCLUDERE positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 c.1, legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante l'istanza presentata da Gaia s.p.a., C.F.: 01966240465, con sede a Pietrasanta (LU) via Donizetti n. 16, prot. n. 449237 del 21/11/2022, intesa ad ottenere il rinnovo concessione con variante sostanziale (aumento della portata media annua da 0,09 l/s a 0,34 l/s) di derivazione acque dalla sorgente denominata Corna nel Comune di Sillano Giuncugnano (LU), foglio 112 particella n° 904, ad uso potabile, pratica Sidit n. 184460/2020 C.L. n. 2454;
2. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n. 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
3. DI DISPORRE che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
4. DI DARE ATTO che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
5. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
6. DI DARE ATTO che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le

modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9185 - Data adozione: 08/05/2023

Oggetto: U8 - Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio - I Stralcio - CUP D37B13000300002 - Liquidazione 80% indennità di esproprio - Foglio 23 particella 96 - Proprietà Cerri Luigi e Cerri Vincenzo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009330

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 18.02.2005 “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità” s.m.e.ii;

VISTA la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016, “Modalità operative dell’ufficio regionale espropriazioni”, così come aggiornate con il Decreto del DG n. 7514 del 28 aprile 2021;

PREMESSO CHE:

- a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012, il Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico della Regione Toscana, per conto del Commissario delegato ex L. 228/2012, ha realizzato lo studio idrologico-idraulico del fiume Albegna, approvato dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino competente nella seduta del 13.11.2013, nell’ambito del quale venivano individuati gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nella zona di Albinia, tra cui la realizzazione di una cassa di espansione e di un canale scolmatore in località Campo Regio;
- il Commissario Delegato ex L. 228/2012, con Ordinanza n. 14 del 26 luglio 2013 e con le successive ordinanze di rimodulazione n. 23 del 5.11.2013 e n. 29 del 17.12.2013, inseriva nel “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza” di cui all’allegato 2 dell’Ordinanza commissariale n. 5 del 24.04.2013, l’intervento codice 2012EGR0245 “Realizzazione della Cassa di Campo Regio” per l’importo complessivo di € 7.961.543,49, attribuendosene direttamente la competenza per l’attuazione e avvalendosi del Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico della Regione Toscana per i necessari adempimenti;
- nell’ottobre 2014 ulteriori eventi atmosferici colpivano nuovamente la Provincia di Grosseto e, in particolare, i territori già oggetto dell’evento calamitoso del novembre 2012, rendendo assolutamente urgente l’esecuzione dell’intervento codice 2012EGR0245 “Realizzazione della Cassa di espansione di Campo Regio”;
- con Ordinanza del Commissario n. 33 del 20.07.2015 “O.D.P.C. n. 215/2014. O.C.D.P.C. n. 266/2015” Approvazione nuovo Piano degli interventi commissariali e nuovo testo delle disposizioni per l’attuazione degli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi della Regione Toscana”, l’intervento cod. U8 relativo alla “Realizzazione della Cassa di espansione di Campo Regio” veniva inserito nel piano degli interventi approvato con ordinanza n. 10/2015 tra gli interventi idraulici urgenti finanziati con risorse regionali ex OCDPC 266/2015 per un importo pari a € 12.500.00,00;
- con Ordinanza n. 41 del 14.10.2015 il Commissario Delegato, ha rimodulato il Piano degli interventi di cui all’Ordinanza commissariale n. 10/2015 e smi ed ha altresì provveduto, alla luce della nuova riorganizzazione delle strutture di vertice della Giunta regionale della Regione Toscana di cui alla D.G.R. n. 913 del 28.09.2015, alla modifica dei settori regionali dei quali il medesimo Commissario si avvale per la realizzazione degli interventi di propria competenza, individuando la Direzione Difesa del suolo e Protezione civile quale ufficio regionale di riferimento per l’attuazione dell’intervento in oggetto;
- il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana, con D.D. n. 5677 del 27.11.2015, ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo all’intervento di cui trattasi (intervento codice U8 del Piano degli interventi del Commissario Delegato ex

- O.C.P.D.C. n. 215/2014), a seguito della positiva conclusione della conferenza dei servizi svoltasi in data 27/10/2015, ai sensi dell'art. 14 e ss della L. 241/90;
- con Ordinanza commissariale n. 45 del 2.12.2015 è stato approvato ai sensi dell'art. 12 dell'O.C.D.P.C. n. 215/2014, il progetto definitivo relativo all'intervento codice U-8 "Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio – I Stralcio", precedentemente approvato in linea tecnica con il suddetto D.D. n. 5677 del 27.11.2015;
 - con la suddetta ordinanza n. 45/2015 si dava atto che:
 - ai sensi del citato art. 12 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 215/2014, "L'approvazione del progetto, da parte del Commissario delegato, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. Si applicano, in ogni caso, le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327";
 - conseguentemente, l'atto di approvazione del progetto cui al punto precedente costituiva variante allo strumento urbanistico del Comune di Orbetello;
 - ai sensi e per gli effetti della variante urbanistica di cui al precedente punto, è stato apposto, ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree oggetto dell'intervento che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 9 D.P.R. n. 327/2001 ha la durata di cinque anni;
 - ai sensi dell'art. 12 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 215/2014, l'opera "Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio - I Stralcio" è stata dichiarata di pubblica utilità ed i relativi lavori sono stati dichiarati urgenti e indifferibili;
 - il Comune di Orbetello, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10-03-2016 ad oggetto "Variante al Regolamento Urbanistico per la presa d'atto del progetto definitivo CASSA DI ESPANSIONE CAMPO REGIO 1° STRALCIO - Ordinanza Del Commissario Delegato 2 dicembre 2015, n. 45" prendeva atto dell'approvazione del progetto di cui sopra;
 - con Ordinanza n. 46 del 3.12.2015 il Commissario Delegato ha individuato il Settore Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime, ora Genio Civile Toscana Sud, quale struttura del quale lo stesso si avvale relativamente all'intervento in oggetto;
 - con Ordinanza n. 47 del 04.12.2015, il Commissario Delegato ha approvato la relazione conclusiva sulle attività espletate relativamente allo stato di emergenza ex O.C.D.P.C. n. 215/2014;
 - con D.D. n. 6359 del 28.12.2015 "Riassetto delle strutture della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e attribuzione dei relativi incarichi ai Dirigenti" è stato soppresso il Settore "Genio Civile Toscana Sud e Opere marittime" e costituito il "Genio Civile Toscana Sud" la cui dirigenza è stata affidata al sottoscritto Dirigente;
 - con Deliberazione della Giunta Regionale n. 806 del 01.08.2016 "Approvazione indirizzi per garantire continuità dell'azione amministrativa nell'attuazione dei Piani approvati dai Commissari in vigenza dello stato emergenziale dichiarato ai sensi dell'art. 5 della L.225/1992" ed in particolare l'allegato 2 della predetta D.G.R. "Modalità uniformi di prosecuzione in ordinario delle gestioni emergenziali ex art. 5 L. 225/1992 cessate", si è previsto che le strutture regionali che attuano gli interventi del Piano commissariale proseguano gli stessi e provvedano alla loro rendicontazione secondo le procedure approvate durante la gestione emergenziale in quanto applicabili;
 - con O.C.D.P.C. n. 368 del 10.08.2016 (pubblicata in G.U. n. 197 del 24/08/2016), la Regione Toscana è stata individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito dei predetti eventi calamitosi;
 - per quanto sopra indicato, fa capo al Settore Genio Civile Toscana sud la realizzazione dell'intervento di cui in premessa e che pertanto occorre procedere all'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una cassa di espansione in zona Campo Regio, nel Comune di Orbetello;

- l'intervento "cod. U8 - Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio – I lotto" ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e' stato inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici anni 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019, adottato con deliberazione della Giunta Regionale n° 170 del 18.02.2019 e successivamente approvato dalla Giunta Regionale con delibera n° 420 del 01.04.2019;
- con decreto n. 8570 del 5.09.2016 il sottoscritto è stato individuato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 38/2007, dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 dell'Anac, quale responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto;
- con Decreto n. 11271 del 11.07.2018 sono state adottate le risultanze positive della Conferenza dei Servizi, indetta ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento cod. U8 "Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio – I lotto" così come riportate nel verbale del 18.06.2018 ed approvati gli elaborati del progetto esecutivo, oggetto delle determinazioni della Conferenza dei servizi;
- con decreto n. 12039 del 11.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "cod. U8 - Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio – I lotto", CUP D37B13000300002 dell'importo complessivo di € 12.913.435,59, ed indetta la gara d'appalto relativa ai lavori di cui all'oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 21.06.2019 e' stata sottoscritta la convenzione tra Regione Toscana, ANAS e RFI, il cui schema e' stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 1363 del 10.12.2018, con la quale vengono regolamentati i rapporti tra i soggetti interessati e definiti i rispettivi impegni nella realizzazione di tutte le opere riguardanti l'intervento "Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio – I lotto";

VISTO CHE :

- il soggetto promotore dell'espropriazione per le opere in oggetto è la Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Sud;
- la Legge Regionale n. 47 del 1° agosto 2016 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla L.R. 30/2005 e alla lor. 67/2003", ed in particolare l'art. 20 bis "Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della L.R. 47/2016" in base al quale le procedure espropriative relative all'intervento di competenza della Regione Toscana, oggetto del presente atto, sono state conferite al Comune di Orbetello quale autorità espropriante;

CONSIDERATO CHE:

- con il sopra citato Decreto n. 11271 del 11.07.2018 di adozione delle risultanze positive della Conferenza dei Servizi viene confermata la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'intervento in oggetto, disposta con l'ordinanza commissariale n. 45 del 2.12.2015, dando atto che la stessa, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. 327/2001, diverrà efficace a seguito dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte del Comune di Orbetello;
- il piano particellare allegato al progetto oltre ad aree da espropriare e da assoggettare a vincolo di allagamento, prevede anche l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 327/01;
- la Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Toscana Sud con nota prot. n. 27634 del 12.07.2018, ha trasmesso al Comune di Orbetello il Decreto n. 11271 del 11.07.2018, chiedendo al Comune di disporre la variante urbanistica per la modifica del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con ordinanza n. 45 del 02.12.2015, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001;
- la variante suddetta è stata definitivamente approvata con Del. C.C. n. 66 del 28.09.2018 e la stessa è stata pubblicata sul BURT in data 31.10.2018, dando atto che lo strumento urbanistico

acquista efficacia decorsi 15 gg dalla pubblicazione e dalla stessa data diventa efficace il Vincolo preordinato all'esproprio, così come disposto dal DPR 327/2001 e della L.R.T. 30/2005;

- unitamente alla variante urbanistica e al vincolo preordinato all'esproprio decorsi i 15gg di cui sopra, a far data dal 15/11/2018, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. 327/2001 è divenuta efficace anche la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera;

DATO ATTO CHE:

- il Decreto n. 11271 del 11/07/2018 di approvazione del progetto Esecutivo, ha rilevato il carattere di particolare urgenza dei lavori che giustifica il ricorso alla procedura di cui all'art. 22 bis D.P.R. 327/01;

- il piano particellare di esproprio allegato al progetto, prevede anche aree soggette ad indennizzo per asservimento di allagamento, oltre all'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 327/01;

- la convenzione sottoscritta in data 21.06.2019 tra Regione Toscana, ANAS S.p.a. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., finalizzata a definire e regolamentare i rapporti in relazione ai rispettivi impegni nella realizzazione di tutte le opere riguardanti l'intervento di "Realizzazione della cassa di Espansione di Campo Regio I lotto";

- con decreto di occupazione d'urgenza n. 12 del 06-08-2019, integrato con successivi decreti n. 5 del 10.05.2022 e 6 del 13.06.2022 del Settore Lavori Pubblici del Comune di Orbetello (notificati ai proprietari interessati ai sensi di legge) con i quali sono state determinate in via provvisoria "senza particolari indagini e formalità", come previsto dall'art. 22 bis del D.P.R. 327/01, le indennità di esproprio, di asservimento, disposta l'occupazione anticipata dei terreni, oltre all'occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio di aree necessarie alla cantierizzazione;

- con la redazione dei verbali di consistenza ed immissione in possesso, sottoscritti in data 26 settembre 2019, 09/06/2022 e 20/06/2022, si entrava in possesso dell'area interessata dai lavori poste nel Comune di Orbetello di proprietà di:

Proprietà	Foglio	P.Illa	Qualità e classe	Superficie Esprop. mq	Sup. occupata anticipat. mq	Sup. Occupata Temp.
CERRI Angelo nato a Roma il 14/04/1957 CERRI Anna nata a Borbona il 01/06/1951 CERRI Carlo nato a Roma il 23/10/1958 CERRI Dina nata a Roma il 04/04/1953 CERRI Francesco nato a Borbona il 01/08/1948 DI MUZIO Gina nata a Borbona il 20/12/1925 CERRI Luigi nato a BORBONA il 18/12/1925 CERRI Vincenzo nato a BORBONA il 09/05/1928	23	96	Seminativo 3	22883	22883	920 +1590

- il Genio Civile Toscana Sud, ha comunicato l'ammontare complessivo dell'indennità di esproprio riformulata tenendo conto delle informazioni acquisite con il sopralluogo dell'immissione in possesso, precisamente con nota n. 71255 del 22/02/2022 e successivamente ricalcolata in seguito alla maggiore superficie dell'occupazione temporanea, trasmessa con nota n. 393749 del 17/10/2022 con un importo complessivo pari ad € 102.082,65;

- viste le accettazioni dell'indennità di esproprio sottoscritte da signori CERRI Vincenzo e CERRI Luigi (limitatamente alle proprie quote di proprietà), inoltrateci dall'Avv. Gilberto Giusti con studio in Firenze, le indennità sotto determinate sono da intendersi definitive;

- ai sensi dell'art. 20 comma 6 del D.P.R. 327/2001 ai proprietari che hanno condiviso l'indennità ed accettato la cessione volontaria hanno diritto a ricevere un acconto dell'80% dell'indennità offerta;

- i signori CERRI Luigi e CERRI Vincenzo hanno provveduto a presentare la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene, mediante attestazione notarile, redatta dal notaio Marco Regni di Pistoia;

- con Determinazione n. 228 del 06.04.2023 il Settore Lavori Pubblici del Comune di Orbetello, ha approvato la liquidazione dell'acconto dell'80% pari ad € **63.950,59** dell'indennità di esproprio spettante per l'esproprio dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori;

- la signora Di Muzio Gina è deceduta in data 11/03/2019, senza lasciare disposizioni testamentarie, che gli unici eredi in forza di legge sono i signori: CERRI Angelo, CERRI Anna, CERRI Carlo, CERRI Dina e CERRI Francesco come risulta dalla Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà certificata dal notaio Paolo Martino di Roma, depositata e conservata agli atti;

- per le indennità non accettate da parte dei signori: CERRI Angelo, CERRI Anna, CERRI Carlo, CERRI Dina e CERRI Francesco (comproprietari), il Genio Civile Toscana Sud con decreto n. 3998 del 01/03/2023 ha disposto il deposito amministrativo definitivo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.);

- l'acconto dell'80% da corrispondere ai proprietari che hanno accettato l'indennità risulta pari a:

Indennità complessiva € 102.082,65

Indennità per diritti di proprietà pari a 15/45 → € 102.082,65 x 15/45 = € **34.027,55**

- che il signor Cerri Luigi essendo in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale, come risulta dalla documentazione prodotta e conservata agli atti, ha diritto ad un'indennità aggiuntiva, calcolata ai sensi dell'art. 40 comma 4 del DPR 327/2001;

CERRI Vincenzo proprietario per 15/45	Indennità € 34.027,55 x 80% = € 27.222,04 acconto
CERRI Luigi proprietario per 15/45	Indennità + Ind. Aggiuntiva IAP € 45.910,69 x 80% = € 36.728,55 acconto

DATO ATTO CHE

- al fine della determinazione dell'indennità, le aree da espropriare ricadono in zona E e non sono classificabili come aree edificabili, pertanto la somma:

- ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii, non è soggetta alla Ritenuta d'Acconto;
- non sussistendo i presupposti di cui all'art. 4, comma 2, n. 1, del D.P.R. n. 633/72, non risulta soggetta ad IVA;

- la somma complessiva di € 63.950,59 necessaria a liquidare le sopraindicate indennità, sarà liquidata direttamente dalla Regione Toscana – Genio Civile Toscana Sud, in qualità di soggetto promotore dell'espropriazione per le opere in oggetto e che la somma necessaria è disponibile sul Capitolo 42781, tipo di stanziamento cronoprogramma, prenotazione 20194679 assunta con la D.G.R. 966 del 22.07.2019, annualità 2023 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 (Cod. V livello U.2.02.01.09.010);

RICHIAMATO il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009”;

VISTA la L.R. 1 del 07.01.2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008”;

RICHIAMATO il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con DPGR n. 61/R del 19.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs. 118/2011;

Vista la Legge Regionale n. 45 del 29.12.2022 “Legge di stabilità per l’anno 2023”;

Vista la Legge Regionale n. 46 del 29.12.2022 “Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025”;

Vista la DGRT n. 2 del 09.01.2023 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e del bilancio gestionale 2023/2025;

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

DECRETA

- di impegnare per il pagamento dell’acconto dell’80% dell’indennità di esproprio, del terreno interessato dall’intervento in oggetto, l’importo complessivo di € 63.950,59 sul Capitolo 42781, tipo di stanziamento cronoprogramma, prenotazione 20194679 assunta con la D.G.R. 966 del 22.07.2019, annualità 2023 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 (Cod. V livello U.2.02.01.09.010) in favore dei comproprietari, come di seguito indicato:

Comune di Orbetello

Proprietà	Foglio	P.lla	Qualità e classe	Sup. Esprop.	Sup. occupata anticipat. mq	Sup. Occupata Temp.	Acconto 80% dell’indennità
CERRI Vincenzo nato a Borbona il 09/05/1928 - prop. 15/45	23	96	Seminativo 3	22883	22883	920+1590	€ 27.222,04
CERRI Luigi nato a Borbona il 18/12/1925 - prop. 15/45							€ 36.728,55

- di liquidare l’acconto dell’indennità di esproprio dovuta ai soggetti aventi diritto, secondo le modalità specificate nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, non pubblicato, imputando agli impegni assunti con il presente atto la somma complessiva di € 63.950,59 ;
- le aree da espropriare ricadono in zona E e non sono classificabili come aree edificabili, pertanto l’indennità sopra determinata non è soggetta alla ritenuta di cui all’art. 35 del D.P.R. 327/2001 e non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 4, comma 2, n. 1, del D.P.R. n. 633/72, non risulta soggetta ad IVA;
- di dare atto che le indennità liquidate sono state determinate sulla base delle superfici progettuali, indicate nel piano particellare d’esproprio, al termine dei lavori, il restante 20% dell’indennità di esproprio, l’indennità di occupazione ed eventuali indennità aggiuntive saranno determinate e liquidate tenendo conto delle superfici effettivamente espropriate risultanti dai frazionamenti;
- il presente decreto è integralmente pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della lor. 23/2007 e ai sensi dell’art. 26 c. 7 del DPR 327/2001.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Allegato A

0c9683071805598d46e02fc8347481edd3f4c314b5a702180a93f23e06d813bb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9204 - Data adozione: 08/05/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - presa d'atto della Relazione finale di Regolare Esecuzione dei Lavori, redatta ai sensi dell'art. 59 comma 2 lett.a) del regolamento 61/R del 16/08/2016, per l'impianto idroelettrico sul Rio Noceto o di Gello in loc. Ansana nel Comune di Pescaglia (LU), (prat. Sidit n. 191232/2020 C.L. n. 5439).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010134

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Visti i seguenti provvedimenti e comunicazioni:

- determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n° 7263 del 09/12/2010 e disciplinare di concessione sottoscritto in data 02/12/2010 con la quale è stato concesso al Sig. Valentini Mirko di derivare acqua pubblica dal Rio Noceto o di Gello, in località

Ansana, nel Comune di Pescaglia (LU), per la portata media annua di 34,0 l/s, ad uso idroelettrico e parziale uso irriguo senza restituzione, per produrre con il salto di 183,0 m, la potenza nominale media annua di 61,0 kW. La quantità massima di acqua derivata è stata fissata in 65,0 l/s, corrispondente ad una potenza massima teorica di 94,85 kW. Con la medesima determinazione veniva altresì concesso l'occupazione di Area del Demanio Idrico dello Stato;

- determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 3983 del 10/09/2013 con la quale è stato concesso al Sig. Mirko Valentini, a far data dal 08/07/2013, la variante sostanziale della concessione di derivazione acqua di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 7263 del 09/12/2010, consistente nella diminuzione del quantitativo di acqua da derivare dal Rio Noceto o di Gello in loc. Ansana nel Comune di Pescaglia (LU) ad uso irriguo senza restituzione, in via secondaria e parziale e, in via principale, ad uso idroelettrico, con conseguente riduzione del canone annuo; rettificando l'art. 1 del disciplinare sottoscritto dal Sig. Mirko Valentini presso l'Ufficio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca in data 02/12/2010 così come segue:

art. 1 – quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità di acqua da derivare dal Bacino del Fiume Serchio, corpo idrico del Rio Noceto, è fissata in misura di medi l/s 27 (pari a medi moduli 0,27), ad uso irriguo senza restituzione, in via secondaria e parziale e, in via principale, ad uso idroelettrico, per produrre con il salto di metri 183 la potenza nominale media di kW 48,4412. La quantità massima di acqua derivabile è definita in l/s 65 per produrre la potenza massima di kW 94,85;

- determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 256 del 31/01/2015, con la quale veniva riconosciuta l'impresa individuale denominata "VM Hydro di Valentini Mirko", intestataria della concessione di derivazione acqua pubblica dal Rio Noceto nel Comune di Pescaglia (LU) loc. Ansana, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 7263 del 09/12/2010 e successiva n. 3983 del 10/09/2013;
- nota pervenuta alla Regione Toscana il 11/12/2017, prot. n° 592841 con la quale il concessionario ha trasmesso la relazione di Regolare Esecuzione dei Lavori e la taratura degli strumenti di misura, così come previsto dall'art. 59 del Regolamento 61/R/2016;
- verbale di sopralluogo del giorno 08/03/2019, agli atti del fascicolo, nel corso del quale sono state rilevate alcune discrepanze tra le opere eseguite e quelle approvate per le cui sanatorie doveva essere presentata apposita domanda di variante;

Vista l'istanza acquisita al protocollo in data 03/03/2020 nn. 87413, 87516 e 105322, del Geom. Giuliano Palmerini, in qualità di tecnico incaricato dal Sig. Mirko Valentini, legale rappresentante di VM Hydro di Valentini Mirko, i cui dati identificativi sono indicati nell'All. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale viene chiesta la variante non sostanziale alla concessione di derivazione acqua superficiale dal Rio Noceto o di Gello in loc. Ansana nel Comune di Pescaglia (LU) relativamente all'uso idroelettrico (prat. n. 5439);

Vista la nota del 12/03/2020, prot. n° 105322 di trasmissione della documentazione fotografica aggiornata dello stato dei luoghi dalla quale si evince l'esecuzione delle disposizioni di sicurezza contestate durante la visita di sopralluogo;

Vista la nota pervenuta il 24/02/2021, prot. n. 79797 con la quale VM Hydro di Valentini Mirko dichiara di aderire al sistema di rilevamento centralizzato della Regione Toscana;

Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n° 20206 del 19/11/2021, con il quale è stata concessa a: VM Hydro di Valentini Mirko, la variante non sostanziale alla concessione di derivazione acqua dal Rio Noceto o di Gello in loc. Ansana nel Comune di Pescaglia (LU), relativamente all'uso idroelettrico, di cui alle determinazioni dirigenziali del Servizio Difesa del

Suolo della Provincia di Lucca n. 7263 del 09/12/2010, n. 3983 del 10/09/2013 e n. 256 del 31/01/2015; la variante consiste nella riduzione della portata a 25,96 l/s, nell'aumento del salto a 190,20 m per produrre la medesima potenza concessa di kW 48,44 (pratica Sidit n. 191232/2020 C.L. n. 5439).

- Considerato che la concessione è condizionata al rispetto dei seguenti principali parametri:
- salto legale: 183 m;
- portata massima derivabile: 65 l/s;
- portata media annua derivabile: 27 l/s;
- potenza media annua di concessione: 48,4412 kW;
- potenza massima teorica: 94,85 kW;
- DMV: 14,46 l/s, oltre la modulazione del 10% della differenza tra la portata naturale del corso d'acqua e il DMV stesso;
- larghezza dello stramazzo per il transito del DMV: 13 cm;
- differenza di quota tra quota della griglia di presa e lo stramazzo del DMV: 15 cm
- quota assoluta stramazzo vasca di carico: 483,45 m;

Visto il computo metrico estimativo trasmesso con nota del 03/03/2020, prot. n. 87516 dal quale risulta che l'importo dei lavori per il risputino ambientale dello stato dei luoghi in corrispondenza dell'opera di presa ammontano complessivamente a 3.597,09 € e pertanto, ai sensi dell'art. 62 del regolamento regionale n. 61/R/2016 non è dovuta la garanzia fideiussoria;

Considerato che in data 06/03/2023 prot. n. 116916, il Geom. Giuliano Palmerini, per incarico di VM Hydro di Valentini Mirko, ha trasmesso la relazione finale di regolare esecuzione dei lavori e, per la taratura degli strumenti di misura, il datasheet del misuratore ad ultrasuoni installato;

Preso atto che i dati dei misuratori vengono regolarmente trasmessi al sistema centralizzato di acquisizione preso il Servizio SIR della Regione Toscana;

Espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con il presente atto;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di prendere atto della Relazione finale di Regolare Esecuzione dei Lavori, redatta ai sensi dell'art. 59 comma 2 lett.a) del regolamento 61/R del 16/08/2016, trasmessa con nota prot. del 06/03/2023 n. 116916, da VM Hydro di Valentini Mirko, i cui dati identificativi sono indicati nell'All. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'impianto idroelettrico sul Rio Noceto o di Gello in loc. Ansana nel Comune di Pescaglia (LU), così come stabilito con determinazioni dirigenziali del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 7263 del 09/12/2010, n. 3983 del 10/09/2013, n. 256 del 31/01/2015, n. 20206 del 19/11/2021 e con disciplinare sottoscritto il 02/12/2010 (prat. Sidit n. 191232/2020 C.L. n. 5439);

2) di prendere atto del regolare funzionamento e della taratura degli strumenti di misura del livello, della potenza prodotta e della corretta trasmissione dei valori misurati al server FTP del Settore SIR

della Regione Toscana, nonché del corretto funzionamento dello stramazzo per il rilascio delle portate del Deflusso Minimo Vitale;

3) di autorizzare VM Hydro di Valentini Mirko al prelievo di acqua mediante derivazione dal Rio Noceto o di Gello in loc. Ansana nel Comune di Pescaglia (LU) ad uso idroelettrico, rispettando i seguenti parametri:

- salto legale: 183 m;
- portata massima derivabile: 65 l/s;
- portata media annua derivabile: 27 l/s;
- potenza media annua di concessione: 48,4412 kW;
- potenza massima teorica: 94,85 kW;
- DMV: 14,46 l/s, oltre la modulazione del 10% della differenza tra la portata naturale del corso d'acqua e il DMV stesso;
- larghezza dello stramazzo per il transito del DMV: 13 cm;
- differenza di quota tra quota della griglia di presa e lo stramazzo del DMV: 15 cm
- quota assoluta stramazzo vasca di carico: 483,45 m;

4) di trasmettere il presente atto a: VM Hydro di Valentini Mirko e Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale;

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

dati identificativi

90b0c7fdb1472f79221afac33aa312a8863ab262302b07c4aea6432417037072



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9207 - Data adozione: 09/05/2023

Oggetto: RD 523/1904, L.R. 41/2018. Pratica n.2625 (Sidit n.2049/2022). Proroga della concessione idraulica di un'area demaniale del Fiume Magra (TN15023), per realizzare un intervento di protezione delle pile in alveo del viadotto Santo Stefano dell'autostrada A15 Parma-La Spezia, in località Albiano Magra, nel Comune di Aulla (MS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010174

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 1035/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA l'istanza di proroga della concessione idraulica inviata da SALT p.a. (C.F. 00140570466), con sede legale in via Don Enrico Tazzoli n.9 a Lido di Camaiore (LU), recepita al protocollo regionale con n. 0189126 il 19/04/2023;

PRESO ATTO che la società richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso di questo Settore;

DATO ATTO che Salt p.a. Tronco Autocisa ha versato in data 24.01.2023, a favore della Regione Toscana, con bonifico (iban: IT8900760102800001031575820), euro 182,00 (oneri istruttori e imposta di bollo per l'istanza e per il presente decreto dirigenziale);

VISTO il proprio decreto 12190 del 15.07.2021 con il quale veniva rilasciata a Salt p.a. la concessione per l'occupazione di un'area demaniale del Fiume Magra, per realizzare un intervento di protezione delle pile in alveo del viadotto Santo Stefano dell'autostrada A15 Parma-La Spezia, in località Albiano Magra, nel comune di Aulla (MS), comprensiva dell'utilizzo, come accesso, della strada sterrata da via Zona Industriale accatastata al demanio al foglio 48 particella 1378, per 120 giorni, a decorrere dal 15.07.2021;

CONSIDERATO il proprio decreto n.11307 del 09.06.2022 con il quale si rilasciavano a Salt p.a. Tronco Autocisa altri 120 giorni di occupazione della suddetta area;

CONSIDERATO che nell'istanza pervenuta SALT p.a. ha ravvisato la necessità del rilascio di un'ulteriore proroga della concessione suddetta;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019 e che alla pratica è stato dato il n.2625 (SIDIT n. 2049/2021);

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

PRESO ATTO che il progetto, la realizzazione dei lavori, le prescrizioni e le condizioni rimangono invariate;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di accogliere la richiesta presentata da SALT p.a. (C.F. 00140570466), con sede legale in via Don Enrico Tazzoli n.9 a Lido di Camaiore (LU) e conseguentemente di concedere una proroga di 12 mesi, a partire dalla data del presente decreto, della concessione rilasciata con proprio decreto n. 12190 del 15.07.2021, ai sensi e per gli effetti della del R.D. 523/1904 L.R. 80/2015, dell'area appartenente al Demanio dello Stato -Ramo idrico, di pertinenza del Fiume Magra (TN15023), per realizzare un intervento di protezione delle pile in alveo del viadotto Santo Stefano dell'autostrada A15 Parma-La Spezia, in località Albiano Magra, nel Comune di Aulla (MS);

-di confermare le condizioni e le prescrizioni precedentemente stabilite con il decreto suddetto;

-di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-di notificare il presente atto all'indirizzo pec del soggetto richiedente;

-di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9243 - Data adozione: 08/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per esecuzione di interventi di ripristino conservativo dell'attraversamento autostradale A11, Km 023+039, sul fosso La Fossa nel tratto censito con il codice MV49997, nel comune di Pistoia (PT). Pratica n. 4231. (SIDIT Pratica: 1983/2023, Procedimento: 3010/2023).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010074

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 103/2022 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione breve presentata da Autostrade per l’Italia S.P.A, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, a firma del legale rappresentante Matteo Marvogli, avente ad oggetto “Lavori di ripristino superficiali di opere minori”, per cantiere ed interventi di ripristino delle strutture del manufatto di attraversamento autostradale A11 sul fosso La Fossa (opera N°164 al km 023+039) nel comune di Pistoia (PT), acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 0490206 del 19/12/2022;

DATO ATTO altresì che le lavorazioni di ripristino delle strutture del ponte autostradale suddetto determinano una occupazione temporanea per la cantierizzazione di aree appartenenti al demanio idrico del fosso La Fossa censito con il codice MV49997, corso d’acqua iscritto nel reticolo idrografico e di gestione individuato con D.C.R.T. 103/2022;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 75,00 con bonifico bancario del 01/03/2023 per gli oneri istruttori, Euro 16,00 di marca da bollo per la presentazione della pratica, con marca da bollo cartacea id. 01210767842766 del 10/11/2022, ed Euro 16,00 di marca da

bollo cartacea id. 01210767842743 del 10/11/2022 per la pubblicazione del decreto e che la stessa ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 64 del 10/11/2022 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'ing. Valentina Vannucchi;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica n. 4231 (SIDIT: pratica 1983/2023, procedimento 3010/2023);

DATO ATTO che l'attraversamento in esame non risulta concessionato, come già comunicato nella nota prot. n. 454460 del 28/12/2020;

VISTI gli elaborati progettuali allegati all'istanza, firmati digitalmente dall'ing. Simone Paglianti e la documentazione integrativa, acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 0198950 del 27/04/2023, firmata digitalmente dall'ing. Matteo Marvogli, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Tavole con estratti di mappa, planimetria e sezioni e indicazione di occupazione del cantiere;
- Tavole grafiche dello stato attuale e di progetto, layout di cantiere;
- Relazione di chiarimento degli aspetti tecnici;

PRESO ATTO che:

- le lavorazioni consistono in interventi di ripristino di prospetti, spalle e impalcato del manufatto di attraversamento del fosso La Fossa nel tratto censito con il codice MV49997 (opera n°164 al km 023+039) dell'autostrada nel comune di Pistoia (PT);
- gli interventi consistono nell'asportazione degli strati corticali di cls ammalorato, sostituzione delle barre di armatura ammalorate, ripristino con malta cementizia delle strutture in cls, ravvivatura di tutte le superfici non oggetto degli interventi di ripristino mediante sabbiatura e posa in opera di rivestimento protettivo;
- il manufatto di attraversamento è costituito da uno scatolare in c.a. di lunghezza totale di circa 25 m, larghezza circa 2,00 m, di sezione rettangolare nel tratto in direzione Firenze di altezza di circa 2,00 m e ad arco nel tratto in direzione Pisa con altezza massima pari a 1,85 m;
- all'interno dell'attraversamento è presente del materiale sciolto sul fondo che riduce la sezione libera di deflusso; durante l'esecuzione dei lavori questo materiale verrà rimosso al fine di ripristinare la luce libera e la continuità del profilo dell'opera stessa;
- le lavorazioni avverranno tramite accesso pedonale da strada sterrata esistente, saranno utilizzati ponteggi metallici; sarà utilizzata un autogrù dalla viabilità autostradale per calare mezzi e materiali all'interno del corso d'acqua;
- la superficie del cantiere è pari a 98.20 mq;
- l'attraversamento è rappresentato al foglio di mappa 259 del del Comune di Pistoia (PT);
- la tubazione in acciaio staffata sulla sommità dell'opera posta sul lato sinistro contiene un cavo elettrico dismesso di proprietà del richiedente; tale tubazione sarà eliminata durante l'esecuzione dei lavori;
- la tubazione posta in destra è di proprietà di e-distribuzione S.p.A., e contiene cavo elettrico attualmente in servizio;

CONSIDERATO che:

- le opere e lavorazioni sopra descritte non comportano pregiudizio in termini di accessibilità del corso d'acqua;

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- dovrà essere ripristinata la luce libera dell'attraversamento, rimuovendo i sedimenti depositati e ripristinando il profilo longitudinale del corso d'acqua;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua e le sue pertinenze dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche;

- in caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo e le sue pertinenze dovranno essere liberati da persone, mezzi d'opera e materiali. Le previsioni meteorologiche potranno essere verificate al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;

- opere provvisoriale ed apprestamenti di cantiere, così come mezzi e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori, dovranno essere collocati al di fuori dell'alveo del corso d'acqua, e non dovranno costituire impedimento per la transitabilità e l'accessibilità delle sponde. A lavori ultimati l'area d'intervento dovrà risultare sgombera da ogni manufatto provvisorio disposto all'occorrenza, da eventuali materiali di risulta e completamente ripristinata;

- materiali e mezzi di cantiere, al termine di ogni giornata lavorativa, dovranno essere posizionati esternamente all'alveo e alle sue pertinenze;

- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti in alveo e sulle sponde dovranno essere tempestivamente rimossi ed opportunamente smaltiti a cura e spese del richiedente;

- le opere provvisoriale e le lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare permanente modifica, né riduzione delle sezioni di deflusso, né locali variazioni della quota di sommità degli argini sponde;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere le opere idrauliche esistenti, né comportare danneggiamenti o manomissioni delle sponde. Eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere provvisorie di cui si tratta, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite la casella di posta elettronica valentina.vannucchi@regione.toscana.it, riportando nell'oggetto il numero della pratica (4231), il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione ha validità di 1 anno a decorrere dalla data del presente atto;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, a proprio insindacabile giudizio, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune

operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia, o gestione del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 1 (uno) decorrente dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Nelle concessioni brevi aventi una durata inferiore o pari all'anno, la cauzione non è dovuta.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, la concessione relativa ad un'area di 98,20 mq è soggetta al pagamento di un canone pari a € 224,00 (uso 13 all. A alla D.G.R.T. 1555/22 importo definito per le superfici pari o inferiori ai 100 mq);

Il canone è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. *mora ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1555/2022, di importo pari ad € 224,00, relativamente al periodo di occupazione, con bonifico bancario del 01/03/2023, riferimento interno 5123005953;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale per l'anno 2023 prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, che secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. 2/1971 è commisurata al 50% del canone di concessione e pari quindi a € 112,00, con bonifico bancario del 01/03/2023, riferimento interno 5123005951;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, Autostrade per l'Italia S.P.A, con sede via Bergamini n. 50, Roma, codice fiscale 07516911000, a firma del legale rappresentante Matteo Marvogli, della concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per esecuzione di interventi di ripristino conservativo dell'attraversamento autostradale A11, Km 023+039, sul fosso La Fossa nel tratto censito con il codice MV49997, nel comune di Pistoia (PT), meglio descritta in narrativa;
2. di autorizzare le opere provvisorie e le lavorazioni nelle pertinenze del fosso La Fossa nel tratto censito con il codice MV49997 di cui al presente atto ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di di anni 1 (uno) secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9252 - Data adozione: 09/05/2023

Oggetto: R.d. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1, legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza di rinnovo concessione di derivazione acque dalle sorgenti Il Piastrone nel Comune di Sillano Giuncugnano (LU) ad uso potabile, pratica Sidit n. 184462/2020 C.L. n. 2457.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010172

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n. 40/2009;
- la L.R. n. 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza presentata da Gaia s.p.a., C.F.: 01966240465, con sede a Pietrasanta (LU) via Donizetti n. 16, protocollata il 21/11/2022 n. 449259, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivazione acqua ad uso potabile dalla Sorgente Il Piastrone nel Comune di Sillano Giuncugnano (LU), prat. n. 2457;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento effettuata con la pubblicazione dell’avviso della presentazione dell’istanza sul BURT n.1 del 04/01/2023, all’albo pretorio del Comune di Sillano Giuncugnano, con la quale è stata fissata la locale visita di istruttoria per il giorno 28/03/2023;

VISTA la nota del GCTN prot. n. 508373 del 28/12/2022 con cui è stata convocata la Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990, forma semplificata modalità asincrona, e Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c. 1 legge n. 241/1990. Istanza prot. n. 449259 in data 21/11/2022 di rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche ad uso potabile, dalle sorgenti denominate Il Piastrone nel Comune di Sillano Giuncugnano (LU), foglio 104 particella n° 15, per una portata media annua di 0,2 l/s. Richiedente: GAIA SpA. Pratica SIDIT n. 184462/2020 C.L. n. 2457; sono state invitate a partecipare: Comune di Sillano Giuncugnano, Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ARPAT, AIT, AUSL Toscana Nord Ovest, R.T. Direzione Ambiente ed Energia Settore Tutela della Natura e del Mare;

VISTO il verbale di sopralluogo del 28/03/2023;

Considerato che le Sorgenti denominate Il Pistrone sono conosciute e citate negli atti anche con la denominazione Forconi 1 e Forconi 2; tali sorgenti alimentano l’acquedotto pubblico delle loc. Case Alte e Pontecchio del Comune di Sillano Giuncugnano (LU);

CONSIDERATO che il giorno 03/05/2023 era il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

VISTA la nota di Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale prot. n. 56175 del 01/02/2023: parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- che la captazione sia dotata di strumento di misura delle portate e contatore dei volumi derivati e loro manutenzione per tutto il periodo di concessione;
- che venga predisposta una campagna di misurazione della portata naturale delle sorgenti, con almeno 2 misurazioni, in morbida e in magra, a cadenza almeno quinquennale;

CONSIDERATO che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre novanta giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. DI CONCLUDERE positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 c.1, legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante l'istanza presentata da Gaia s.p.a., C.F.: 01966240465, con sede a Pietrasanta (LU) via Donizetti n. 16, prot. n. 449259 del 21/11/2022, intesa ad ottenere il rinnovo concessione di derivazione acque dalle sorgenti Il Piastrone nel Comune di Sillano Giuncugnano (LU), foglio 104 particella n° 15, per una portata media annua di 0,2 l/s, ad uso potabile, pratica Sidit n. 184462/2020 C.L. n. 2457;
2. DI PRESCRIVERE per il rinnovo della concessione:
 - che la captazione sia dotata di strumento di misura delle portate e contatore dei volumi derivati e loro manutenzione per tutto il periodo di concessione;
 - che sia predisposta una campagna di misurazione della portata naturale delle sorgenti, con almeno 2 misurazioni, in morbida e in magra, a cadenza almeno quinquennale;
3. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n. 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
4. DI DISPORRE che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
5. DI DARE ATTO che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge;
7. DI DARE ATTO che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9274 - Data adozione: 09/05/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua dal sottosuolo mediante un pozzo nel Comune di Lucca fraz. Saltocchio ad uso produzione di beni e servizi (pratica Sidit 181329/2020 C.L. n. 2639).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010311

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021 e n. 1219 del 02/11/2022;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza in bollo acquisita al protocollo in data 18/02/2022 con il n. 66372, presentata da Brunella Pelle s.r.l. in liquidazione, C.F.: 02055950469, con sede a Lucca fraz. Sesto di Moriano via Ludovica n. 628, con la quale viene chiesta la voltura a favore di A.B.F.T. di Tincani Brunello s.a.s., C.F. 02550330464, con sede legale a Lucca loc. Saltocchio via del Calzolaio n. 16, relativamente alla concessione di derivazione acqua dal sottosuolo mediante un pozzo nel Comune di Lucca fraz.

Saltocchio - FG 58 Particella 281, ad uso produzione di beni e servizi, di cui al decreto dirigenziale n. 8428 del 28/05/2019, prat. n. 2639, a seguito di atto di scissione n. 8883 del 23/12/2019;

Dato atto che le spese di istruttoria di Euro 75,00 sono state versate in data 26/01/2022 sul conto IBAN: IT89O0760102800001031575820;

Visto il decreto dirigenziale n. 8428 del 28/05/2019 con il quale è stato concesso a Brunella Pelle s.r.l. - C.F.: 02055950469, con sede a Lucca fraz. Sesto di Moriano via Ludovica n. 628, di derivare acqua pubblica dal sottosuolo mediante un pozzo nel Comune di Lucca fraz. Saltocchio - FG 58 Particella 281, ad uso produzione di beni e servizi, rinnovando la concessione di cui al precedente decreto dirigenziale n. 947 del 04/03/1999 e successive determinazioni dirigenziali del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 150 del 07/05/2007 e n. 977 del 01/03/2011, per ulteriori anni 15, a far data dal 01/01/2019, per tutto l'anno e per i seguenti quantitativi: portata di acqua massima di 38,0 l/s, portata media di 0,032 l/s, nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 2,74 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 1.000 mc (prat. n. 2639); è stato approvato il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di Brunella Pelle s.r.l. presso gli uffici del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca in data 22/05/2019, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica;

Considerato che la scadenza di tale concessione sarà il 31/12/2037;

Preso atto che A.B.F.T. di Tincani Brunello s.a.s., C.F. 02550330464, ha versato in data 30/01/2023 il canone anno 2022 di Euro 1961,54 sul conto IBAN IT41X076012800001031581018;

Ritenuto di accogliere la domanda presentata in data 18/02/2022 prot. n. 66372, sopra descritta e volturare a A.B.F.T. di Tincani Brunello s.a.s., C.F. 02550330464, con sede legale a Lucca loc. Saltocchio via del Calzolaio n. 16, la concessione di derivazione acqua dal sottosuolo mediante un pozzo nel Comune di Lucca fraz. Saltocchio - FG 58 Particella 281, ad uso produzione di beni e servizi, di cui al decreto dirigenziale n. 8428 del 28/05/2019 e al disciplinare sottoscritto il 22/05/2019 (pratica Sidit 181329/2020 C.L. n. 2639), con la seguente prescrizione:

- A.B.F.T. di Tincani Brunello s.a.s., C.F. 02550330464, deve versare, entro 10 giorni dal ricevimento del presente decreto, il deposito cauzionale di Euro 1.961,54 utilizzando il conto IBAN IT41X076012800001031581018 ed inviando la ricevuta al Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca;
- la mancata corresponsione del deposito cauzionale comporta l'attivazione del provvedimento di dichiarazione di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 76 del DPGRT n. 61/R/2016 e dell'art. 55 del R.D. nr. 1775/1933;

Dato atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 1.828,53 versato da Brunella Pelle s.r.l., C.F.: 02055950469, in data 29/04/2019 sul conto IBAN IT41X076012800001031581018 della Regione Toscana;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 1.961,54 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza del 31/12/2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di volturare a: A.B.F.T. di Tincani Brunello s.a.s., C.F. 02550330464, con sede legale a Lucca loc. Saltocchio via del Calzolaio n. 16, la concessione di derivazione acqua dal sottosuolo mediante un pozzo nel Comune di Lucca fraz. Saltocchio - FG 58 Particella 281, ad uso produzione di beni e servizi, di cui al decreto dirigenziale n. 8428 del 28/05/2019 e al disciplinare sottoscritto il 22/05/2019 (pratica Sidit 181329/2020 C.L. n. 2639), con la seguente prescrizione:
 - A.B.F.T. di Tincani Brunello s.a.s., C.F. 02550330464, deve versare, entro 10 giorni dal ricevimento del presente decreto, il deposito cauzionale di Euro 1.961,54 utilizzando il conto IBAN IT41X076012800001031581018 ed inviando la ricevuta al Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca;
 - la mancata corresponsione del deposito cauzionale comporta l'attivazione del provvedimento di dichiarazione di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 76 del DPGRT n. 61/R/2016 e dell'art. 55 del R.D. nr. 1775/1933;
2. di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2037;
3. di dare atto che A.B.F.T. di Tincani Brunello s.a.s., C.F. 02550330464, ha versato in data 26/01/2022 le spese di istruttoria di Euro 75,00 sul conto IBAN: IT89O0760102800001031575820; ha versato altresì in data 30/01/2023 il canone anno 2022 di Euro 1961,54 sul conto IBAN IT41X076012800001031581018;
4. di dare atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 1.828,53 versato da Brunella Pelle s.r.l., C.F.: 02055950469, in data 29/04/2019 sul conto IBAN IT41X076012800001031581018 della Regione Toscana;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 1.961,54 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza del 31/12/2023;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9303 - Data adozione: 08/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 41/2018, L.R.50/2021. Pratica idraulica n. 3586, pratica Sidit n. 2069/2023. Concessione di aree demaniali, di pertinenza di vari corsi d'acqua, nel comune di Tresana (MS), occupate dagli scarichi n. 212-213-217-220-225-232.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010141

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre

2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

VISTA la L.R. 50/2021 “Disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico dei gestori del servizio idrico integrato;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l' istanza inviata da GAIA S.p.A., di seguito denominata “concessionario”, C.F. 01966240465, con sede legale a Marina di Pietrasanta (LU) in via G. Donizetti n.16, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n°409980 del 27/10/2022, con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici, a firma dell'ing. Luca Gianecchini:

- estratto CTR
- estratto di mappa catastale
- documentazione fotografica
- sezione
- estratto del Reticolo Idrografico della Regione Toscana;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

- degli oneri istruttori di € 75,00, mediante bonifico bancario (iban: IT8900760102800001031575820) intestato a Regione Toscana, in data 21.04.2023,
- dell'imposta di bollo (16,00 euro) per l' istanza, mediante bollo virtuale (autorizzazione n. 18493 del 01.04.2005),
- dell'imposta di bollo (16,00 euro) per il decreto, mediante bollo virtuale (autorizzazione n. 18493 del 01.04.2005);

PREMESSO che la Società GAIA S.p.A., gestore del S.I.I. per i comuni afferenti l'A.T.O. 1 Toscana Nord, ha presentato, con un'unica istanza, la documentazione tecnica finalizzata alla regolarizzazione di n.6 scarichi di acque reflue urbane, tramite la procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021 “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016*”, con recapito in vari corsi d'acqua nel Comune di Tresana (MS);

PRESO ATTO che i sei scarichi, descritti e dettagliati nelle rispettive relazioni tecniche presentate, compilate secondo l'allegato B della L.R. 50/2021, con allegata, per ogni relazione, la documentazione tecnica (estratto di mappa catastale, corografia, sezione, estratto del reticolo idrografico e la documentazione fotografica), rientrano tra gli scarichi di cui all'allegato A, tipologia C, della L.R. 50/2021, che individua gli scarichi esistenti, occupanti aree demaniali, privi del titolo concessorio;

RILEVATO che gli scarichi fanno parte dell'elenco di cui all'allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale 1 aprile 2019, n. 428 “*Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi relativi al Settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato attuativo delle*

disposizioni di cui all'art. 26 della L.R.20/2006 e all'art. 19 ter del Regolamento Regionale n. 46/2008", afferenti alla tipologia "scarichi acque reflue":

- scarico n. 212 rif. id n. 45F39SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 213 rif. id n. 45F07SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 217 rif. id n. 45F11SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 220 rif. id n. 45F14SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 225 rif. id n. 45F22SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 232 rif. id n. 45F11SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;

CONSIDERATO che gli scarichi oggetto di regolarizzazione non sono afferenti ad aree protette, e pertanto non è necessario, ai sensi dell'articolo 52 della L.R. 30/2015, il preventivo rilascio di nulla osta dell'ente competente;

PRESO ATTO che per i sei scarichi esistenti (scarichi n. 212-213-217-220-225-232) il tecnico incaricato da GAIA S.p.A. ha asseverato la compatibilità idraulica, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPGR 42/R/2018 e ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che l'istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione delle aree demaniali occupate con gli scarichi meglio descritti nella tabella che segue:

Rif. Scarico GAIA	Località	Coordinate (EPSG 3003)		Catastale confinante		Reticolo		Descrizione
		X	Y	Foglio	Mappale	Codice	Denominazione	
212	Valle di Villa	1570671	4901124	11	99	TN10231	Fosso de'Cieli	Scarico acque reflue di parte dell'abitato di Valle di Villa con tubo corrugato in PEAD DN400 in sponda destra
213	La Pera	1569983	4900248	11	529	TN10653		Scarico acque reflue di parte dell'abitato di La Pera con tubo corrugato in PEAD DN500 in sponda sinistra
217	Careggia Piazzetta	1572844	4899718	21	350	TN10849		Scarico acque reflue di parte dell'abitato di Careggia con tubo in PVC DN200 alla sommità iniziale del corso d'acqua
220	Pietrasalta	1570486	4898390	24	301	TN11477	Fosso Debbio	Scarico acque reflue di parte dell'abitato di Pietrasalta con tubo in cemento DN300 in sponda destra
225	Rovaro	1572784	4897608	37	117	TN11766	Fosso di Ruoro	Scarico acque reflue di parte dell'abitato di Rovaro con tubo in PVC DN200 in sponda sinistra
232	Careggia Chiesa	1572822	4899932	21	175	TN10792		Scarico acque reflue di parte dell'abitato di Careggia con tubo in PVC DN200 alla sommità iniziale del corso d'acqua

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 3586, pratica SIDIT n. 2069/2023;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni, a partire dal 01/01/2022, come stabilito al comma 8 art. 4 della L.R. 50/2021, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

il Concessionario è tenuto a:

- assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consente l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle aree e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione delle aree o del bene in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non può cedere né sub conceder e, neppure parzialmente, le aree e/o bene oggetto di concessione;
- assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

PRESCRIZIONI TECNICHE

-con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

-il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

-i lavori di manutenzione, eventualmente previsti, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; è fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene dei corsi d'acqua interessati ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona L Lungiana (zona di allerta di riferimento per il Comune di Tresana come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

-i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

-al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi d'opera leggeri sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici presenti;
-dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

DATO ATTO che le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al Demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente

DATO ATTO che il Settore competente può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale delle aree;
- c) opere difformi da quanto asseverato.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

CONSIDERATO che al soggetto richiedente, per il rilascio della concessione, è stato chiesto, con nota prot 0431740 dell' 11/11/2022, il versamento delle seguenti somme, le cui ricevute di pagamento sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T. con n. 0196852 il 26/04/2023:

- € 1.285,20 di canone anno 2022
- € 1.285,20 di deposito cauzionale
- € 642,60 di imposta regionale anno 2022,
- € 536,38 di spese di registrazione;

DATO ATTO che, a partire dall'annualità 2023, il canone sarà determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 e aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- di prendere atto di tutta la documentazione tecnica, allegata all'istanza e delle dichiarazioni asseverate a firma del tecnico incarico da GAIA S.p.A., così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
- di rilasciare a GAIA S.p.A., C.F. 01966240465, con sede legale a Marina di Pietrasanta (LU) in via G. Donizetti n.16, la concessione idraulica delle aree demaniali, di pertinenza dei corsi d'acqua in narrativa elencati, occupate dagli scarichi n. 212-213-217-220-225-232, nel comune di Tresana (MS);
- di stabilire che la concessione, rilasciata con il presente atto, avrà la durata di anni 19 (diciannove), a decorrere dal 01/01/2022 e che il canone annuale di concessione, che GAIA S.p.A. dovrà corrispondere alla Regione Toscana, sarà determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 e aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;
- di disporre che la gestione delle aree demaniali sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta, per l'intera durata della concessione, risulta superiore alla misura fissa di € 200,00;
- di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario;
- di dare atto che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9308 - Data adozione: 08/05/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di Lamporecchio. Approvazione del Disciplinare di concessione.

Richiedente: Autolinee Toscane s.p.a - Pratica n. 35355. Pratica SIDIT n. 5177/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010248

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana, prot.n. 0342193 del 08/09/2022, il richiedente Autolinee Toscane s.p.a ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in Via G. Di Vittorio, 35 in Comune di Lamporecchio Via G. di Vittorio, 35, per uso civile nel terreno individuato nel foglio catastale n. 13 dalla particella n. 537, per una portata media di 0,0012 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare allegato al presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla società Autolinee Toscane s.p.a - C.F: 02194050486, con decorrenza dalla data del presente atto per XXX anni, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in Via G. Di Vittorio, 35 in Comune di Lamporecchio Via G. di Vittorio 35, per uso civile, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 13 dalla particella n. 537, per una portata media di 0,0012 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno in corso, il canone è stabilito nella misura di € 180,93;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Lamporecchio;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

35355 DISCIPLINARE

4c3b739bacb78741acb0d1a0a3e86979bfeb228ad9140389e01ada5d7c370e15



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9309 - Data adozione: 10/05/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso delle Cascine del Riccio , in loc. Cascine del Riccio del Comune di Firenze per l'esecuzione di rinforzo e rialzo muro dx idraulica . Pratica SiDIT 802/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010277

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 802/2022 presentata dal richiedente Jorg Faller, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 87608 del 04-03-2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma Duranti Leonardo:

- Relazione tecnica
- Calcoli strutturali
- Planimetria e sezioni stato attuale
- Planimetria e sezioni stato di progetto
- Relazione geologica

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso delle Cascine del Riccio, loc. Cascine del Riccio in Comune di Firenze, presso la particella 68 del Foglio 84 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 10668 - Rinforzo e rialzo muro dx idraulica, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1487/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di

rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed

al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 3 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente mediante versamento con modello F24;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 253,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 42,17 a titolo di primo canone concessorio mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 21,08 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
 2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
 3. di accordare, al richiedente Jorg Faller, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto , la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso delle Cascine del Riccio , loc. Cascine del Riccio in Comune di Firenze, presso la particella 68 del Foglio 84 con l'opera n. 10668 - Rinforzo e rialzo muro dx idraulica ;
 4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 3 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 280,00, secondo quanto riportato al p.to 9 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
 7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
 8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec I.duranti@pec.atreingegneria.net.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

19950a22de8834b4c7a702e38d3b3f2bc6bdebd99a4155a5d4ab2ebc4af1fdf9



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9310 - Data adozione: 10/05/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di corso d'acqua senza nome (Id. MV21208), nei pressi della località San Piero a Sieve (Casenuove) nel Comune di Scarperia e San Piero (FI), per manufatto di scarico acque reflue domestiche e meteoriche. Pratica SiDIT 1617/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010281

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 1617/2023 presentata dalla richiedente Ghetti Elena, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 167610 del 04/04/2023, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma del Geom. Gionata Vignolini:

- Relazione tecnica
- Relazione geologica
- Estratto di mappa catastale (scala 1:2000)
- Documentazione fotografica
- Tav. 1 – stato di progetto – planimetrie
- Tav. 2 – stato di progetto – dimensionamento impianto smaltimento acque reflue
- Tav. 3 – stato di progetto – planimetria impianto di smaltimento acque reflue e sezioni
- Tav. 4 – inquadramento aerofotogrammetrico

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede lavori per la realizzazione di un impianto di smaltimento per acque reflue domestiche e meteoriche con recapito finale in sinistra idraulica di un corso d'acqua senza nome, in loc. San Piero a Sieve (Casenuove) nel Comune di Scarperia e San Piero (FI), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua e precisamente:

- (opera 14852) - Porzione di alveo in sinistra idraulica di corso d'acqua senza nome (Id. MV21208) nei pressi della p.lla 15 del F. 19 (sez. cens. B) del Catasto del Comune di Scarperia e San Piero (FI), località San Piero a Sieve (Casenuove), da occuparsi con manufatto di scarico per acque reflue domestiche e meteoriche.

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2481/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo versamento tramite Mod. F24 in data 12/04/2023.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 12/04/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 257,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 171,35 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a otto dodicesimi del canone annuale di € 257,00 riferito al 2023, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 85,67 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, alla richiedente Ghetti Elena, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - (opera 14852) - Porzione di alveo in sinistra idraulica di corso d'acqua senza nome (Id. MV21208) nei pressi della p.lla 15 del F. 19 (sez. cens. B) del Catasto del Comune di Scarperia e San Piero (FI), località San Piero a Sieve (Casenuove), da occuparsi con manufatto di scarico per acque reflue domestiche e meteoriche.
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 257,00 (duecentocinquattasette/00) secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec gionata.vignolini@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Anagrafica richiedente*
cf095c7a978b23453fde0c27b9e197b26a8288de1c42aa47ff43413c8914cafb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9311 - Data adozione: 10/05/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Pesa (MV 43719), in loc. Alberaccio del Comune di Radda in Chianti per realizzazione di guado provvisorio in attraversamento. Pratica SiDIT 1165/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010284

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1165/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 126393 del 10-03-2023 presentata da Wendt Renate Maria in nome e per conto della Società Tenuta Carleone di Castiglioni s.r.l. Soc. Agr., c.f. 00291660520, con sede legale in Comune di Radda in Chianti e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Cerri Roberto, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica contenente documentazione fotografica, estratto di mappa catastale, tavole stato di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato torrente Pesa (MV 43719), loc. Alberaccio in Comune di Radda in Chianti, presso la particella 63 e 92 del Foglio 34 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14533 - Realizzazione di guado provvisorio in attraversamento, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1840/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;

- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e

degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle

prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 2 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01220295347538 del 14/03/2023.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 336,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 252,00 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 9 dodicesimi del canone annuale di € 336 riferito al 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 126,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 2 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società Tenuta Carleone di Castiglioni s.r.l. Soc. Agr., c.f. 00291660520, con sede legale in Comune di Radda in Chianti, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Pesa (MV 43719), loc. Alberaccio in Comune di Radda in Chianti, presso la particella 63 e 92 del Foglio 34 con l'opera n. 14533 - Realizzazione di guado provvisorio in attraversamento;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 2 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 224,00, secondo quanto riportato al p.to 4.3 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec.wendt@pec.slvb.it , fattoriacastiglioni@pec.it e geo.ricerche@pec.epap.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9314 - Data adozione: 09/05/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 3269/2019. Procedimento n. 3353/2019. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI). Pozzo n. 17630.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010330

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/12/1999 N. 238;

Visto l’art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico”, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R. 815 del 01/08/2016, ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua). Approvazione definitiva’;

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante ‘Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015’, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R. n. 830 del 31/07/2017, 'Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015';

Vista la D.G.R. n. 889 del 07/08/2017 'Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche' e il DGR 1219 del 02/11/2022;

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista l'istanza acquisita al protocollo con n. 0205896 in data 21/05/2019 dal Sig. Antinori Piero, i cui dati identificativi sono riportati nel disciplinare redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la quale veniva chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea nel territorio del Comune Castagneto Carducci (LI), ad uso potabile;

Visto che l'emungimento interessa un pozzo esistente (risorsa idrica n. 17630), ubicato nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI), in località Podere Campo ai Fioretti, su terreni di proprietà del richiedente contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 11, particella n. 65; coordinate GAUSS-BOAGA EPSG 3003: E 1626731, N 4784107.

Considerato che il volume annuale richiesto è di 8.000 (ottomila) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1,2 (uno virgola due) litri al secondo; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,25 (zero virgola venticinque) l/s medi annui.

Considerato che l'acqua così prelevata viene concessa esclusivamente ad uso potabile, per gli utilizzi di 5 unità residenziali, con parere favorevole della USL Toscana Nord Ovest ricevuto tramite pec in data 06/12/2022, nostro protocollo n° 0474249;

Visto il parere favorevole della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ricevuto con Prot. n. 0407820 del 04/11/2019, per il quantitativo annuo massimo richiesto, con la prescrizione che la durata della concessione non sia superiore a 5 anni.

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto il disciplinare n. 14/2023, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 18/04/2023 dal Sig. Antinori Piero, allegato al presente atto, unitamente al rapporto di verifica della firma, denominato Allegato B, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- canone per l'anno 2023 pari a € 192,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 28/03/2023;
- spese d'istruttoria pari a € 100,00 per mezzo di versamento su conto corrente postale n. 001031575820 intestato a Regione Toscana, in data 14/05/2019;
- deposito cauzionale pari a € 223,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 28/03/2023;
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 con

marca da bollo Identificativo: 01211112657636 del 24/03/2023;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, titolare di incarico di Elevata Qualificazione del settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al Sig. Antinori Piero la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo esistente (risorsa idrica n. 17630), ubicato nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI), in località Podere Campo ai Fioretti, su terreni di proprietà del richiedente contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 11, particella n. 65, ad uso potabile, coordinate GAUSS-BOAGA EPSG 3003: E 1626731, N 4784107, pratica sidit n. 3269/2019;
2. di stabilire che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato Allegato A, allegato al presente atto unitamente al rapporto di verifica della firma, denominato Allegato B, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente in data 18/04/2023; in particolare si avranno le seguenti condizioni:
 - il volume annuale concesso è di 8.000 (ottomila) metri cubi;
 - la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1,2 (uno virgola due) litri al secondo;
 - la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,25 (zero virgola venticinque) l/s medi annui;
 - il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in 5 (cinque) anni dalla data del presente atto;
3. l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato Allegato A, allegato al presente atto unitamente al rapporto di verifica della firma, denominato allegato B, che ne fa parte integrante, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 e firmato digitalmente dal richiedente in data 18/04/2023;
4. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Firenze (FI), Piazza Antinori n. 3;

5. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

6. di trasmettere il presente atto al richiedente: sig. Antinori Piero.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A **DISCIPLINARE**
917d5abb2711c2f98e9fc2ad896ddf8d3728805928df1ab70b35887478faa71c

B **CERTIFICAZIONE FIRMA**
5d7e7592bd12ca2c5ac5ff369ea60659c5f3c7ae119d2272c0d7c6dc0bf0b7



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9324 - Data adozione: 08/05/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Montelungo AV43096, in loc. Chiusi Scalo del Comune di Chiusi per l'esecuzione di attraversamento in sub-alveo di elettrodotto tramite inserimento di tubazione per passaggio cavo all'interno di canaletta metallica fissata alla spalpetta del ponte. Pratica SiDIT 500/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010167

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 500/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0064617 del 07-02-2023 presentata da Ascanio Claudio in nome e per conto della Società Greentech Italia s.r.l., c.f. 03433360546, con sede legale in Comune di Magione, Via Sacco e Vanzetti, n. 26/B e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ascanio Claudio, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnico-descrittiva
- Corografia 1:25.000
- Planimetria 1:10.000
- Estratto di mappa catastale 1:2.000

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede: lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Montelungo AV43096, loc. Chiusi Scalo in Comune di Chiusi, presso la particella 272 del Foglio 62 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14985 - attraversamento in sub-alveo di elettrodotto, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 770/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- l'attraversamento dovrà essere realizzato esclusivamente in subalveo ad una profondità minima di metri 1,20 tra il fondo alveo del torrente e l'estradosso superiore del tubo con le modalità indicate nello schema del tracciato della trivella allegato alla relazione tecnico-descrittiva;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto è stata anticipata dal richiedente tramite piattaforma IRIS in data 21/04/2023.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 321,30 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero tramite piattaforma IRIS in data 21/04/2023;
- € 240,98 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a nove/dodicesimi del canone annuale di € 321,30 riferito al 2023 tramite piattaforma PagoPA in data 21/04/2023;
- € 120,49 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione tramite piattaforma IRIS in data 21/04/2023.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società Greentech Italia s.r.l., c.f. 03433360546, con sede legale in Comune di Magione, Via Sacco e Vanzetti, n. 26/B la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Montelungo AV43096, loc. Chiusi Scalo in Comune di Chiusi, presso la particella 272 del Foglio 62 con l'opera n. 14985 - attraversamento in sub-alveo di elettrodotta;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 321,30, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica tramite il portale SiDIT il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9325 - Data adozione: 08/05/2023

Oggetto: Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 2026/2023-1233/2023; Codice locale n. CSA2015_00011 - Voltura della titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Sestino (AR), Località Ca' Bianchi - Via per San Giovanni (Sorgente Buglione) e in Località Ca' Barboni (sorgente Barboni), rilasciata con decreto n. 14357 del 05/10/2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010195

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

VISTI:

- il provvedimento di concessione di acque pubbliche rilasciato dalla Regione Toscana all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti - ATERSIR (C.F. 91342750378), con decreto n. 14357 del 05/10/2017, alle condizioni stabilite nel disciplinare di concessione allegato allo stesso decreto, per l’utilizzo di due sorgenti denominate Sorgente Buglione e Sorgente Cà Barboni ubicate in Comune di Sestino catastalmente individuate al F. 1 P.lla 224 e al Fg. 6 P.lle 164 e 165, rispettivamente in Loc. Cà Bianchi e Cà Barboni, per uso potabile per una portata media di 0,5 l/s ed un volume annuo di 15.800 mc;
- l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 14/03/2023 al numero 133707 con cui la società Hera S.P.A. con sede in Comune di Bologna (C.F. 04245520376) chiede la voltura a proprio favore della concessione sopra citata, di cui alla pratica Sidit n. 1233/2023 codice locale n. CSA2015_00011, alle stesse condizioni di cui alla concessione originaria;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha corrisposto il deposito cauzionale di € 956,06 (di cui € 284,06 per la derivazione di acqua pubblica ed € 672,00 per l’occupazione del demanio idrico per gli attraversamenti delle condotte sul Torrente Torbello) e le spese di istruttoria come da attestazioni agli atti dell’Ufficio;

- DATO ATTO CHE l’imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;
- DATO ATTO CHE che a seguito dell’esperita istruttoria non sono state ravvisate condizioni ostative all’accoglimento della istanza di variazione di titolarità dell’intestatario della concessione di derivazione di acque pubbliche richiesta;
- DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del presente provvedimento verrà restituito al soggetto cedente il deposito cauzionale infruttifero di € 1.020,00 per la derivazione di acqua e di € 1.000,00 per l’occupazione del demanio idrico versati in data 19/09/2017;
- DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Cacciatore Carmelo;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione alla

derivazione di acque pubbliche per l'utilizzo di due sorgenti denominate Sorgente Buglione e Sorgente Cà Barboni ubicate in Comune di Sestino catastalmente individuate al F. 1 P.IIa 224 e al Fg. 6 P.IIe 164 e 165, rispettivamente in Loc. Cà Bianchi e Cà Barboni, per uso potabile per una portata media di 0,5 l/s ed un volume annuo di 15.800 mc, di cui alla pratica Sidit n. 1233/2023 codice locale n. CSA2015_00011, dalla Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti - ATERSIR (C.F. 91342750378), soggetto cedente, alla società Hera S.P.A. con sede in Comune di Bologna (C.F. 04245520376), soggetto subentrante;

2. di dare atto che la società Hera S.P.A. subentra in ogni obbligo e responsabilità stabiliti dal decreto n. 14357 del 05/10/2017 rilasciato dalla Regione Toscana e dal relativo disciplinare di cui all'allegato A dello stesso decreto;
3. di confermare la scadenza della concessione al 04/10/2032, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 18/09/2017;
4. di trasmettere copia del presente decreto alla società subentrante e al soggetto cedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9326 - Data adozione: 09/05/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1, legge n.241/1990, riguardante l'istanza per il rilascio della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso civile (condizionamento), in località Filanda nel Comune di Aulla (MS), pratica Sidit n. 408580/2020 C.L. n. 1178/76-51.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010245

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. n. 22/2015 e il DGRT n. 122 del 23/02/2016;
- la Legge n. 241/1990;
- la legge regionale 40/2009;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il regolamento emanato dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 61/R del 16/08/2016, pubblicato sul BURT n. 37 del 19/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 1345 del 16/04/2013 e successivo Disciplinare n. 12/2013 sottoscritto il 27/09/2013, è stata rilasciata a Zucchetti S.p.A, la concessione di derivazione d’acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso civile (condizionamento) in località Filanda nel Comune di Aulla (MS), scaduta il 31/07/2022;

VISTA l'istanza prot. n. 446551 del 18/11/2022 presentata da Zucchetti S.p.A., C.F.: 05006900962, con sede legale in Via Solferino n. 1 nel Comune di Lodi (LO), per il rilascio della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso civile (condizionamento), in località Filanda nel Comune di Aulla (MS), da pozzo esistente (già concessionato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 1345 del 16/04/2013;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento effettuata con la pubblicazione dell'avviso della presentazione dell'istanza sul BURT n. 51 del 21/12/2022, all'albo pretorio del Comune di Aulla per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 21/12/2022 e sul sito internet della Regione Toscana nella sezione <http://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>;

VISTA la nota del GCTN prot. n. 0044785 del 26/01/2023 con cui è stata convocata la Conferenza di Servizi in modalità asincrona semplificata, invitando: Regione Toscana - Direzione Ambiente e Energia – Settore Autorizzazioni Ambientali e Settore Miniere, ARPAT - Dip.to Massa-Carrara e Comune di Aulla;

CONSIDERATO che il giorno 26/04/2023 era il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

VISTI i seguenti contributi:

- nulla osta senza prescrizioni del Settore Miniere della Regione Toscana (prot. 55553 del 01/02/2023);
- nota del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana (Prot. 65860 del 07/02/2023) con cui si precisa che il Proponente dovrà ottenere l’autorizzazione allo scarico delle acque impiegate nell’impianto e reimmesse in falda che, nel caso in questione, ai sensi dell’art. 4 c. 1 bis della L.R. 20/2006 (Norme per la Tutela delle acque dall’inquinamento), viene rilasciata

nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, prima dell'attivazione e dell'esercizio dello scarico delle acque provenienti dall'impianto di scambio termico;
- parere favorevole del Comune di Aulla (prot. n. 200139 del 28/04/2023) rilasciato previa presentazione della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013;

VISTO il verbale della locale visita di istruttoria che si è svolta il giorno 25/01/2023;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0085944 del 17/02/2023 è stato comunicato al richiedente che dovrà provvedere a richiedere l'Autorizzazione allo scarico delle acque che vengono reimmesse in falda, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis della L.R. n. 20 del 31 maggio 2006 s.m.e i., presentando la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al d.p.r. 59/2013;

CONSIDERATO che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre novanta giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) DI CONCLUDERE positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 c.1, legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante l'istanza prot. n. 446551 del 18/11/2022 presentata da Zucchetti S.p.A., CF 05006900962, con sede legale in Via Solferino n. 1 nel Comune di Lodi (LO), per il rilascio della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso civile (condizionamento), in località Filanda nel Comune di Aulla (MS), da pozzo esistente (già concessionato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 1345 del 16/04/2013), pratica Sidit n. 408580/2020 C.L. n. 1178/76-51;

2) DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n. 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento del rilascio della concessione di derivazione;

3) DI DISPORRE che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;

4) DI DARE ATTO che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;

5) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;

6) DI DARE ATTO CHE gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile

Toscana Nord – sede di Massa, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9335 - Data adozione: 08/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3336, pratica SIDIT n.4383/2022 Concessione di aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, occupate da n°5 attraversamenti a raso per accesso al sito estrattivo di Cava Castelbaito Fratteta, interferenti con l'area demaniale del Fosso Castelbaito Fratteta, nel Comune di Fivizzano (MS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010209

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza presentata dalla Marmi Walton Carrara s.r.l, p.Iva 00606220457, con sede legale a Fivizzano (MS), nella frazione di Monzone, in via Cesare Battisti n.91, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n. 264267 il 01/07/2022 con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici, a firma del Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni: relazione tecnica, tav.1 corografia di inquadramento, tav. 2 inquadramento catastale, tav.3 stato attuale, tav.4. carta delle aree demaniali, elaborato h:documentazione fotografica;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori (€ 100,00) in data 13/06/2022 mediante bonifico bancario, dell’imposta di bollo (€ 16,00) per l’istanza, mediante marca da bollo che ha l’id:01201973447818 e la data del 26.06.2022 e dell’imposta di bollo per il presente decreto con marca da bollo da € 16,00 che ha l’id:01211406632675 e la data del 18/11/2022;

PRESO ATTO che l'unica strada di accesso al sito estrattivo "cava Castelbaito Fratteta" interferisce con le sottostanti cinque aree del Demanio Idrico, delle quali solo una con funzionalità idraulica, del Fosso di Castelbaito Fratteta ed affluenti. La descrizione delle aree è riportata nella tabella seguente:

Guado	Superficie mq	Identificazione catastale terreni adiacenti			Corso d'acqua		
		Foglio	Mappale	Mappale	Altra denominazione	Reticolo	Funzionalità
A	68,41	197	203	197		NO	NO
B	23,84	197	165	180		NO	NO
C	45,51	197	172	180	Fosso della Perticata	TN18495	Sì
D	326,95	197	204	212		NO	NO
E	51,14	197	181	212	Fosso della Perticata	NO	NO

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata dalla Marmi Walton Carrara s.r.l, di seguito denominata "Concessionario", per il rilascio delle suddette aree demaniali;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che la concessione delle aree interessate può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove), a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI:

il Concessionario si obbliga:

- ad osservare le condizioni stabilite nel presente provvedimento di concessione;
- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle aree e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari;
- non utilizzare le aree demaniali in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per

la zona L Lunigiana (zona di allerta di riferimento per il Comune di Fivizzano come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

-sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-non mutare la destinazione delle aree;

-assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

-non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, le aree oggetto di concessione;

-assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e delle aree demaniali interessate;

STABILITO che le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al Demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

STABILITO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine per, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario sarà obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel presente atto; qualora il concessionario non dovesse provvedere, sarà cura del Settore competente procedere con l'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente. Il Settore competente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

DATO ATTO che il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente, rispetto alla scadenza prevista nel presente atto, previa presentazione di istanza al Concedente;

DATO ATTO che il Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

DATO ATTO che il canone demaniale che il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione delle suddette aree sarà determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 e aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

DATO ATTO che la concessione demaniale è gravata dall' "Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato", dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale, istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i., commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, ai sensi della L.R. 74/2018;

RISCONTRATO che la Marmi Walton Carrara s.r.l. ha corrisposto alla Regione Toscana, per l'occupazione delle suddette aree, i seguenti importi:

-€ 3.016,93 di canoni e interessi dal 2017 al 2021, con bonifico del 26.08.2022

-€ 302,19 di imposta regionale e interessi per l'anno 2021, con bonifico del 26.08.2022

-€ 600,00 di canone per l'anno 2022, con bonifico del 04.11.2022,
-€ 300,00 di imposta regionale per l'anno 2022, con bonifico del 04.11.2022,

PRESO ATTO che la Marmi Walton Carrara s.r.l in data 04.11.2022 ha versato € 600,00 al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, importo che verrà restituito alla società concessionaria, successivamente alla scadenza della concessione e previa verifica dell'adempimento del pagamento del canone, degli oneri e del rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- di rilasciare alla Marmi Walton Carrara s.r.l, p.Iva 00606220457, con sede legale a Fivizzano (MS), nella frazione di Monzone, in via Cesare Battisti n.91, in persona del legale rappresentante pro tempore, la concessione di aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, occupate dagli attraversamenti a raso, elencati in narrativa, per accesso al sito estrattivo di Cava Castelbaito Fratteta, interferenti con l'area demaniale del Fosso Castelbaito Fratteta, nel Comune di Fivizzano (MS);
- di stabilire che la concessione delle suddette aree avrà la durata di 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo che sarà determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 e aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;
- di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- di notificare il presente atto, tramite pec, alla Marmi Walton Carrara s.r.l.e al Geologo Vinicio Lorenzoni;
- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9342 - Data adozione: 10/05/2023

Oggetto: R.D. 523/1904- L.R. 80/2015- rilascio di concessione demaniale per navigazione ricreativa del fiume Bisenzio nel comune di Prato- pratica n. locale 4349 - n. SIDIT 1726/2023-

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010594

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103/2022 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, sono stati approvati il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Prato cultura società cooperativa, a firma di Gabriele Bresci, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa, i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato A parte integrale e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto l’utilizzo del demanio idrico per lo svolgimento di attività culturale e ricreativa, con navigazione a remi sul fiume Bisenzio, nel comune di Prato (PO), acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 0122045 del 08/03/2023, così come integrata con comunicazione ns prot. n.192980del 21/04/2023, con allegata la seguente documentazione:

- calendario con individuazione delle date di svolgimento dell’attività nel corso dell’anno 2023;
- copia del documento di identità del richiedente in corso di validità
- attestazioni pagamenti oneri istruttori e una (N.1) marca da bollo

DATO ATTO che la richiedente ha provveduto al pagamento di € 116,00 in data 07/03/2023 comprensivi di 100, 00 euro per oneri istruttori e 16,00 euro per una (n.1) marca da bollo e che la stessa ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cecilia Nannicini, e che l’istruttoria tecnica della pratica è stata effettuata dall’arch. Monica Longo;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero locale di pratica 4349, pratica SIDIT n. 1726/2023, e procedimento SIDIT n. 2666/2023;

DATO ATTO che l'istanza è relativa alla concessione per l'utilizzo del demanio idrico per lo svolgimento di un'attività di promozione culturale e ricreativa, finalizzata alla fruizione del patrimonio storico - artistico del centro cittadino di Prato attraverso la navigazione a remi del tratto del fiume Bisenzio tra il Ponte alla Passerella e il Ponte alla Vittoria;

DATO ATTO altresì che l'attività prevista interessa un tratto del fiume Bisenzio appartenente al reticolo idrografico e di gestione approvato con D.C.R.T. n. 103/2022 e censito con il codice MV28310;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzazione a titolo non esclusivo ed in maniera non permanente di un'area demaniale, porzione dell'alveo del fiume Bisenzio, nel territorio del comune di Prato (PO);

DATO ATTO che, in considerazione della natura dell'utilizzo dell'area demaniale, si può procedere ad assegnazione diretta, in quanto l'attività sopra descritta rientra in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che l'occupazione dell'area demaniale per le finalità sopra espresse è ascrivibile all'uso sportivo dilettantistico descritto al punto 2.8 dell'allegato A alla D.G.R.T. 1515/2023 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico", per il quale è previsto il pagamento di un canone minimo annuo pari a € 336,00;

VISTO altresì che la concessione richiesta ricade nel campo d'applicazione delle concessioni "brevi di durata pari o inferiore al semestre", di cui alla D.G.R.T. 1515/2023 e che l'importo del canone è pertanto dimezzato e pari ad € 168,00;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e il concessionario;

CONSIDERATO che:

- l'attività sopra descritta non comporta alcuna modifica permanente dello stato dei luoghi e non costituisce un peggioramento in termini di accessibilità delle sponde;
- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- Lo svolgimento delle attività in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'utilizzo dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'attività oggetto di concessione potrà avere luogo unicamente in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di previsioni meteorologiche avverse essa dovrà essere immediatamente sospesa;
- lo svolgimento dell'attività oggetto di concessione:
 - dovrà avere luogo nel rispetto del calendario delle attività comunicato a questo settore;
 - non dovrà comportare la realizzazione di alcuna opera o manufatto fisso in alveo e su entrambe le sponde del fiume Bisenzio, né accessi all'alveo ed alle pertinenze del corso d'acqua con mezzi a motore;

- dovrà essere programmato, da parte del richiedente, in modo da evitare interferenze con gli utenti della pista ciclopedonale esistente sul fiume Bisenzio, per il tramite della quale viene effettuato l'accesso all'alveo di quanti prendono parte all'iniziativa;

- mezzi di navigazione, materiali ed opere provvisori all'occorrenza predisposti per lo svolgimento dell'attività oggetto di concessione, dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del fiume Bisenzio ed in ogni caso dovranno essere rimossi a fine di ciascun utilizzo dell'area e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- durante lo svolgimento dell'attività oggetto di concessione non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato;

- durante lo svolgimento delle attività dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- l'attività culturale e ricreativa dovrà svolgersi nel rispetto delle normative vigenti, sia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che in merito alla tutela della sicurezza di quanti, a vario titolo, partecipano alla manifestazione;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica, od altro da tali Enti individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'occupazione dell'area indicata in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore attività ovvero opera non indicata nell'istanza od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- il richiedente dovrà informare questo settore della conclusione delle attività, corredando la comunicazione con una dichiarazione di avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto. Le comunicazioni di cui sopra dovranno giungere attraverso le caselle di posta elettronica monica.longo@regione.toscana.it e massimo@chiappi@regione.toscana.it e dovranno recare nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il comune interessato;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- il Concessionario, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività culturale ricreativa, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone partecipanti alle attività culturali ricreative durante la navigazione del fiume Bisenzio, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere dall'Amministrazione concedente per qualsiasi danno eventualmente occorso ai partecipanti all'attività, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto nuova concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione cesserà alla data del 26 luglio 2023 al termine dell'ultima visita come da programma allegato all'istanza. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'attività ricreativo culturale stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree avute in concessione e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività svolte;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutto quanto, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendesse necessario per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'attività stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Per le concessioni di durata inferiore all'anno la cauzione non è dovuta (art. 31 del regolamento 60/R del 12 agosto 2016 e s.m.i.);

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 1555/2022, la concessione è soggetta al pagamento di un canone pari a € 336,00 (uso sportivo dilettantistico punto 2.8 all. A D.G.R.T. n. 1555/2023. Trattandosi di concessione breve (di durata pari o inferiore ad un semestre) il canone è dimezzato e pertanto di euro 168,00, da versare dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione;

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., in misura pari al 50% del canone annuo;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1515/2023 di importo pari ad euro 168,00 relativo al periodo di occupazione, con bonifico bancario effettuato in data 5/05/2023;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale anno 2023, di importo pari ad euro 84,00, con bonifico bancario effettuato in data 5/05/2023;
- ha effettuato il pagamento di 1 marca da bollo da 16,00 euro, da apporre sul presente atto in data 5/05/2023;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio a Prato Cultura società cooperativa, della concessione per l'utilizzo del demanio idrico per lo svolgimento di un'attività culturale e ricreativa, con navigazione a remi sul fiume Bisenzio, nel territorio del comune di Prato (PO), secondo il calendario conservato agli atti;
2. di autorizzare l'occupazione ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato nella documentazione citata;
3. di stabilire che la concessione avrà durata dal 14/06/2023 al 26/07/2023 per i soli giorni indicati nel calendario presentato in allegato all'istanza, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che l'allegato A, contenente i dati identificativi della legale rappresentante dell'Associazione richiedente, è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
5. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
6. di disporre che lo svolgimento dell'attività culturale ricreativa in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono essere svolte le attività di cui sopra, riguardanti aree appartenenti al demanio idrico del fiume Bisenzio;
10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

dati identificativi del richiedente

0f1e02b057e965620d7c2c3fc75d126d2ea45c73c37736ea68bd8ed7f79ae2c0



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9345 - Data adozione: 08/05/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 191/2018 (Procedimento n. 46/2023) - Subentro nella titolarità della concessione rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 7776 del 22/05/2018, relativa all'occupazione di aree demaniali di mq 6.490, lungo le pertinenze del fosso Tanaro e del fosso dei Pescatori, in località Il Cristo nel comune di Grosseto, per coltura cerealicola e foraggera (tip. 2.1).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010072

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali sia i nuovi importi degli oneri istruttori e le modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 dicembre 2022, n. 103, "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

PREMESSO che la Regione Toscana con decreto n. 7776 del 22/05/2018 ha rilasciato alla sig.ra Maria Milleri una concessione di aree demaniali per coltura cerealicola e foraggera lungo la pertinenza del fosso Tanaro per una superficie di mq 6.490, con decorrenza dal 01/01/2016 fino al 31/07/2024;

ACCERTATO che la concessione suddetta si riferisce a due distinte aree demaniali, una di mq 4.490 lungo le pertinenze del fosso Tanaro, catastalmente individuata in una porzione della particella n. 735 del foglio 103 del Catasto Terreni del Comune di Grosseto, e una di mq 2.000 lungo le pertinenze del fosso dei Pescatori, catastalmente individuata in una porzione della particella n. 14 del foglio 82 dello stesso Catasto;

VISTA la richiesta di subentro nella concessione suddetta presentata dal sig. Giuliano Carra, legale rappresentante di San Michele Società Agricola a Responsabilità Limitata, acquisita agli atti del Settore con prot. n. 492551 del 20/12/2022;

ACCERTATO che le aree assegnate in concessione con il decreto sopra indicato sono rappresentate nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto, come parte integrante e sostanziale, con la lettera "A";

ACCERTATO che l'uso dell'area oggetto del presente subentro è stato conforme agli obblighi di cui all'art. 22 e che fino alla data di rilascio del presente atto i canoni e l'imposta regionale sono stati regolarmente corrisposti;

RITENUTO che sussistano le condizioni per il rilascio del presente decreto di subentro ai sensi dell'art. 36 del Regolamento, in considerazione del trasferimento della proprietà delle aree confinanti con le suddette porzioni demaniali dalla sig.ra Milleri a San Michele Società Agricola a Responsabilità Limitata, come risulta dall'atto di compravendita redatto dal Notaio Filippo Abbate, registrato a Grosseto con repertorio n. 7176/11 del 19/09/2022;

CONSIDERATO che il canone applicato alle occupazioni demaniali oggetto del presente subentro rimane invariato rispetto a quello indicato nel decreto n. 7776 del 22/05/2018 e che nell'annualità corrente, per effetto della rivalutazione intervenuta con la DGRT n. 1555 del 27/12/2022, ammonta a € 96,62;

RITENUTO di confermare come termine della concessione la data del 31/07/2024, indicata nel decreto n. 7776 del 22/05/2018;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

RITENUTO, in considerazione dell'imminenza della scadenza della concessione di cui si chiede il subentro, di anticipare il pagamento del canone complessivo dovuto fino al 31/07/2024, salvo conguaglio della quota relativa all'anno 2024 per la rivalutazione dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmato, escludendo il versamento della cauzione dovuta ai sensi dell'art. 31 del Regolamento;

VISTE le note di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmesse al richiedente con prot. n. 87534 del 20/02/2023 e n. 191466 del 20/04/2023;

TENUTO CONTO che in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con le note sopracitate:

- è stato corrisposto il canone complessivo dovuto fino al termine della concessione, pari ad € 113,28;
- è stata versata l'imposta dovuta sulle concessioni demaniali stabilita dall'art. 1, comma 2 della L.R. 2/1971, per l'importo di € 56,64;
- si è adempiuto agli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (versamento con F24-protocollo n. 230301183934418327 del 01/03/2023);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che San Michele Società Agricola a Responsabilità Limitata è responsabile nei confronti della Regione Toscana e del Settore competente in relazione a quanto stabilito dal presente decreto, ivi compreso il pagamento del canone concessorio;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il subentro di San Michele Società Agricola a Responsabilità Limitata, con sede legale in Grosseto (GR), località Il Cristo, C.F. 01707570535, nella concessione rilasciata dalla Regione Toscana con decreto n. 7776 del 22/05/2018, relativa all'occupazione di aree demaniali di mq 6.490, individuate nella particella n. 735/p del foglio n. 103 e nella particella n. 14/p del foglio n. 82 del catasto terreni del Comune di Grosseto, così come rappresentato nell'allegato elaborato cartografico facente parte integrale e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
2. di confermare il termine della concessione demaniale al 31/07/2024;
3. di dare atto che gli effetti del subentro decorrono dalla data del presente decreto;
4. di dare atto che il concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni riportate nel decreto di concessione n. 7776 del 22/05/2018, da intendersi integralmente riportate e trascritte, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di trasmettere il presente provvedimento al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A


Cartografia

acee5b01f77ffb3a41f7fcb7e335f84dd9c617e287d10bfb347497159ef68d84

ALLEGATO "A"

Pratica SiDIT n. 191/2018 (Procedimento n. 46/2023) - Subentro nella titolarità della concessione rilasciata dalla Regione Toscana con decreto n. 7776 del 22/05/2018, relativa all'occupazione di aree demaniali di mq 6.490, lungo le pertinenze del fosso Tanaro e del fosso dei Pescatori, in località Il Cristo nel comune di Grosseto, per coltura cerealicola e foraggera (tip. 2.1).







REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9366 - Data adozione: 11/05/2023

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Subentro nella concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 4104 del 16/03/202. Pratica SiDIT 490/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010447

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 " Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ";

PREMESSO che in data 16/03/2021 con Decreto Regionale n. 4104 il Settore Genio Civile Valdarno Superiore ha rilasciato a Margherita Mattarozzi, Alessandro Baggiani, Claudio Baggiani, Marco Mattarozzi e Massimo Mattarozzi, la Concessione Demaniale n. 1666_1 per l'uso delle seguenti aree appartenenti al demanio idrico:

- opera n. 7228 - mantenimento uso area presso tombamento fosso MV33586, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV33586, loc. Compiobbi in Comune di Fiesole, presso le particelle 246 e 299 del Foglio 40

CONSIDERATO che tale manufatto, insistente sull'area demaniale oggetto di occupazione, risulta autorizzato anche nei riguardi idraulici;

DATO ATTO che con istanza protocollo n. 421659 del 07-11-2022, Luciano Gualandi, Norma Bigazzi, Alberto Gualandi e Andrea Gualandi, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto hanno presentato domanda di subentro nella titolarità della sopracitata concessione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, trattandosi di trasferimento di proprietà in relazione alla quale è stata concessa l'area, strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 DPGR 60/2016 può farsi luogo all'accoglimento della richiesta di subentro presentata da Luciano Gualandi, Norma Bigazzi, Alberto Gualandi e Andrea Gualandi nella titolarità a tutti gli effetti di legge della Concessione Demaniale che verrà individuata al codice locale n. 1800_1 con tutti gli obblighi e oneri amministrativi connessi;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al subentro nella concessione demaniale sopra citata;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che nella gestione dell'area, ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, dovranno essere osservate le prescrizioni generali che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di

concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di

legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01200423986143 del 12/12/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 267,75 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 267,75 a titolo di canone di occupazione demaniale anno 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere i richiedenti Luciano Gualandi, Norma Bigazzi, Alberto Gualandi e Andrea Gualandi, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, titolari a tutti gli effetti di legge della Concessione Demaniale n. 1800_1, già individuata al codice locale n. 1666_1 e rilasciata con Decreto n. 4104 del 16/03/2021, per l'occupazione del demanio idrico con:
 - opera n. 7228 - mantenimento uso area presso tombamento fosso MV33586, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV33586, loc. Compiobbi in Comune di Fiesole, presso le particelle 246 e 299 del Foglio 40 ;
2. di stabilire che la concessione ha durata di anni nove a decorre dal 16/03/2021 secondo le prescrizioni generali previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 267,75 , secondo quanto riportato nel decreto sopra citato, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
3. di dare atto che il subentro nella concessione decorrono dalla data del presente decreto;
4. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi.
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec francesco.lodola@pec.architettifirenze.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedenti

e7de5cae29d69756b53c1f60990e51f5b308e77e47d4182ac7207c8a051fbd04



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9369 - Data adozione: 11/05/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso privato - Rinnovo concessione di prelievo dal T. Elsa ubicato nel comune di Comune di Colle Val d'Elsa (SI), Loc. Il ponte Marziale antistante i terreni in sx idraulica NCT foglio 51 particelle 89-453-455-456-739-735-114. Pratica: Sidit 413946-20; Loc. 921FI; ex 972 SI

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato a nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010414

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n.1219 del 02/11/2022 “aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che il richiedente è il titolare della Concessione di acque pubbliche per uso privato n.1058 rilasciata da Amm.ne Siena il 18.07.2005 (durata 15anni) mediante derivazione superficiale dalla dx idraulica del T. Elsa con pompa diretta in n.2 postazioni nel Comune di Colle di val d'Elsa (SI) Loc. Ponte Marziale, antistante i terreni censiti al N.C.T foglio n.51 particelle 89-453-455-456-739-735-114 di proprietà del richiedente;

VISTA l’istanza prot. 160300 in data 11/04/2019 – Sidit 413946-20 con il proprietario in qualità di privato con residenza nel Comune di Colle di val d'Elsa (SI) ha fatto richiesta di rinnovo della concessione di acque pubbliche di cui sopra con scadenza il 18.07.2020;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Colle di val d'Elsa (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 06/03/2023 come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche del prelievo a firma del dott. Arch. Cellerai Luca (n. 97 Ordine degli Arch Siena) conservata agli atti;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, ai sensi dell'art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 14/03/2023, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che a seguito dell'istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno di 648mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,02/s, portata massima costante di 0,5 l/sec. per ogni postazione, destinata ad uso privato;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato non è più disponibile per motivi di salute e che il richiedente ha delegato la figlia a rappresentarlo con delega agli atti;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 61,08 pari ad una annualità del canone come da Quietanza n.2194 del 2005;
- è in regola con i pagamenti del canone per gli anni fino al 2022;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante invio di n.4 marche da bollo per un importo € 64,00;
- in data 30/03/2023 ha sottoscritto in forma olografa il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di concedere concessione di acque pubbliche superficiali Pratica Sidit 3516-22, in favore di
ella ditta che ha sede nel comune di Colle di Val d'Elsa (SI), per uso Privato entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di n.2 postazioni per derivazione superficiale in Dx idraulica del T. Elsa antistante terreni nel Comune di Colle di Val d'Elsa (SI) Loc. Ponte Marziale, censiti al N.C.T foglio n. 74 particelle n. 89-453-455-456 e 739-735-114 di proprietà del richiedente;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2043;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 23/03/2023 dalla società richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 32,41;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

a

DISCIPLINARE

7e568bb0fdad64795d81f5d432c540ca703bc148203c505362b715058db3d889



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9390 - Data adozione: 09/05/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 1279/2023 - T.U. 11/12/1933 n°1775 art. 95, Autorizzazione alla ricerca di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione di n.1 pozzo nel Comune di Grosseto (GR), allo scopo di estrarre acque da utilizzare per uso civile - Richiedente: Fincesar s.p.a.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010434

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015 ;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023".

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 15/03/2020 al prot. n. 112773, con la quale il Sig. Francorsi Mario legale rappresentate della Fincesar s.p.a. (c.f. 01001050994), ha richiesto l’autorizzazione per la captazione di acque pubbliche tramite pozzo per uso civile nel Comune di Grosseto (GR) in terreno individuato al N.C.T. dalla particella n. 93 del foglio n. 96 - Sidit n. 856/2021 ;

VISTO il Decreto n°16721 del 29/09/2021 con il quale veniva Autorizzata la Fincesar s.p.a., per la validità di un anno, alla perforazione di un pozzo su terreno distinto al vigente catasto del Comune di Grosseto (GR) al foglio n°96, dalla particella n°93, allo scopo di estrarre acque da utilizzare per uso civile, secondo le modalità indicate nella documentazione tecnica allegata all’istanza della pratica Sidit n. 856/2021;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 14/03/2023 al prot. n. 131733, con la quale il Sig. Francorsi Mario legale rappresentate della Fincesar s.p.a. (c.f. 01001050994), ha richiesto l’autorizzazione per la captazione di acque pubbliche tramite pozzo per uso civile nel Comune di Grosseto (GR) in terreno individuato al N.C.T. dalla particella n. 93 del foglio n. 96 - Prat. Sidit n. 1279/2023;

CONSIDERATO CHE:

- la domanda e gli allegati tecnici sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del Comune interessato e nei 15 giorni successivi a tale pubblicazione, come riportato nel relativo referto, non sono pervenute opposizioni;
- dalla visita locale effettuata il giorno 21/09/2021 come risulta dal verbale di sopralluogo conservato agli atti, non sono emerse controindicazioni né opposizioni;
- l’istanza e gli allegati tecnici sono stati altresì inviati all’Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie della Regione Toscana, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale ed al Comune di Grosseto (GR);

DATO ATTO CHE:

entro i termini previsti per l’acquisizione, non sono stati espressi pareri ostativi all’accoglimento dell’istanza di concessione;

- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con nota prot. n. 332338 del 20/08/2021, esprime parere favorevole al rilascio della concessione per un quantitativo annuo massimo complessivo pari a 9000 mc, condizionato con la seguente prescrizione;
- il titolo di nuova concessione non vada ad incrementare il quantitativo di prelievo potenziale complessivo dal corpo idrico sotterraneo, ma risulti in contestuale riduzione degli altri prelievi esistenti che verranno dismessi;
- la durata della concessione non ecceda i 5 (cinque) anni;
- la captazione sia limitata ad un unico livello acquifero, con adeguato tamponamento degli eventuali ulteriori livelli intercettati nella perforazione.

Il prelievo in oggetto potrà essere interessato da revisione delle concessioni in essere da effettuarsi tenendo conto dei dati di bilancio idrico.

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

RITENUTA l'istanza e la documentazione tecnica presentata meritevole di approvazione;

DECRETA

1. di autorizzare, ai soli fini di quanto previsto dall'art. 95 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e fatti salvi il diritto di terzi, la Fincesar s.p.a. (c.f. 01001050994), alla ricerca di acqua sotterranea mediante la perforazione di n. 1 pozzo su terreno distinto al vigente catasto del Comune di Grosseto (GR) alla particella n. 93 del foglio n. 96, allo scopo di estrarre acque da utilizzare per uso civile, secondo le modalità indicate nella documentazione tecnica allegata all'istanza – Prat. Sidit n. 1279/2023;
2. di impartire le seguenti prescrizioni:
 - 2.1. le date di inizio dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicate all'Autorità concedente, dovrà essere altresì comunicato il nominativo del direttore dei lavori;
 - 2.2. si dovrà dotare il pozzo di idoneo contatore per la misura dei prelievi effettuati e comunicare il numero di matricola;
 - 2.3. per la realizzazione dell'opera di captazione dovranno essere adottati criteri di buona tecnica in particolare:
 - 2.3.1. la falda profonda dovrà essere protetta dal mescolamento con le eventuali falde superficiali, mediante la cementazione del tratto in cui il pozzo attraverserà i relativi acquiferi superficiali;
 - 2.3.2. dovranno essere installati idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati, ai sensi del d.p.g.r. 51/R/2015;
 - 2.3.3. il pozzo dovrà essere realizzato in modo che si possa rilevare il livello di falda e prelevare campioni d'acqua.
 - 2.3.4. tubazioni e posizionamento filtri: dovranno essere disposti i filtri solamente in corrispondenza dell'acquifero/i produttivo/i; nei restanti tratti il tubo di rivestimento dovrà rimanere cieco;
 - 2.3.5. realizzazione dreni: il dreni dovrà essere posato in opera in maniera uniforme e di pezzatura adeguata alle caratteristiche dell'acquifero, controllandone il livello nell'intercapedine con un testimone, in modo da evitare la formazione di vuoti o ponti;
 - 2.3.6. tamponi isolanti: nel caso vengano intercettati e sfruttati due o più acquiferi, al fine di preservare le condizioni di protezione naturale, è fatto obbligo di prevedere la realizzazione, nell'intercapedine tra perforo e rivestimento, di tamponi impermeabili in corrispondenza degli acquicli di separazione. Il materiale sigillante dovrà essere costituito da miscele di cemento-bentonite e/o fanghi argillosi additivati con polimeri naturali; tutti i prodotti utilizzati dovranno possedere requisiti di qualità sotto l'aspetto chimico-fisico e batte-

riologico così come richiesto dal D. Lgs. 152/06. La tamponatura dovrà essere realizzata in maniera uniforme, controllandone il livello nell'intercapedine con un testimone, in modo da evitare la formazione di vuoti o ponti;

2.3.7. Cementazione del tratto finale: dovrà essere effettuata la cementazione dell'intercapedine del perforo-colonna di rivestimento dal piano di campagna fino alla falda interessata dalla utilizzazione e comunque sino ad isolare completamente le falde naturalmente separate da orizzonti acquiclude anche se captate; inoltre dovrà essere realizzata una piattaforma impermeabilizzante attorno al pozzo di dimensioni e pendenza tali da garantire l'allontanamento delle acque di superficie e la protezione assoluta dell'acquifero;

2.3.8. completamento della boccapozzo: al fine di tutelare la/e falda/e da potenziali contaminazioni, la boccapozzo dovrà essere posta ad una quota superiore rispetto al p.c. (almeno 30 cm) e protetta all'interno di un pozzetto di protezione in c.l.s.. In alternativa la boccapozzo dovrà essere sempre munita di testa stagna provvista di flangia, controflangia, guarnizione, alloggiamento filettato per tubazione di eduazione, foro filettato per passaggio cavi elettrici con pressacavo in gomma per l'impermeabilizzazione, foro filettato con tappo per il passaggio della sonda di livello. Rimane tassativa la chiusura della bocca del pozzo per impedire qualsiasi tipo di intrusione dalla superficie; il pozzo dovrà essere realizzato in modo tale da non costituire fonte di pericolo per le persone, con particolare riferimento alla chiusura della testa del pozzo stesso ed alla conservazione e gestione nel tempo di tale presidio;

2.3.9. ripristino dei luoghi: I residui di lavorazione, compreso il detrito estratto durante le operazioni di escavazione, dovranno essere raccolti ed avviati a recupero o allo smaltimento secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia; inoltre le aree di cantiere dovranno essere liberate dai fanghi e/o residui depositati nel corso dei lavori e ripristinate allo stato originario.

2.3.10. le operazioni di realizzazione dell'opera di captazione dovranno essere condotte nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.P.G.R. 46/R/2008. In particolare le acque di restituzione scaturenti nella fase di messa in esercizio del pozzo dovranno essere assolutamente scevre da fluidi di perforazione; le acque di processo dovranno essere smaltite come rifiuti o scaricate in conformità ai dettami dello stesso regolamento D.P.G.R. 46/R/2008, acquisendo, qualora necessaria, l'autorizzazione presso i competenti Uffici della Regione Toscana;

2.3.11. si dovranno trasmettere al Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie della Regione Toscana la descrizione geologica dei terreni attraversati, nonché le caratteristiche tecniche del pozzo e quelle chimico-fisiche dell'acqua rinvenuta;

2.4. entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori si dovrà comunicarne l'esito, indicando in particolare: esatta ubicazione del pozzo (coordinate geografiche), modalità di esecuzione adottate, diametro e profondità, quote e caratteristiche dei filtri, posizionamento e granulometria del manto drenante, posizionamento e tipo delle cementazioni e dei tamponamenti, caratteristiche delle opere a protezione del pozzo, ricostruzione litostratigrafica dei terreni attraversati, profondità e spessori dei livelli acquiferi incontrati, quantità e caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua ritrovata; dovrà risultare allegato un documento sull'influenza dell'emungimento sulla stabilità dei terreni interessati dal medesimo in rapporto ai contenuti degli artt. 105 e 106 del R.D. 1775/1933.

2.5. dovranno altresì essere descritte la modalità di esecuzione delle prove di pompaggio ed i relativi esiti, in ordine alla determinazione della tipologia idraulica e alla caratterizzazione idrodinamica del sistema oggetto di captazione: prove di portata a gradini e di lunga durata corredate delle tabelle riassuntive delle prove (portate, tempi, livelli piezometrici e abbassamenti) e dei grafici: abbassamenti/tempi (m-h), abbassamenti/portata (m-m³/s), abbassamenti specifici/portata (m/m³-m³/s), abbassamenti/portata specifica (m-m³/s). La prova a gradini dovrà essere effettuata con almeno 3 gradini di portata di 2-3 ore ciascuno e le portate utilizzate dovranno essere

- prossime (inferiori e superiori) alla portata presunta di esercizio. Dovranno inoltre essere calcolati i coefficienti B, C della relazione di Jacob: $A/Q=B+C*Q$, dovrà essere definito il cono di emungimento per la verifica delle interferenze con le altre opere di captazione esistenti nell'area e determinati i parametri di trasmissività dell'acquifero T e il coefficiente di immagazzinamento S.
3. di stabilire la durata dell'efficacia del presente provvedimento in un anno (1); tale durata potrà essere prorogata, su richiesta del soggetto autorizzato, per una o più volte, per ulteriori periodi di sei mesi (ex art 100 R.D. 1775/1933);
 4. di stabilire che le prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale o altri Enti interessati saranno inserite nel Disciplinare di Concessione all'uso della risorsa. Si fa presente inoltre che il rilascio della Concessione all'uso della Risorsa è soggetto all'ammissibilità di tutti gli Enti e soggetti coinvolti;
 5. di impartire le seguenti prescrizioni:
 - 5.1. ai sensi dell'art. 94 del Dlgs. 152/06, è vietata l'apertura di pozzi per uso diverso dal consumo umano, ad una distanza inferiore a 200 m da opere di captazione di acque destinate al consumo umano in gestione al servizio idrico integrato;
 - 5.2. ai sensi della Legge 464/84, qualora la perforazione prevista si spinga oltre i 30 metri dal piano di campagna, si dovrà darne comunicazione, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, al Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo (ISPRA), indicando su apposita mappa la localizzazione del pozzo o dell'indagine; si dovrà inoltre far pervenire al suddetto Servizio, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, una dettagliata relazione, corredata della relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti;
 - 5.3. ogni variazione alle opere dovrà essere preventivamente comunicata e valutata dallo scrivente Ufficio; potranno approvarsi in via semplificata variazioni non sostanziali alle opere medesime;
 - 5.4. l'autorizzazione medesima può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità, nei seguenti casi:
 - 5.4.1. quando i lavori rimangano sospesi per oltre sei mesi; qualora si proceda alla revoca il richiedente dovrà provvedere al riempimento/chiusura della perforazione eseguita, secondo modalità tali da proteggere la falda acquifera da possibili inquinamenti accidentali;
 - 5.4.2. nel caso di inosservanza delle disposizioni e condizioni stabilite nella presente autorizzazione;
 - 5.4.3. nel caso di cessione dell'autorizzazione senza il consenso dell'Autorità concedente;
 6. di dare atto che si potranno disporre sopralluoghi ai lavori eseguiti e controlli da parte dell'Ufficio procedente per accertare le modalità di educazione ed utilizzazione delle acque rinvenute. Le spese relative, come pure quelle per la formazione del presente atto, sono a carico della Ditta richiedente l'autorizzazione;
 7. di dare atto che si potranno disporre esperimenti di portata ed accertamenti relativi all'esercizio del pozzo ed alla natura delle acque rinvenute, e ciò in rapporto e per le finalità di cui agli artt. 103, 105 del T.U. 11/12/1933 n. 1775;
 8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, ciò con particolare riferimento alle competenze in materia di edilizia e vincolo idrogeologico, nonché alle competenze in materia di gestione dei rifiuti;
 9. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9392 - Data adozione: 27/04/2023

Oggetto: Intervento 2012EMS0040 - Regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse. CUP: J96B18000060001. Liquidazione saldo indennità di esproprio e di occupazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati B, C nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009070

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*”;

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*” e considerato che l’articolo 1, comma 548 dispone l’incremento del Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012 prevedendo che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 Agosto 2012, n. 122;

VISTO il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 sopracitata, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione delle risorse;

PRESO ATTO, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato del Presidente della Giunta Regionale;

DATO ATTO che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 20 febbraio 2020, n. 8, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*» che ha disposto, con l’art. 15, comma 6, che “*Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all’attività di ricostruzione*”;

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” che ha disposto all’art. 1, comma 764 che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito della legge 29 dicembre 2022, suddetta e’ da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2023 anche il mandato commissariale del Sottoscritto

RICHIAMATE le seguenti ordinanze:

• Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale è stato approvato il “*Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*”, sono state fissate le disposizioni per l'attuazione degli interventi e sono stati nominati soggetti attuatori degli stessi;

• Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del 17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre 2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10 marzo 2016, n. 2 del 27 febbraio 2017, n. 35 del 18 aprile 2018, n. 11 del 19 febbraio 2019 e n. 105 del 05 agosto 2020 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi ed è stata approvata la nuova versione delle disposizioni finalizzate all'attuazione delle opere previste;

PRESO ATTO che:

1. con il D.P.G.R. n. 170 del 30/10/2014 è stato nominato, ai sensi della Legge Regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (disciplina dei Commissari nominati dalla Regione), Commissario *ad acta* l'Ing. Antonio Cinelli per l'intervento di messa in sicurezza idraulica del centro abitato di Aulla e dell'abitato di Bagni in Comune di Podenzana alla confluenza tra il torrente Aulella e il Fiume Magra;

2. con i successivi D.P.G.R. n. 216 del 30/12/2014, n. 130 del 24/07/2015, n. 117 del 27/07/2016, n.142 del 28/09/2016 e n. 20 del 05/02/2018 sono stati rideterminati il contenuto e la durata del mandato del Commissario Ing. Antonio Cinelli, fissandone in ultimo il termine di scadenza al 31 Dicembre 2018;

PRESO ATTO che il mandato del Commissario Antonio Cinelli, di cui agli atti sopra richiamati, prevedeva fra gli altri anche la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1° lotto “*Realizzazione argine, alla confluenza tra il torrente Aulella e il fiume Magra, per la messa in sicurezza dell'abitato di Bagni in Podenzana*”;
- 2° lotto “*Regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse*”;
- 3° lotto “*Realizzazione del muro d'argine, in corrispondenza del quartiere Matteotti, per la messa in sicurezza dell'abitato di Aulla*”;
- 4° lotto “*Demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati in quartiere Matteotti*”;

CONSIDERATO che il D.P.G.R. n. 206 del 19 dicembre 2018, con cui è stato rideterminato la durata del mandato del commissario Ing. Cinelli, ha preso atto tra l'altro che i sopra citati interventi (lotti 2°, 3° e 4°) potevano essere finanziati, nell'ambito della rimodulazione del Piano degli interventi ex L. n. 228/2012, in quanto gli stessi si prefigurano, ai sensi dell' O.C.D.P.C. n. 32/2012 come interventi urgenti da attuare nei Comuni di Podenzana e Aulla, ricompresi tra quelli individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012 relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche del novembre 2012;

DATO ATTO che:

1. con Ordinanza Commissariale n. 11 del 19/02/2019 “*Decima rimodulazione del Piano degli interventi e delega per lo svolgimento di alcune funzioni della procedura di esproprio*” sono state destinate quota parte delle economie rese disponibili con ordinanza n. 114/2018 a valere della

contabilità speciale n. 5750, pari ad € 10.181.998,49, per l'attuazione di nuovi interventi inseriti nel Piano rimodulato tra i quali "*Regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse*" per € 2.250.000,00 (codice intervento 2012EMS0040);

2. con la sopra citata ordinanza, anche a seguito della scadenza del mandato del Commissario Ing. Antonio Cinelli, è stato individuato il Settore Assetto Idrogeologico quale settore regionale di riferimento di cui il Commissario si avvaleva per gli adempimenti connessi all'attuazione del suddetto intervento;

CONSIDERATO che, al termine del proprio mandato, il Commissario *ad acta* Ing. Antonio Cinelli ha consegnato al Settore Assetto Idrogeologico il progetto esecutivo del 2° lotto "*Regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse*" redatto dalla società Pro.Ge.CO s.a.s., giusto Ordinativo Diretto n. 18855 del 27 ottobre 2017 del medesimo;

CONSIDERATO che, sulla base del combinato disposto delle Ordinanze commissariali n. 8/2016 e n. 11/2019, fatti salvi gli atti di stretta competenza dell'Autorità espropriante, tra i quali quelli che determinano il trasferimento o la limitazione permanente del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento, sono delegati alla Regione Toscana, nella persona dei dirigenti dei settori regionali di cui il Commissario già si avvale per l'attuazione di alcuni interventi ricompresi nel Piano, all'emanazione di tutti gli atti della procedura espropriativa;

DATO ATTO che, in virtù della predetta delega, i Dirigenti dei Settori regionali di cui il Commissario si avvale per l'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano, sono i Responsabili del procedimento di esproprio;

VISTI i D.D.R.T. n. 6719 del 6 maggio 2019 e n. 9713 del 12 giugno 2019 con i quali sono stati individuati i Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, individuando per questo intervento l'Ing. Gennarino Costabile quale Responsabile del Contratto e Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 38/2007, dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell'ANAC;

DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 94 del 04 giugno 2021, a seguito della riorganizzazione delle funzioni dei settori afferenti alla direzione Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, è stato individuato quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario Delegato per l'intervento in oggetto, il Settore Genio Civile Toscana Nord, individuando altresì quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto e nuovo Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Responsabile del medesimo settore, Ing. Enzo Di Carlo;

VISTA l'ordinanza del Commissario n. 107 del 27/11/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, dichiarata la pubblica utilità e l'indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori ai sensi dell'art. 10, comma 6, della L. n. 116/2014 e dell'art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001 ed è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori;

CONSIDERATO che con l'ordinanza n. 107 del 27/11/2019 sopracitata viene approvato anche il Piano Particellare di Esproprio, conservato agli atti dell'ufficio, in base al quale sono stati individuati i mappali da sottoporre alle procedure di esproprio/occupazione temporanea e le relative superfici da espropriare;

DATO ATTO che il Piano suddetto individua le indennità provvisorie da corrispondere ai soggetti interessati dalle procedure di esproprio/occupazione temporanea;

ATTESO che i soggetti individuati dal Piano suddetto sono stati informati, nelle forme di legge, dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento e contestuale approvazione del Progetto Esecutivo citato in modo che potessero partecipare al procedimento formulando eventuali osservazioni sia sul progetto prima della sua definitiva approvazione, che sulle indennità proposte, come da documentazione conservata agli atti di ufficio;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni;

ATTESO, inoltre, che su detti beni è già stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio/occupazione temporanea in sede di approvazione della variante urbanistica effettuata dal Comune di Podenzana con Delibera C.C. n. 17 del 27/06/2015 pubblicata sul BURT n. 37 del 16/09/2015;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, a seguito dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/occupazione temporanea, la dichiarazione di pubblica utilità disposta con l'approvazione del Progetto Esecutivo avvenuta con Ordinanza n. 107 del 27/11/2019 sopra richiamata è divenuta efficace;

CONSIDERATO che ai sensi della citata dichiarazione di pubblica utilità, la Regione Toscana doveva procedere agli espropri/occupazioni temporanee per dar quindi luogo alla realizzazione dell'opera pubblica di competenza;

RICHIAMATO il decreto n. 15253 del 20/10/2017 con il quale è stato approvato lo schema di Accordo di Cessione Bonaria e determinazione provvisoria dell'indennità ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che l'“accordo di cessione bonaria” è finalizzato all'accertamento della consistenza dei terreni da espropriare ubicati nel Comune di Podenzana al Catasto Terreni identificati nel Piano Particellare di Esproprio sopra richiamato, e alla contestuale determinazione provvisoria dell'indennità;

CONSIDERATO che tale accordo, tra l'altro, prevede che:

- gli interessati accettano le somme indicate nella tabella inserita nell'accordo stesso che sono utilizzate per la determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione temporanea, dichiarando fin d'ora di non avere altro da pretendere;
- gli interessati prendono atto che le indennità, come sopra determinate, si intendono onnicomprensive e pertanto ristoratrici di tutti i danni diretti ed indiretti comunque riconducibili alla espropriazione/servitù degli immobili indicati nell'accordo e che nel prezzo concordato

s'intende compreso, oltre il valore del terreno e del soprassuolo, anche il compenso per raccolti pendenti nonché le indennità per deprezzamenti e indennità aggiuntive e pertanto di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo in relazione agli immobili sopra indicati;

- la Regione Toscana, quale soggetto che chiede l'espropriazione/occupazione temporanea, si impegna a liquidare agli Interessati, in sede di sottoscrizione dell'accordo un acconto del 80% dell'indennità di esproprio e che il saldo, *comprensivo dell'indennità di occupazione temporanea complessiva*, o l'intero importo nel caso di assenza di acconto, sarà corrisposto dopo il perfezionamento degli atti di frazionamento per l'esatta individuazione del bene, previa presentazione della documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni oggetto del presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.P.R. n. 327/2001, l'emanazione del decreto di esproprio avverrà, salvo proroga, entro 5 anni dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e che tale decreto dovrà essere eseguito entro 2 anni dall'emanazione dello stesso;

CONSIDERATO che in data 15/10/2019 sono stati firmati gli Accordi di Cessione Bonaria, conservati agli atti dell'ufficio, con i proprietari individuati dal Piano Particellare;

DATO ATTO che con Decreto del Dirigente del Settore Assetto idrogeologico n. 17346 del 27/10/2020 è stata impegnata sul capitolo 22212 della c.s. 5750 (impegno n. 397), la somma di € 14.861,70 relativa al 80% delle indennità di esproprio/occupazione accettate da tutti gli interessati, e poi liquidata la somma di € 11.804,00 relativa esclusivamente al 80% dell'indennità di esproprio, con singole note di liquidazione, a seguito di sottoscrizione dell'accordo di cessione bonaria e dimostrazione della piena e libera proprietà dei beni oggetto di esproprio, dando atto che il suddetto importo trovava copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, voce "espropri";

VISTA l'ordinanza n. 84 del 08/07/2020, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace dei lavori in oggetto all'RTI con capogruppo la società EDIL VINCENT S.r.l.;

DATO ATTO che in data 11 agosto 2020 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori relativo all'intervento "*Regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse*" all'RTI con capogruppo la società EDIL VINCENT S.r.l.;

CONSIDERATO che in data 21/04/2022 si sono conclusi i lavori di "*Regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse*" per € 2.250.000,00" (codice intervento 2012EMS0040), che sono attualmente in fase di collaudo, e che quindi risulta possibile calcolare l'indennità dovuta per l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori;

CONSIDERATO che alcuni terreni (fg. 10 mappali 806, 563, 807, e 674) all'atto della presa in possesso (15/10/2019) erano già stati occupati temporaneamente per i lavori relativi al 1° lotto ("*Realizzazione argine, alla confluenza tra il T. Aulella e il F. Magra, per la messa in sicurezza dell'abitato di Bagni di Podenzana - 1° Lotto - CUP:J96B18000060001*") che si sono conclusi in data 13/05/2020 e che per tale periodo è già stata corrisposta la relativa indennità di occupazione

temporanea, per detti terreni (fg. 10 mappali 806, 563, 807, e 674) l'indennità di occupazione temporanea sarà calcolata a partire dalla data del 13/05/2020 fino alla data di fine lavori del presente intervento, ovvero il 21/04/2022 per un totale di 23 mesi, facendo riferimento ai valori unitari delle indennità di espropriazione, accettati con l'accordo sottoscritto dagli interessati;

CONSIDERATO invece che per i restanti terreni occupati temporaneamente (fg. 10 mappali 1178, 1179 e 1148) l'indennità di occupazione temporanea sarà calcolata dalla data di presa in possesso del 15/10/2019 fino alla data di fine lavori del 21/04/2022 per un totale di 30 mesi, facendo riferimento ai valori unitari delle indennità di espropriazione, accettati con l'accordo sottoscritto dagli interessati;

DATO ATTO che a seguito dei frazionamenti redatti a fine lavori sono state riscontrate delle minime differenze nelle aree effettivamente espropriate tali che l'importo complessivo delle indennità delle aree da sottoporre a esproprio risulta pari a € 14.720,10 e non a € 14.755,00 come presuntivamente indicato nel decreto n. 17346 del 27/10/2020 sopracitato, per una differenza in diminuzione di € 34,90 così come specificato nell'Allegato A, parte integrante del presente atto;

DATO ATTO pertanto che il saldo dovuto agli interessati proprietari delle aree sottoposte alla procedura espropriativa e cedute volontariamente nell'ambito dell'intervento di "*Regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse*" (codice intervento 2012EMS0040), calcolato in base ai frazionamenti eseguiti a fine lavori che hanno determinato l'area effettivamente occupata dalle nuove opere, sottraendo quanto già liquidato con Decreto del Dirigente del Settore Assetto idrogeologico n. 17346 del 27/10/2020 relativo all'80% delle indennità di esproprio accettate da tutti gli interessati, ovvero la somma di € 11.804,00, è pari ad € 2.916,10, a cui vanno aggiunti € 430,21 relativi alle somme dovute per le occupazioni temporanee per 30 mesi di occupazione, nonché € 1.277,77 relativi alle somme dovute per le occupazioni temporanee per 23 mesi di occupazione, così come specificato nell'Allegato A, per un totale da liquidare, di € 4.624,08;

DATO ATTO che con Decreto del Dirigente del Settore Assetto idrogeologico n. 17346 del 27/10/2020 per le indennità di esproprio/occupazione temporanea di cui agli Accordi di Cessione Bonaria sottoscritti è stata impegnata la somma totale di € 14.861,70 ma che, per le motivazioni sopra indicate, la somma totale relativa a tali indennità risulta invece pari ad € 16.428,08 e che quindi sussiste la necessità di integrare l'impegno n. 397 presente sul capitolo n. 22212 della c.s. 5750, di € 1.566,38, a favore dei medesimi soggetti di cui all'Allegato A al presente atto;

RITENUTO quindi di procedere a liquidare sul sopracitato capitolo:

- € 2.916,10 in favore dei soggetti di cui all'Allegato A, così come in esso specificato a saldo delle somme dovute per l'indennità di esproprio calcolato in base ai frazionamenti eseguiti a fine lavori che hanno determinato l'area effettivamente occupata dalle nuove opere;
 - € 430,21 in favore dei soggetti di cui all'Allegato A, così come in esso specificato, quali somme dovute per le occupazioni temporanee per 30 mesi di occupazione;
 - € 1.277,77 in favore dei soggetti di cui all'Allegato A, così come in esso specificato, quali somme dovute per le occupazioni temporanee per 23 mesi di occupazione;
- per un totale complessivo pari a € 4.624,08;

RITENUTO altresì di liquidare, attingendo agli impegni assunti, come integrati con il presente atto, la somma totale di € 4.624,08 ai beneficiari secondo le modalità specificate nell'Allegato B, parte integrante del presente atto, così come in esso specificato;

CONSIDERATO che gli interessati hanno dichiarato la piena e libera proprietà dei beni ed hanno comunicato il proprio codice IBAN con note agli atti dell'Ufficio;

CONSIDERATO che non sono dovute ulteriori indennità aggiuntive di cui agli artt. 40 e 42 del D.P.R. n. 327/2001, quali la presenza di fittavoli, coltivatori diretti o danni permanenti o temporanei (mancato raccolto per impossibilità di accesso ad aree non direttamente occupate ecc.) derivanti dall'esecuzione dell'opera pubblica;

CONSIDERATO che una parte delle aree oggetto della presente procedura espropriativa ricade in zona omogenea di tipo B, come definite dagli strumenti urbanistici del Comune di Podenzana e quindi la somma dovuta come indennità di esproprio è soggetta alla ritenuta del 20% prevista dall'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, mentre per la restante parte da espropriare, non ricadendo in zone omogenee di tipo A, B, C e D, la relativa indennità di esproprio non è soggetta a ritenuta d'acconto del 20% suddetta;

CONSIDERATO che le somme necessarie alla copertura delle indennità di espropriazione e delle indennità di occupazione temporanea, come emerge dal Quadro Economico approvato con il citato decreto Dirigenziali n. 13503/2017, trovano copertura al punto B.4 del quadro economico dell'intervento;

DATO ATTO che non ricorrono le condizioni della normativa fiscale di riferimento art. 4, comma 2, n. 1, del D.P.R. n. 633/72;

DECRETA

1. di dare atto che in data 15/10/2019 sono stati firmati gli Accordi di Cessione Bonaria, conservati agli atti dell'ufficio, con i proprietari individuati dal Piano Particellare che hanno accettato le indennità di esproprio/occupazione temporanea in esso quantificate e acconsentito alla presa in possesso dei beni;
2. di dare atto che con Decreto del Dirigente del Settore Assetto idrogeologico n. 17346 del 27/10/2020 è stata impegnata la somma € 14.861,70 e liquidata la somma di € 11.804,00 relativa al 80% delle indennità di esproprio accettate da tutti gli interessati;
3. di dare atto che in data 21/04/2022 si sono conclusi i lavori di "*Regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse*" (codice intervento 2012EMS0040) e che quindi si può calcolare l'indennità dovuta per l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori;
4. di dare atto che con Tipo di frazionamento n. 2021/12747 del 05/05/2021 sono stati introdotti nella mappa catastale del Comune di Podenzana gli atti di aggiornamento relativi alle linee dividenti

che individuano le nuove opere e che è quindi ora possibile calcolare quanto dovuto a saldo per l'indennità di esproprio;

5. di dare atto che a seguito dei frazionamenti redatti a fine lavori sono state riscontrate delle minime differenze nelle aree effettivamente da espropriare, tali che l'importo complessivo delle indennità delle aree da sottoporre a esproprio è pari a € 14.720,10 e non a € 14.755,00 come presuntivamente indicato nel decreto n. 17346 del 27/10/2020 sopracitato, per una differenza in diminuzione di € 34,90, così come specificato nell'Allegato A, parte integrante del presente atto;

6. di dare atto che con Decreto del Dirigente del Settore Assetto idrogeologico n. 17346 del 27/10/2020 è stata impegnata la somma di € 14.861,70 per espropri e occupazioni, mentre in realtà la somma necessaria per l'indennità di esproprio e di occupazione temporanea è pari a € 16.428,08 e che quindi sussiste la necessità di impegnare ulteriori € 1.566,38;

7. di incrementate quindi l'impegno n. 397 presente sul capitolo n. 22212 della c.s. 5750 (CUP: J96B18000060001), assunto con il decreto n. 17346 del 27 ottobre 2020, per € 1.566,38;

8. di dare che alcuni terreni occupati temporaneamente erano già occupati per i lavori relativi ad un altro intervento denominato "*Realizzazione argine, alla confluenza tra il T. Aulella e il F. Magra, per la messa in sicurezza dell'abitato di Bagni di Podenzana - 1° Lotto*", CUP: J96B18000060001, lavori che si sono conclusi in data 13/05/2020 e pertanto per tali terreni (fg. 10 mappali 806, 563, 807, e 674) l'indennità di occupazione temporanea è stata calcolata dalla data 13/05/2020 fino alla data di fine lavori di cui al presente atto, cioè fino al 21/04/2022 per un totale di 23 mesi, facendo riferimento ai valori unitari delle indennità di espropriazione, accettati con l'accordo sottoscritto dagli interessati;

9. di dare atto che per i restanti terreni occupati temporaneamente (fg. 10 mappali 1178, 1179 e 1148), l'indennità di occupazione temporanea è stata calcolata dalla data 15/10/2019 di presa in possesso fino alla data di fine lavori del 21/04/2022 per un totale di 30 mesi, facendo riferimento ai valori unitari delle indennità di espropriazione, accettati con l'accordo sottoscritto dagli interessati;

10. di dare atto che le indennità per aree in esproprio, come sopra determinate, si intendono omnicomprendenti e pertanto compensative di ogni altro diritto o pretesa spettanti al proprietario ed a terzi sul terreno espropriando, essendo stato transato, nella cifra globale determinata ed accettata, ogni credito;

11. di procedere con la liquidazione delle somme a saldo per le indennità di esproprio e occupazione temporanea cui al presente atto per un totale di € 4.624,08 (corrispondente a quanto dovuto per il saldo dell'indennità di esproprio, pari ad € 2.916,10, oltre € 430,21 relativi alle somme dovute per le occupazioni temporanee per 30 mesi di occupazione, nonché € 1.277,77 relativi alle somme dovute per le occupazioni temporanee per 23 mesi di occupazione) in favore dei soggetti di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, così come in esso specificato e con le modalità di cui all'All. B, anch'esso parte integrante del presente atto, a valere sull'impegno n. 397 del capitolo n. 22212 della c.s. 5750, dando atto che tale importo trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, voce "espropri";

12. di dare atto dei controlli effettuati da questo Settore e della documentazione prodotta dai soggetti espropriandi, conservata agli atti dello stesso Settore, che, al fine dell'erogazione delle indennità, hanno confermato la piena e libera proprietà dei beni;

13. di dare atto che una parte delle aree oggetto della presente procedura espropriativa ricade in zona omogenea di tipo B, come definita dagli strumenti urbanistici del Comune di Podenzana e quindi la somma dovuta come indennità di esproprio è soggette alla ritenuta del 20% prevista dall'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, mentre per la restante parte da espropriare, non ricadendo in zone omogenee di tipo A, B, C e D, la relativa indennità di esproprio non è soggetta a ritenuta d'acconto del 20% in quanto non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 11, comma 5 e seguenti della Legge 30/12/1991 n. 413, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. n. 262 del 27/04/1992, e che l'importo totale verrà suddiviso così come segue:

- ACCORSI PAOLA nata a Bagnone (MS) il 30/12/1945 – importo saldo indennità di esproprio € 497,50, non soggetti a ritenuta d'acconto (Codice Contspec. 3532);
- IGNORATI FEDERICO nato a La Spezia (SP) il 08/05/2002 – importo saldo indennità di esproprio € 248,80, non soggetti a ritenuta d'acconto (Codice Contspec. 3533);
- IGNORATI BASSANO GIULIA nata a La Spezia (SP) il 22/10/1996 – importo saldo indennità di esproprio € 248,80, non soggetti a ritenuta d'acconto (Codice Contspec. 3534);
- LUCHINI PAOLO nato a La Spezia (SP) il 06/07/1938 – importo saldo indennità di esproprio € 41,25, non soggetti a ritenuta d'acconto (Codice Contspec. 3535);
- BALDASSINI ELISA nata a Podenzana (MS) il 11/09/1941 - importo importo saldo indennità di esproprio € 255,75, non soggetti a ritenuta d'acconto (Codice Contspec. 3536);
- GIANARDI MARIA LUISA nata a Podenzana (MS) il 08/08/1939 - importo saldo indennità di esproprio € 41,25, non soggetti a ritenuta d'acconto (Codice Contspec. 3537);
- BALDASSINI SALVATORE nato a Podenzana (MS) il 25/07/1934 - importo importo saldo indennità di esproprio € 255,75, non soggetti a ritenuta d'acconto (Codice Contspec. 3539);
- BALDASSINI MARIA nata a Podenzana (MS) il 22/02/1948 - importo importo saldo indennità di esproprio € 255,75, non soggetti a ritenuta d'acconto (Codice Contspec. 3540);
- LENZI FRANCO nato a Fivizzano (MS) il 24/04/1940 - importo saldo indennità di esproprio € 41,25, non soggetti a ritenuta d'acconto (Codice Contspec. 3541);
- BALDASSINI SIMONA nata a Fivizzano (MS) il 01/03/1976 - importo saldo indennità di esproprio € 1.030,00, soggetti a ritenuta d'acconto del 20% pari a € 206,00; importo saldo indennità di occupazione temporanea per 30 mesi di occupazione per € 201,04 non soggetti a ritenuta d'acconto; importo saldo indennità di occupazione temporanea per 23 mesi di occupazione per € 958,33 non soggetti a ritenuta d'acconto; (Codice Contspec. 3542);
- VALETTINI ADRIANA nata a Aulla (MS) il 08/07/1949 - importo saldo indennità di occupazione temporanea per 30 mesi di occupazione per € 229,17 non soggetti a ritenuta d'acconto; (Codice Contspec. 3543);
- BALDASSINI GIOVANNI nato a Podenzana (MS) il 29/01/1947 - importo saldo indennità di occupazione temporanea per 23 mesi di occupazione per € 143,75 non soggetti a ritenuta d'acconto; (Codice Contspec. 7808);
- ROMANELLI ELISABETTA nata a Siena (SI) il 21/11/1969 - importo saldo indennità di occupazione temporanea per 23 mesi di occupazione per € 175,69 non soggetti a ritenuta d'acconto; (Codice Contspec. 7809).

14. di dare che non ricorrono le condizioni della normativa fiscale di riferimento art. 4, comma 2, n. 1, del D.P.R. n. 633/72;

15. di pubblicare il presente atto sul BURT ai sensi dell'art. 26, c. 7, del D.P.R. n. 327/2001.

Il Dirigente

Allegati n. 3

- A* *Beneficiari*
920348ee8dcfe4774f4d5f210a7c0de0f221f4001591813dcbdb00fb7c06dade
- B* *Modalità di liquidazione*
bf8b7f79f33062aaa03bd7d9154df9b315032a614253766ffab0180fb5ebc123
- C* *Attestazione fenix*
2d5b7e003a180556604763dd89f456b50d2f9c2ff40e2851f1b95551f6469114

ALLEGATO A

Beneficiario		Codic. Cont. Spec.	Indennità esproprio presunta prima frazion.to €	Indennità esproprio dopo frazion.to A €	80% esproprio già liquidato B €	Indenn. Esprop. a saldo C= (A-B) €	Importo occupaz. tempor. 30 mesi D €	Importo occupaz. tempor. 23 mesi E €	TOTALE A SALDO C+D+E €
1	Accorsi Paola	3532	3.137,50	3.007,50	2.510,00	497,50	-	-	497,50
2	Ignorati Federico	3533	1.568,75	1.503,80	1.255,00	248,80	-	-	248,80
3	Ignorati Bassano Giulia	3534	1.568,75	1.503,80	1.255,00	248,80	-	-	248,80
4	Luchini Paolo	3535	206,25	206,25	165,00	41,25	-	-	41,25
5	Baldassini Elisa	3536	1.278,75	1.278,75	1.023,00	255,75	-	-	255,75
6	Gianardi Maria Luisa	3537	206,25	206,25	165,00	41,25	-	-	41,25
7	Baldassini Salvatore	3539	1.278,75	1.278,75	1.023,00	255,75	-	-	255,75
8	Baldassini Maria	3540	1.278,75	1.278,75	1.023,00	255,75	-	-	255,75
9	Lenzi Franco	3541	206,25	206,25	165,00	41,25	-	-	41,25
10	Baldassini Simona	3542	4.025,00	4.250,00	3.220,00	1.030,00*	201,04	958,33	2.189,37
11	Valettini Adriana	3543	-	-	-	-	229,17	-	229,17
12	Baldassini Giovanni	7808	-	-	-	-	-	143,75	143,75
13	Romanelli Elisabetta	7809	-	-	-	-	-	175,69	175,69
TOTALI €			14.755,00	14.720,10	11.804,00	2.916,10	430,21	1.277,77	4.624,08

* N.B. Sull'indennità di esproprio deve essere applicata la ritenuta d'acconto pari al 20% perchè l'area ricade in zona B così come previsto dall'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9400 - Data adozione: 11/05/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzioni di aree demaniali dei corsi d'acqua denominati Borro di Piantravigne AV10241, Borro di Piantravigne AV10439 e Borro delle Ville AV12838 nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR) per l'esecuzione di attraversamenti. Pratica SiDIT 2081/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010442

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2081/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 206036 del 03-05-2023 presentata da in nome e per conto della Società Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma della società Eagle-Projects, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica con tipologie attraversamenti e tabella riepilogativa interventi;
- Corografia;
- Planimetrie e sezioni tipo.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Piantravigne AV10241, in Comune di Terranuova Bracciolini (AR), per l'esecuzione dell'opera/attività n. 15093 attraversamento corso d'acqua, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Piantravigne AV10439, in Comune di Terranuova Bracciolini (AR), per l'esecuzione dell'opera/attività n. 15094 attraversamento corso d'acqua, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro delle Ville AV12838, in Comune di Terranuova Bracciolini (AR), per l'esecuzione dell'opera/attività n. 15095 attraversamento corso d'acqua, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra

questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3150/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarli a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale

autorizzazione prima della loro esecuzione

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la

concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n.01211065117529 del 13/04/2023.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A. la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Piantravigne AV10241, in Comune di Terranuova Bracciolini (AR), con l'opera n. 15093 attraversamento corso d'acqua;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Piantravigne AV10439 , in Comune di Terranuova Bracciolini (AR), con l'opera n. 15094 attraversamento corso d'acqua ;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro delle Ville AV12838, in Comune di Terranuova Bracciolini (AR), con l'opera n. 15095 attraversamento corso d'acqua;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;

6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

7. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: openfiber@pec.openfiber.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9411 - Data adozione: 10/05/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 967/2023 (Proc. n. 1546/2023) - Concessione per attraversamento con ponte carrabile (tip. 4.1) del fosso della Iena (TS49812), in località Poggio Castiglioncello nel comune di Castiglione della Pescaia (GR). Concessionario: Società Agricola Giò Ranch Società Semplice.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010577

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono

stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 dicembre 2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81";

VISTA la delibera della giunta regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA l'istanza di concessione presentata dalla Società Agricola Giò Ranch Società Semplice, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 116639 del 06/03/2023, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica generale (idrologico/idraulica e documentazione fotografica);
- Sezioni stato attuale;
- Elaborato stato di progetto (planimetria e sezione/prospetto);

DATO ATTO che il progetto allegato all'istanza, redatto dall'Ing. David Malossi riguarda il rifacimento di un ponte carrabile a servizio di viabilità privata sul Fosso della Iena (TS49812), in località Poggio Castiglioncello nel comune di Castiglione della Pescaia, come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in narrativa presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

ACCERTATO che il corso d'acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 (C.T.R. tav. n. 320100-320110), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, acquisito agli atti con prot. n. 125817 del 09/03/2023 (rif. prot. C6TS n. 1530 del 09/03/2023), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

RITENUTO che l'opera oggetto della presente concessione sia compatibile sotto il profilo idraulico, ai sensi dell'art. 3 della D.P.G.R. 42/R/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione che regolarizza l'utilizzazione del demanio idrico sopraindicata sussistono i presupposti di cui all'art. 40 del Regolamento che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l'attraversamento del fosso della Iena oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n.151267 del 24/03/2023;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il

Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative; inoltre le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it, dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- per quanto attiene la realizzazione della scogliera, durante le fasi di lavoro, si dovrà prevedere una opportuna e idonea disposizione dei massi, al fine di scongiurare pericoli di erosione spondale ed aggiramento del manufatto stesso durante gli eventi di piena, nonché opportuno raccordo alle estremità con il profilo naturale della sponda, al fine di evitare discontinuità tra la struttura in progetto e la conformazione del terreno in loco. Inoltre, la Ditta richiedente, dovrà accertarsi che il posizionamento in alveo dei massi, dovrà essere tale da non ostruire la sezione idraulica originaria del corso d'acqua nel tratto interessato.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio 6 Toscana Sud, la data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;
- l'onere della manutenzione e conservazione delle opere di attraversamento è a carico della Ditta proprietaria/concessionaria della strada, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904 ("I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada...");

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento con ponte carrabile (tip. 4.1) ammonta a € 280,00, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e e ss.mm.ii., precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo del bene demaniale, dal 2018 alla terza mensilità del 2023, per l'importo complessivo di € 1.501,75 (comprensivo di interessi legali), determinato ai sensi della DGRT 888/2017 e ss.mm.ii.;
- ha provveduto al versamento del canone per l'anno 2023, pari ad € 210,00, corrispondente a 9/12 del canone annuo di € 280,00;
- ha provveduto per l'anno 2023 al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'importo di € 105,00;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 280,00, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento F24 c/o Castagneto Banca 1910 - Credito Cooperativo – S.C. del 18/04/2023);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Società Agricola Giò Ranch Società Semplice, avente sede legale in Castiglione della Pescaia, località Capannacce di Vetulonia Snc, C.F 01660060532, la concessione demaniale per l'attraversamento con ponte carrabile (tip. 4.1) del fosso della Iena (TS49812), in località Poggio Castiglioncello nel comune di Castiglione della Pescaia (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
2. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/04/2032, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
3. di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
5. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1


A

Cartografia

29b44a7df9a24033b78fe502657fb190e57bb6dc3374cdd9d13c08f066965373

ALLEGATO A

Pratica SiDIT n. 967/2023 (Proc. n. 1546/2023) - Concessione per attraversamento con ponte carrabile (tip. 4.1) del fosso della Lena (TS49812), in località Poggio Castiglioncello nel comune di Castiglione della Pescaia (GR). Concessionario: Società Agricola Giò Ranch Società Semplice.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9419 - Data adozione: 10/05/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. AUT_256582- Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Castelnuovo, in loc. Borgo a Cascia del Comune di Reggello per l'esecuzione di nuovo elettrodotto a bassa tensione BT con attraversamento aereo. Pratica SiDIT 3734/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010279

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3734/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 369097 del 28-09-2022 presentata da Selvatici Federico in nome e per conto della Società E-Distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Malandrini Matteo, costituita dal Piano tecnico contenente:

- relazione tecnico-descrittiva;
- localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su CTR - scala 1:25.000;
- localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su CTR - scala 1:10.000
- planimetrie catastali – scala 1:1000;
- caratteristiche costruttive e tecnologiche dell'opera;
- riferimenti e vincoli presenti nell'area interessata dall'intervento;
- emissioni elettromagnetiche
- attestazione deposito genio civile;
- rumore;
- terre e rocce da scavo;
- schede tecniche e particolari costruttivi dell'elettrodotto

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Castelnuovo, loc. Borgo a Cascia in Comune di Reggello, presso la particella 331-24-43 del Foglio 94 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 12353 - AUT_2565828 - Nuovo elettrodotto a bassa tensione BT con attraversamento aereo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in

concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5336/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel

corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210539405088 del 5/10/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 5,53 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1,38 a titolo di primo canone concessorio sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 0,69 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società E-Distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Castelnuovo, loc. Borgo a Cascia in Comune di Reggello, presso la particella 331-24-43 del Foglio 94 con l'opera n. 12353 - AUT_2565828 - Nuovo elettrodotto a bassa tensione BT con attraversamento aereo;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 6,10, secondo quanto riportato al p.to 1.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e matteo.malandrini@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9444 - Data adozione: 11/05/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale dei corsi d'acqua denominati BV12860 - Torrente Egola -BV13150 - BV13166, in varie località del Comune di Montaione per l'esecuzione di parallelismi e attraversamento per opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica . Pratica SiDIT 2036/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010450

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2036/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 204199 del 02-05-2023 presentata da Gasparini Marco in nome e per conto della Società Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica
- Planimetria generale

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati BV12860 - Torrente Egola -BV13150 – BV13166 in varie località in Comune di Montaione, per l'esecuzione dell'opera/attività n. 15068 - Attraversamento e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3082/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel

presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon

regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01220879880512 del 21/03/2023.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A. la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato BV12860 - Torrente Egola -BV13150 - BV13166, in varie località in Comune di Montaione, presso la particella del Foglio con l'opera n. 15068 - Attraversamento e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica ;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec openfiber@pec.openfiber.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9446 - Data adozione: 11/05/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Doccia Canale di Nottola, in loc. Valiano del Comune di Montepulciano per l'esecuzione di attraversamento del corso d'acqua. Pratica SiDIT 1118/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010452

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1118/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 124620 del 09-03-2023 presentata da in nome e per conto della Società Centria srl , c.f. 02166820510, con sede legale in Comune di Arezzo, Via Igino Cocchi, n. 14 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica
- Planimetria generale 1:10.000
- Planimetria catastale 1:2.000
- Planimetria reticolo idrografico 1:1.000
- Planimetria stato sovrapposto 1:1:200

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede: lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Doccia Canale di Nottola, loc. Valiano in Comune di Montepulciano, presso la particella 161 del Foglio 53 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14509 - attraversamento del corso d'acqua, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1753/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro sei mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 1 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto

realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca virtuale n. 64 del registro 2023 del 04/05/2023 come da dichiarazione in atti;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 214,20 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta,

codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 214,20 a titolo di primo canone concessorio, riferito al 2023 e di € 1.019,00 riferito ai canoni 2018-2019-2020-2021-2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 107,10 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 1 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società Centria srl , c.f. 02166820510, con sede legale in Comune di Arezzo, Via Iginio Cocchi, n. 14 la Concessione per l'occupazione di: porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Doccia Canale di Nottola, loc. Valiano in Comune di Montepulciano, presso la particella 161 del Foglio 53 con l'opera n. 14509 - attraversamento del corso d'acqua;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 268,80, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec progettazione@cert.centria.it e scavisi@cert.centria.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9447 - Data adozione: 11/05/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale dei corsi d'acqua denominati AV15943 e AV15760, nel Comune di Terranuova Bracciolini per realizzazione difese spondali mediante posa in opera di materassino tipo "reno" con sostituzione tratti canalette in c.a. esistente, riprofilatura e ricompattazione argini a protezione della linea del metanodotto esistente GALLESE - AREZZO DN 1050 (42") 75 bar". Pratica SiDIT 132/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010455

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di autorizzazione ai lavori di cui alla pratica SiDIT n. 132/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 17526 del 11-01-2023 presentata da Ing. Russo Giovanni in nome e per conto della Società SNAM RETE GAS S.P.A., c.f. 10238291008, con sede legale in Comune di San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, n. 7 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Marzoli Paolo, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Planimetria generale di strumenti di pianificazione territoriale;
- Planimetria Catastale – rilievo celerimetrico – profilo longitudinale stato di fatto;
- Planimetria Catastale – rilievo celerimetrico – profilo longitudinale stato di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

VISTO l'intervento inizialmente proposto che prevedeva la posa in opera di canaletta in c.a. prefabbricata a geometria variabile per un tratto di 221 metri (di 153 di canaletta in cls esistente da sostituire e 68 di canaletta in terra da rivestire) con opere di ripristino e compattazione argini per altri 106 metri, oltre al taglio della vegetazione all'interno della fascia dei 10 metri per consentire il passaggio dei mezzi di lavoro;

DATO ATTO che nella nota di avvio procedimento del 27/01/2023 prot. n. 0046511, visto che l'intervento ricade all'interno dell'Area Contigua della Riserva Naturale regionale "Valle dell'Inferno e Bandella" ed è quindi soggetto al relativo Regolamento "Riserve Naturali Valle dell'Inferno e Bandella e Ponte Buriano Penna" (Delibere C.P. n. 79/2003, n. 25/2008 e n. 101/2008), è stato richiesto di valutare un intervento alternativo di ripristino delle opere di protezione dell'alveo e delle sponde, limitando l'intervento ai tratti di intersezione con la linea del metanodotto esistente con l'utilizzo preferenziale delle tecniche di ingegneria naturalistica al fine di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli;

PRESO ATTO della la nota trasmessa dalla Società richiedente in data 14/03/2023 prot. n. 0133668 nella quale si propone, come intervento alternativo, la posa di un materassino di tipo "reno" in modo da garantire della permeabilità del terreno e la conservazione della vegetazione ripariale, interessando però l'intero tracciato in modo da evitare stalli o interruzioni facilmente scalzabili dal flusso d'acqua e salvaguardando anche l'erosione marginale delle sponde.

DATO ATTO che con successiva nota del 21/03/2023 prot. n. 0144607 trasmessa dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore sono state richieste integrazioni relativamente a gli elaborati tecnici relativi all'alternativa progettuale proposta, oltre al versamento per indennità per occupazioni pregresse, in ragione della linea del metanodotto esistente per la quale non risultano concessioni in essere, calcolate in ragione dei n. 6 attraversamenti dei corsi d'acqua AV15943 e AV15760, così come rappresentato negli elaborati trasmessi;

PRESO ATTO che il progetto oggetto di autorizzazione prevede:

- lavori nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati AV15943 e AV15760, in Comune di Terranuova Bracciolini, per l'esecuzione dell'opera n. 13839 realizzazione difese spondali mediante posa in opera di materassino tipo "reno" con sostituzione tratti canalette in c.a. esistente, riprofilatura e ricompattazione argini a protezione della linea del metanodotto esistente "GALLESE - AREZZO DN 1050 (42") 75 bar", così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 223/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- il materiale proveniente dall'intervento di taglio della vegetazione boschiva, previsto per il passaggio dei mezzi di lavoro, non potrà essere abbandonato in alveo, sulle sponde o nella aree di possibile esondazione del corso d'acqua ma dovrà essere immediatamente allontanato dalle pertinenze idrauliche e aree esondabili;
- in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 7/2005, dal Piano Ittico regionale e dal Piano Regionale Agricolo e Forestale, i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna;
- il richiedente è tenuto a tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta emessi dal Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico - Idraulico della Regione Toscana;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; mentre in previsione di condizioni meteo avverse, (codice arancione o rosso così come emesso dal Centro Funzionale Regionale <http://www.cfr.toscana.it/>), dovranno essere interrotte per tutta la durata dell'avviso, sgombrando le pertinenze idrauliche da materiali di risulta, mezzi d'opera e quant'altro possa ostacolare il libero deflusso delle piene;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua

interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'Accordo sostitutivo del 22/12/2017 tra Snam Rete GasS.p.A. e Regione Toscana, che sostituisce i provvedimenti concessori precedentemente emessi in relazione ad occupazioni del demanio idrico, stabilendo le modalità per l'assolvimento degli oneri concessori determinati cumulativamente, sulla base delle quali il pagamento è rinviato alla scadenza quadriennale con riferimento all'elenco di cui all'articolo 3 dell'Accordo, aggiornato secondo quanto previsto all'articolo 9 della l.r.57/2017;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210236201693 del 29/03/2022

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € **7.711,20** per indennità per occupazioni pregresse, in ragione dei n. 6 attraversamenti della linea del metanodotto esistente interferenti con i corsi d'acqua AV15943 e AV15760 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società SNAM RETE GAS S.p.A., c.f. 10238291008, con sede legale in Comune di San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara n. 7 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale dei corsi d'acqua denominati AV15943 e AV15760, in Comune di Terranuova Bracciolini, con l'opera n. 13839 realizzazione difese spondali mediante posa in opera di materassino tipo "reno" con sostituzione tratti canalette in c.a. esistente, riprofilatura e ricompattazione argini a protezione della linea del metanodotto esistente "GALLESE - AREZZO DN 1050 (42") 75 bar";
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il pagamento dei canoni di concessione è regalato dall'Accordo sostitutivo del 22/12/2017 tra Snam Rete GasS.p.A. e Regione Toscana;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

7. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec distrettoceoc@pec.snam.it e snam5-3056progetti2@pec.texo.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9448 - Data adozione: 11/05/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale nelle pertinenze idrauliche del corso d'acqua denominato Torrente Solano (AV3948 e AV4033), in loc. Strada nel Comune di Castel San Niccolò (AR) per guado provvisorio a ruota bagnata e scarico delle acque meteoriche. Pratica SiDIT 1626/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010457

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1626/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 169844 del 05-04-2023 presentata da in nome e per conto del Comune di Castel San Niccolò, c.f. 00133400515, con sede legale in Comune di Castel San Niccolò, Piazza Piave, n. 38 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Giovannuzzi Davide, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica;
- inquadramento generale dei vincoli;
- Planimetria di progetto;
- Tavola unica : Planimetria Sezioni guado provvisorio e scarico acque meteoriche;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Solano (AV3948 e AV4033), in loc. Strada in Comune di Castel San Niccolò per l'esecuzione dell'opera n. 14855 guado provvisorio e scarico, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2494/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti sulle sponde del corso d'acqua imbibite;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT29 Q 01000 03245 311300030938), a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 101,00 a titolo di canone per occupazione di breve durata o inferiore al semestre, per il guado a ruota bagnata;
- €. 67,20 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a nove dodicesimi del canone annuale per lo

scarico delle acque piovane;

- €. 33,60 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione anno 2023;
- €. 26,78 a titolo di obblighi ittiogenici;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare al Comune di Castel San Niccolò, c.f. 00133400515, con sede legale in Comune di Castel San Niccolò, Piazza Piave, n. 38 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Solano AV3948 e AV4033, loc. Strada in Comune di Castel San Niccolò, con l'opera n. 14855 relativa alla realizzazione del guado provvisorio e dello scarico;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 82,22 , secondo quanto riportato al p.to 8.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec comune.castelsanniccolo@postacert.toscana.it e .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9451 - Data adozione: 11/05/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 10281/2019 - L.R. 77/2016 -Concessione demaniale per uno scarico di acque reflue assimilabili a domestiche sul Fosso Quadracci (TS28650) in Montalcino Loc. Caprili - cod. loc. 1751 O.I.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD010786

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*”;

VISTA la L. 37/94 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*”;

VISTA la L.R. 22/2015 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “*Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*”, di seguito Regolamento;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 e n. 888 del 07/08/2017 con le quali si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico rispettivamente per l’anno 2016 e per le annualità successive;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone, con riferimento alle concessioni rilasciate per l’utilizzo della risorsa idrica e l’occupazione delle aree del demanio idrico di durata superiore all’anno, che l’aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l’annualità 2019, sia fatto al tasso del 1,2%;

VISTI gli articoli n. 2 della L.R. n. 93/2020 e n. 7 della L.R. n. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 L.R. n.80/2015” con la quale si dispone che l’aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l’annualità 2022, sia fatto al tasso del 7,1%;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)*”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTI gli articoli n. 12, c. 1, della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020, che riducono del 100% l’imposta suddetta rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: “*Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, n. 81*”;

VISTA la L.R. 77/2016 “*Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico*”, modificata dalla L.R. 57/2017, che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di concessione valido al momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione amministrativa del demanio idrico;

VERIFICATO che con provvedimento prot. n. 60489 del 25/03/2015 la Provincia di Siena ha rilasciato in favore dell’*Az. Agr. Caprili di F.lli Bartolommei Soc. Agr.*, l’autorizzazione per la realizzazione di uno scarico di acque reflue assimilabili a domestiche sul Fosso Quadracci (TS28650) in Montalcino Loc. Caprili;

CONSIDERATO che sono stati regolarmente versati i corrispettivi richiesti dalla Provincia di Siena ed altresì che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Regione Toscana per regolarizzare, a partire dal 01/01/2016, l’occupazione del bene demaniale senza titolo concessorio, come previsto dalla L.R. 77/2016;

PRESO ATTO della nota pervenuta dall’ *Az. Agr. Caprili di F.lli Bartolommei Soc. Agr.* ed acquisita agli atti del Settore con prot. n. 0175933 del 11/04/202, con la quale sono state trasmesse le attestazioni dei pagamenti integrativi effettuati alla Regione Toscana, quali

canoni, la cauzione e l'imposta, dovuti a partire dall'anno 2016, ai fini del rilascio del decreto di concessione ai sensi della L.R. 77/2016;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale, individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", per uno scarico di acque reflue assimilabili a domestiche sul Fosso Quadracci (TS28650) in Montalcino Loc. Caprili riportato nel Reticolo Idrografico del Territorio Toscano di cui alla L.R. 79/2012;

RITENUTA la compatibilità idraulica dell'attività oggetto della presente concessione, ai sensi dell'art. 3 della DPGR n. 42/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

VERIFICATO che, in ordine al rilascio della concessione in esame, sussistono i presupposti di cui all'art. 1 della L.R. 77/2016 e che pertanto la stessa può essere rilasciata con la procedura di assegnazione diretta di cui all'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la stessa possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 287512 del 24/07/2019, e la successiva richiesta prot. n. 117723 del 06/03/2023;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- c) consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- d) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- e) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- f) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario

esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- g) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- h) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- i) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto provocato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua e in generale per effetto di quanto concesso, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

Il concessionario dovrà provvedere periodicamente alle verifiche e manutenzioni e a mettere in atto gli eventuali accorgimenti tecnici e pratici necessari per garantire le condizioni di corretto funzionamento dell'opera di scarico e prevenire fenomeni di impedimento o rigurgito dello scarico stesso, affinché:

- non alteri il buon regime delle acque;
- non interferisca con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua;
- non interferisca con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggravi il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggravi il rischio per le persone;

PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere rappresentate negli elaborati inoltrati, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dal 01/01/2016 ai sensi della L.R. 77/2016, può essere rilasciata per la durata di anni 9, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

VISTO che il canone demaniale dovuto per l'uso 6.2 "Acque reflue domestiche", ammonta a complessivi € 257,00, calcolato ai sensi della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, importo che potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata richiesta la rinuncia;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata e alle richieste di pagamento inoltrate dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione Tributi:

- ha provveduto al versamento dei canoni dovuti per le annualità dal 2016 al 2022;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per le annualità 2016, 2021, 2022, stabilita dall'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971 nell'importo del 50% del canone, con i relativi interessi legali;
- ha costituito, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, apposita cauzione di € 257,00, pari a una annualità del canone;

- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 in data 15/03/23);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare all'*Az. Agr. Caprili di F.lli Bartolommei Soc. Agr.* con sede legale in Montalcino (SI) Pod. Caprili, 268 - C.F. 00931460521, la concessione per uno scarico acque reflue assimilabili a domestiche sul Fosso Quadracci (TS28650) in Montalcino Loc. Caprili, così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
2. di stabilire che gli effetti della presente concessione decorrono, ai sensi della L.R. 77/2016, dal 01/01/2016 e che la stessa avrà durata di anni 9, con scadenza il 31/12/2024;
3. di dare atto che il concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Concessionario e del Tecnico incaricato;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

planimetria


17af38d29be3fad6d9486816da24d31f3b23333efb8df93103cf0517aa7311e0



Regione Toscana

Allegato A

PRATICA Sidit 10281/2019 - 1751 O.I. - Scarico acque reflue assimilabili a domestiche sul Fosso Quadracci (TS28650) in Montalcino Loc. Caprili.



04.28.2023

0 100 200 300 400 500m

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**